SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 dicembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2010.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008 in ordine all'organizzazione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e, in particolare, l'articolo 1 che elenca tra le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, «CIPE») la definizione di linee guida e principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri - di seguito denominato decreto-legge n. 181/2006 - e, in particolare, l'articolo 1, commi 2, 2-*quater* e 22-*bis*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 181/2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, relativo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, che dispone, tra l'altro, che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito, «NARS») è riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE del 15 ottobre 2008, recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito «Dipartimento»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del NARS;

Ritenuto opportuno modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 sopra citato al fine di rendere più efficace l'azione del NARS a supporto del CIPE assicurando un più adeguato supporto tecnico-amministrativo all'attività dello stesso NARS;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, avente per oggetto la riorganizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«3. Le funzioni di Segretario del NARS sono attribuite con decreto del Capo del Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, a un dirigente di II fascia con particolare ed elevata professionalità nelle materie attinenti la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Per lo svolgimento della sua funzione, il Segretario del NARS si avvale di due unità di personale del Dipartimento. Il Segretario del NARS assiste il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni, coor-

dina l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 5 e assicura lo svolgimento di tutte le attività occorrenti alla predisposizione e alla conservazione degli atti del NARS, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.».

b) Il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«2. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute del NARS deve pervenire ai componenti, anche per via telematica, almeno 7 giorni prima della data della seduta nella quale gli argomenti stessi saranno trattati.».

c) Il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. All'istruttoria partecipano altresì gli esperti di cui all'articolo 3, comma 2, indicati dal Coordinatore, nonché il responsabile del Servizio I dell'Ufficio II per gli investimenti di rete ed i servizi di pubblica utilità per i necessari collegamenti funzionali con l'attività del Dipartimento.»

d) Il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«3. Esaurita l'istruttoria, il Coordinatore trasmette lo schema dell'atto ai componenti e convoca il NARS per la sua deliberazione. Osservazioni e proposte di modificazione dello schema dell'atto da parte di componenti del NARS che non hanno partecipato all'istruttoria sono diramate agli altri componenti e possono essere valutate nel corso della seduta convocata per la deliberazione dello schema dell'atto.»

e) Il comma 4 dell'art. 5 è soppresso.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti.

Roma, 2 agosto 2010

p. Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 283

10A15450

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2010.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra doganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)* della citata legge 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per petrolio e gasolio;

Visto il decreto del 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2010, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 151 del 14 settembre 2010, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

Considerato che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attività degli Uffici Provinciali Industria, Commercio e Artigianato (U.P.I.C.A.), non ha formulato osservazioni sull'entità dei valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)* della medesima legge;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2011;

Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 2002, n. 16 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 è opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in euro 0,2330 al litro e in euro 0,1550 al litro per il gasolio e per il petrolio;

Ritenuto di confermare l'aliquota del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, per quanto concerne gli oli combustibili;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione:

per l'olio combustibile fluido superiore a 3° E in euro 3,90 ai q.le;

per l'olio combustibile fluido fino a 5° E in euro 3,60 al q.le;

per l'olio semifluido denso fino a 7° E in euro 4,70 al q.le;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E in euro 3,90 al q. le.

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina, euro 0,105 per il gasolio uso autotrazione, euro 0,030 per il gasolio uso riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.

Art. 2.

L'aliquota del diritto speciale previsto dalle disposizioni legislative in rassegna, per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011.

L'Ufficio delle Entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO *A*

Prezzi medi e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno.

GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE			Prezzi medi al minuto	Aliquota %
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg)				
	Sintesys	€	14,00	4
	Turbodiesel	€	11,00	4
	Multigrado	€	8,00	4
	Supermultigrado-Olio miscela super	€	9,00	4
	Super Motor Oil-Olio miscela normale	€	8,50	4
	Semisintetico: bz-ds	€	9,00	4
	Superdiesel	€	9,50	4
	HD-Motor Oil	€	10,00	4
	Grasso lubrificante	€	8,00	4
1)	TABACCHI			
1.1	CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	2.30	19,5
1.2	Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	2,56	19,5
1.31	tabacchi comuni (snuff.)	€	2,00	4
1.32	tabacchi comuni (buste)	€	5,00	4
1.33	tabacchi comuni (scatole)	€	8,50	4
1.41	tabacchi fini (sigarini)	€	4,50	4
1.42	tabacchi fini (sigarillos)	€	7,50	4
1.43	tabacchi fini (sigari)	€	28.00	4
2)	LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)			
2.1	Whishy, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	€	13,50	1
2.2	Whishy invecchiato fino a 12 anni, cognac invecchiato e brandy riserva	€	24,00	2
2.3	Whishy invecchiato oltre a 12 anni	€	32,00	3
2.4	Cognac invecchiato-ultra	€	58,00	3
3)	ARTICOLI SPORTIVI			
3.1	sci da discesa	€	310,00	1
3.2	sci da fondo	€	150,00	1
3.3	attacchi	€	110,00	1
3.4	scarponi	€	180,00	1
3.5	bastoncini	€	30,00	1
3.6	sacche portasci e zaini professionali	€	90,00	1
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	€	40,00	1
3.8	sci da discesa - amatoriali	€	160,00	1
3.9	scarpe da ginnastica-palestra tela	€	60,00	1
3.10	marsupi	€	20,00	1
3.11	sacchi a pelo	€	90,00	1
4)	PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)			
4.1	Essenze a oncia – 30 gr.	€	230,00	2
4.2	acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 gr.	€	52,00	1
4.3	Eau de parfum/flacone da 80 a 120	€	73,00	1
4.4	smalti, rossetti , ciprie	€	17,00	1
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	€	29,00	1
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	€	38,00	1
4.7	prodotti alcolici, dopobarba	€	28,00	1
4.8	saponi fini solidi	€	12,00	1
4.9	saponi per barba - shampoo	€	17,00	1
4.10	latte e tonici	€	18,00	1
4.11	confezioni regalo (edt.100+altro)	€	52,00	1

5)	APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI cadauno			
5.1	dia-proiettori	€	170,00	2
5.2	flash	€	235,00	2
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	€	300,00	2
5.4	macchine fotografiche da dilettanti economiche	€	150,00	2
5.5	macchine fotografiche professionali	€	700,00	2
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	€	500,00	2
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	€	350,00	2
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	€	175,00	2
5.9	oculari	€	400,00	2
5.10	videocamera compact lux	€	1.100,00	2
5.11	videocamera compact standard	€	550,00	2
5.12	videoregistratore standard	€	200,00	2
5.13	videoregistratore lux	€	400,00	2
6)	APPARECCHI RADIO E TELEVISORI (cadauno)			
6.1	autoradio con registratore/riproduttore medio	€	200,00	2
6.2	autoradio con registratore/riproduttore standard	€	100,00	2
6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	€	400,00	2
6.4	caricatori CD-cassette	€	120,00	2
6.5	CD portatile	€	80,00	2
6.6	compo Hi-Fi	€	230,00	2
6.7	lettori MP3	€	150,00	2
6.8	monitor	€	170,00	2
6.9	radio con MF standard	€	40,00	2
6.10	radio MF lux	€	90,00	2
6.11	radio con MF e registratore/riproduttore standard	€	50,00	2
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	€	150,00	2
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	€	100,00	2
6.14	registratori	€	60,00	2
6.15	registratori digitali	€	200,00	2
6.16	ricetrasmittenti lux	€	340,00	2
6.17	ricetrasmittenti standard	€	160,00	2
6.18	scanner	€	500,00	2
6.19	telefoni portatili lux	€	200,00	2
6.20	telefoni portatili standard	€	100,00	2
6.21	televisori a colori fino a 15"	€	250,00	2
6.22	televisori a colori oltre 15"	€	500,00	2
6.23	televisori in bianco e nero	€	50,00	2
6.24	TV tascabile LCD	€	170,00	2
6.25	videolettori-lettori CD-DVD-sintolettori	€	150,00	2
6.26	walkman + radio	€	60,00	2
6.27	walkman e riproduttori	€	40,00	2
7)	PELLICCERIA			
7.1	pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.lungo)	€	7.750,00	2
7.2	pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.corto)	€	6.710,00	2
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	€	3.620,00	2
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	€	2.580,00	2
7.5	pellicce di visone (conf.lungo)	€	2.070,00	2
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	€	1.550,00	2
7.7	pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf.lungo)	€	770,00	2
7.8	pellicce di volpe,marmotta ed altre analoghe (conf.corto)	€	520,00	2
7.9	pellicce di altre pelli pelo non pregiato conf.lungo)	€	520,00	2
7.10	pellicce di altre pelli pelo non pregiato(conf.corto)	€	410,00	2
7.11	cappotti in pelle di montone e similari (uomo e donna)	€	460,00	2
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	€	340,00	2
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	€	340,00	2
7.14	pellicce sintetiche (conf.lungo)	€	360,00	2
7.15	pellicce sintetiche (conf.corto)	€	260,00	2
7.16	interni di pelliccia	€	260,00	2

7.17	Scialli e sciarpe di pelliccia	€	250,00	2
8)	PELLETTERIA (cadauno)			
8.1	valigie e borsoni in tessuto	€	115,00	2
8.2	valigie e borsoni in pelle	€	220,00	2
8.3	borse in pelle speciale di rettile,coccodrillo,serpente e lucertola	€	430,00	2
8.4	borse alta moda firmate in pelle	€	178,00	2
8.5	borse in renna,antilopi,daino,cinghiale ed altre pelli pregiate	€	136,00	2
8.6	borse in pelle non pregiate	€	105,00	2
8.7	borse in tessuto	€	63,00	2
8.8	borse in tessuto plastificato firmate	€	158,00	2
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	€	84,00	2
8.10	cinture e borsellini in pelle tessuto	€	63,00	2
8.11	guanti in pelle	€	53,00	2
8.12	guanti in altre fibre	€	32,00	2
8.13	cappelli in pelle	€	42,00	2
8.14	calzature in pelle o cuoio	€	126,00	2
8.15	valigie e borsoni in altri materiali	€	178,00	2
8.16	calzature in tessuto	€	73,00	2
8.17	beauty-case-valigette 24h	€	115,00	2
8.18	borse in altri materiali	€	105,00	2
8.19	calzature in altre fibre	€	42,00	2
8.20	ciabatte	€	16,00	2
9)	TESSUTI (a metro lineare)			
9.1	tessuto in lana	€	19,00	2
9.2	tessuto in cotone	€	18,00	2
9.3	tessuto in lino	€	22,00	2
9.4	tessuto in seta	€	24,00	2
9.5	tessuto sintetico	€	23,00	2
10)	ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)			
10.1	impermeabile per uomo	€	319,00	2
10.2	completo invernale per uomo	€	402,00	2
10.3	completo estivo per uomo	€	381,00	2
10.4	cappotto e mantella per uomo	€	432,00	2
10.5	cappotto e mantella per donna	€	442,00	2
10.6	soprabito primaverile o impermeabile per donna	€	319,00	2
10.7	abito completo per ragazzi	€	113,00	2
10.8	cappotto invernale per ragazzi	€	144,00	2
10.9	gonna di lana	€	113,00	2
10.10	gonna di cotone	€	93,00	2
10.11	pantaloni	€	88,00	2
10.12	camicie uomo	€	67,00	2
10.13	camicette donna	€	73,00	2
10.14	camicie ragazzo	€	37,00	2
10.15	camicette seta donna	€	103,00	2
10.16	giacche a vento unisex	€	175,00	2
10.17	completo lana donna	€	319,00	2
10.18	giacca / giubbotto in cotone	€	216,00	2
10.19	giacca / giubbotto in lana	€	278,00	2
10.20	cravatte, sciarpe	€	47,00	2
10.21	tute da sci	€	258,00	2
10.22	abito cotone donna	€	156,00	2
10.23	bluse cotone	€	83,00	2
10.24	giacca / giubbotto in altre fibre	€	206,00	2
10.25	tute sportive	€	93,00	2
10.26	pantaloni ragazzo	€	47,00	2
10.27	giacca /giubbotto ragazzo	€	98,00	2
10.28	giacconi lana	€	309,00	2

10.29	giacconi cotone	€	258,00	2
10.30	giacconi altre fibre	€	248,00	2
10.31	giubbotti / giacche in pelle	€	361,00	2
10.32	gonne in pelle	€	155,00	2
10.33	tutine - abitini cotone bambini	€	42,00	2
10.34	giacconi in pelle	€	426,00	2
11)	MAGLIERIE E FILATI (a capo)			
11.1	maglia,felpe, polo e gilet di cotone	€	68,00	2
11.2	maglia, gilet di lana	€	103,00	2
11.3	maglia di lana per ragazzi	€	57,00	2
11.4	maglia di cotone per ragazzi	€	42,00	2
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	€	289,00	2
11.6	filati in lana (al Kg.)	€	52,00	2
11.7	berretti di lana	€	21,00	2
11.8	pantofole lana	€	25,00	2
11.9	cappelli cotone	€	26,00	2
11.10	cappelli lana	€	42,00	2
11.11	fasce paraorecchi	€	13,00	2
11.12	guanti lana	€	22,00	2
12)	BIANCHERIA (a capo)			
12.1	pigiami e camicie da notte	€	56,00	2
12.2	magliette e canottiere	€	21,00	2
12.3	slip	€	13,00	2
12.4	reggiseni	€	21,00	2
12.5	calze lana	€	9,00	2
12.6	calzini uomo	€	7,00	2
12.7	collant	€	6,00	2
12.8	plaid-coperte lana	€	71,00	2
12.9	vestaglie	€	71,00	2
12.10	piumoni	€	354,00	2
12.11	lenzuola	€	31,00	2
12.12	tovaglie	€	41,00	2
12.13	copripiumoni	€	71,00	2
12.14	asciugamani	€	14,00	2
12.15	federe	€	9,00	2
12.16	boxer	€	17,00	2
12.17	body	€	31,00	2
12.18	calzamaglia	€	25,00	2
12.19	accappatoi	€	66,00	2

10A15587

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 21 luglio 2009, 15 marzo 2010 e 20 luglio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR» - in sigla «ISCO ADR», in Atripalda.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;
Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del D.M. 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato sulla G.U. n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;
Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;
Visto i PP.DG. 21/07/2009, 15/03/2010 e 20/07/2010, con i quali l'associazione "ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONCILIAZIONE ADR"- in sigla "ISCO ADR" con sede legale in Atripalda (AV) Via Vincenzo Belli n. 47, C.F. 92071810649 è stata iscritta al n. 52 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5;
Viste le istanze 22 luglio 2010 prot. m. dg DAG 2 agosto 2010 n. 104508.E, 6 agosto 2010 prot. m. dg DAG 12 agosto 2010 n. 108564.E, 9 settembre 2010 prot. m. dg DAG 20 settembre 2010 n. 118764.E, 6 ottobre 2010 prot. m. dg DAG 13 ottobre 2010 n. 130960.E e 6 ottobre 2010 prot. m. dg DAG 13 ottobre 2010 n. 130961.E con le quali la dott.ssa LUCIANO Mariarosaria nata a Montoro Superiore (AV) il 5 novembre1969 in qualità di legale rappresentante dell'associazione "ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONCILIAZIONE ADR"- in sigla "ISCO ADR" chiede la cancellazione di due conciliatori in via esclusiva nelle persone di: avv. DELL'ERARIO Augusta, nata ad Avellino il 24 giugno 1958 e dott. DEL PRETE Renata, nata a Benevento il 26 marzo 1981 e l'inserimento di trentacinque ulteriori conciliatori (25 in via esclusiva e 10 in via non esclusiva);
Considerato che ai sensi dell'art. 1 lett. e) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione ;
che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro ;
che ai sensi dell'art.. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004 per i conciliatori:
in via esclusiva
avv. ABBONDANDOLO Palmira, nata a Frigento (Av) il 02/03/1961,
avv. CUOMO Lorenzo, nato a Cava dei Tirreni il 09/10/1965,
avv. D'AMORE Rita, nata a Avellino il 10/05/1956,
avv. DE MARCO Luigi, nato a Avellino il 09/04/1972.

dott. DE MARTINO Stefania, nata a Bassano del Grappa il 19/10/1981,
dott. DE MERCURIO Adele, nata a Benevento il 15/09/1981,
avv. DI DONATO Carmela, nata a Ariano Irpino (Av) il 27/04/1976 ,
avv. GABRIELI Giovanni, nato a Frigento (Av) il 26/06/1948,
avv. GABRIELI Leonida Maria, nato a Frigento (Av) 04/05/1950,
avv. GALLO Filomena, nata a Basilea (CH) il 15/05/1968,
avv. GARGANO Massimo, nato a Conza della Campania (Av) il 05/05/1962,
avv. IULIANO Otello, nato a San Potito Ultra (Av) il 29/04/1941,
avv. MANCINI Francesco, nato a Benevento il 15/10/1964,
avv. MANDATO Tommaso, nato a Portici (Na) il 25/07/1960,
avv. MARINO Paola, nata a Avellino il 24/07/1977,
avv. MATARAZZO Elvira, nata a Avellino il 23/04/1949,
avv. PICARIELLO Maria Carmela, nata a Napoli il 28/07/1965,
avv. PIONATI Serafino Carlo, nato a Avellino il 04/08/1960,
dott. PUGLIESE Maria Rosaria, nata a Vallo della Lucania il 12/03/1975,
dott. SABBATINO Alfredo, nato a Napoli il 18/01/1976,
dott. SANSEVERINO Marco, nato a Avellino il 05/05/1974,
avv. SANSONE Michele, nato a Cassino (Fr) il 29/09/1984,
dott. SELLITTO Roberto, nato a Avellino il 20/07/1982,
avv. SELLITTO Vittorio, nato a Avellino il 25/05/1960,
dott. SENSINI Luca, nato a Salerno il 14/06/1970,
in via non esclusiva
avv. ANZUONI Matteo, nato a Atripalda (Av) il 25/10/1933
avv. COLANTUONI Walter, nato a Atripalda (Av) il 25/09/1952
avv. DELL'ERARIO Augusta, nata ad Avellino il 24/06/1958
dott. DEL PRETE Renata, nata a Benevento il 26/03/1981
dott. IMBIMBO Chiara, nata a Atripalda (Av) il 12/02/1985
avv. LONGOBARDI Daniela, nata a Benevento il 07/10/1978
avv. MAIETTA Angelo, nato a Atripalda (Av) 07/03/1973
avv. MEOLI Bruno, nato a Avellino il 23/08/1966
dott. VITA Ettore, nato a Santa Marina (Sa) il 25/07/1948
avv. ZECCARDO Luigi, nato a Atripalda (Av) il 04/05/1976

DISPONE

La modifica dei PP.DG. 21/07/2009, 15/03/2010 e 20/07/2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'associazione "ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONCILIAZIONE ADR"- in sigla "ISCO ADR" con sede legale in Atripalda (AV) Via Vincenzo Belli n. 47, C.F. 92071810649, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) i e b) i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ridotto di due unità in via esclusiva: avv. DELL'ERARIO Augusta, nata ad Avellino il 24 giugno 1958 e dott. DEL PRETE Renata, nata a Benevento il 26 marzo 1981.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) i e b) i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di trentacinque ulteriore unità: (n. 25 in via esclusiva) avv. ABBONDANDOLO Palmira, nata a Frigento (Av) il 02/03/1961, avv. CUOMO Lorenzo, nato a Cava dei Tirreni il 09/10/1965, avv. D'AMORE Rita, nata a Avellino il 10/05/1956, avv. DE MARCO Luigi, nato a Avellino il 09/04/1972, dott. DE MARTINO Stefania, nata a Bassano del Grappa il 19/10/1981, dott. DE MERCURIO Adele, nata a Benevento il 15/09/1981, avv. DI DONATO Carmela, nata a Ariano Irpino (Av) il 27/04/1976 , avv. GABRIELI Giovanni, nato a Frigento (Av) il 26/06/1948, avv. GABRIELI Leonida Maria, nato a Frigento (Av) 04/05/1950, avv. GALLO Filomena, nata a Basilea (CH) il 15/05/1968,

avv. GARGANO Massimo, nato a Conza della Campania (Av) il 05/05/1962, avv. IULIANO Otello, nato a San Potito Ultra (Av) il 29/04/1941, avv. MANCINI Francesco, nato a Benevento il 15/10/1964, avv. MANDATO Tommaso, nato a Portici (Na) il 25/07/1960, avv. MARINO Paola, nata a Avellino il 24/07/1977, avv. MATARAZZO Elvira, nata a Avellino il 23/04/1949, avv. PICARIELLO Maria Carmela, nata a Napoli il 28/07/1965, avv. PIONATI Serafino Carlo, nato a Avellino il 04/08/1960, dott. PUGLIESE Maria Rosaria, nata a Vallo della Lucania il 12/03/1975, dott. SABBATINO Alfredo, nato a Napoli il 18/01/1976, dott. SANSEVERINO Marco, nato a Avellino il 05/05/1974, avv. SANSONE Michele, nato a Cassino (Fr) il 29/09/1984, dott. SELLITTO Roberto, nato a Avellino il 20/07/1982, avv. SELLITTO Vittorio, nato a Avellino il 25/05/1960, dott. SENSINI Luca, nato a Salerno il 14/06/1970, (n. 10 in via non esclusiva) avv. ANZUONI Matteo, nato a Atripalda (Av) il 25/10/1933, avv. COLANTUONI Walter, nato a Atripalda (Av) il 25/09/1952 , avv. DELL'ERARIO Augusta, nata ad Avellino il 24/06/1958, dott. DEL PRETE Renata, nata a Benevento il 26/03/1981, dott. IMBIMBO Chiara, nata a Atripalda (Av) il 12/02/1985 avv. LONGOBARDI Daniela, nata a Benevento il 07/10/1978, avv. MAIETTA Angelo, nato a Atripalda (Av) 07/03/1973, avv. MEOLI Bruno, nato a Avellino il 23/08/1966, dott. VITA Ettore, nato a Santa Marina (Sa) il 25/07/1948, avv. ZECCARDO Luigi, nato a Atripalda (Av) il 04/05/1976.

Resta ferma l'iscrizione al n. 52 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 28 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14546

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società a responsabilità limitata «Conciliatori Associati S.r.l.», in Rovigo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 dei 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale detta Giustizia. Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 letti *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Viste le istanze 21 luglio 2010 prot. m. dg DAG 10 agosto 2010 n. 107588,E e 27 ottobre 2010 con le quali il dott. Giorgio Beggiato, nato a Lonigo (Vicenza) il 6 gennaio 1961, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Conciliatori associati s.r.l.», con sede legale in Rovigo, via Corridoni, 2, C.F. e P.iva n. 01407350295, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Conciliatori associati s.r.l.», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare: che l'istante dispone di due sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Rovigo, via Corridoni, 2 e Arcugnano (Vicenza), via Sacco n. 35 (c/o Hotel Villa Michelangelo)

che i formatori nelle persone di:

dott. Andriotto Andrea Vittorio, nato a Rovigo il 22 gennaio 1958,

dotti Beggiato Giorgio, nato a Lonigo (Vicenza) il 6 gennaio 1961,

dott. Fent Davide, nato a Feltre (Belluno) il 3 maggio 1975,

dott. Napolitano Angelo, nato a Venezia-Mestre (Venezia) il 6 agosto 1958,

dott. Santinello Francesco, nato a Rovigo il 14 febbraio 1957,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Conciliatori associati S.r.l.», con sede legale in Rovigo, via Corridoni, 2, C.F. e p.iva n. 01407350295, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 29 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14545

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Luraschi Tania, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Luraschi Tania nata a San Paolo (Brasile) il 16 agosto 1981, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Biologist», conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Biologo»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici «Bachelor of Science in Biological Sciences» conseguito il 22 novembre 2004 presso l' «University of Surrey», il «Master of Science in Forensic Science» conseguito il 22 febbraio 2006 presso la «London South Bank University» e il «Post Graduate Certificate in Bioscience»; conseguito presso l' «University of East London» il 12 settembre 2008;

Considerato che la sig.ra Luraschi Tania risulta iscritta in qualità di «Member» della «Society of Biologist» e che, sulla base di quanto affermato dal UKNCP (National Contact Point for professional qualifications), in data 3 agosto 2010, detto titolo rientra nella fattispecie prevista dall'art. 3 paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE e che quindi la sig.ra Luraschi Tania ha diritto a utilizzare il titolo di «Chartered Biologist»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Luraschi Tania nata a San Paolo (Brasile) il 16 agosto 1981, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale, in suo possesso, di «Biologist» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Biologi» - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 15 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A15142

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Mairamhof Matthias, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come

modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. MAIRAMHOF MATTHIAS, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "Medizinischer Masseur" conseguito il giorno 30 aprile 2010 presso lo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici";

Visto il diploma di "medizinischer Bademeister", rilasciato il giorno 30 aprile 2010 dallo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 1 dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. N. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di "Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici", come contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal "Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici";

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio "Medizinischer Masseur" conseguito il giorno 30 aprile 2010 presso lo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), dal Sig. MAIRAMHOF MATTHIAS nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 9 febbraio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di "Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici";

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14602

DECRETO 28 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stark Cindy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra STARK CINDY, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di "Physiotherapeutin" conseguito in Germania presso la "Staatlichen Prufungsausschuß bei der NOVUM Privatschule zur beruflichen Ausbildung gGmbH" - Scuola privata professionale NOVUM - di Sangerhausen in data 12 luglio 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Fisioterapista";

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "Fisioterapista";

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo “Physiotherapeutin” conseguito in Germania in data 12 luglio 2000 presso la “staatlichen Prufungsausschuß bei der NOVUM Privatschule zur beruflichen Ausbildung gGmbH” - Scuola privata professionale NOVUM - di Sangerhausen, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “Physiotherapeutin” a partire dal giorno 28 agosto 2000, dalla Sig.ra STARK CINDY nata a Lutherstadt Eisleben (Germania) il giorno 1 novembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività professionale di “Fisioterapista” (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14603

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Scibetta Sandra Sophia, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l’istanza, in data 18 settembre 2008, con la quale la Sig.ra Scibetta Sandra Sophia, nata a Brooklyn – New York (U.S.A.) il 24 settembre 1976, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato “Doctor in Dental Surgery”, conseguito nella sessione di maggio 2003 presso la New York University – United States of America, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l’art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 20 ottobre 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell’istante, di una prova attitudinale;

Visto l’esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 28 settembre e 5 ottobre 2010, a seguito della quale la Sig.ra Scibetta Sandra Sophia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Doctor in Dental Surgery”, rilasciato nella sessione di maggio 2003 dalla New York University – United States of America alla dott.ssa Scibetta Sandra Sophia, nata a Brooklyn – New York (U.S.A.) il 24 settembre 1976, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Scibetta Sandra Sophia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14813

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pizzaferri Ana Yanina, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l’istanza, in data 25 giugno 2007, con la quale la Sig.ra Pizzaferri Ana Yanina, nata a Buenos Aires (Argentina), il 9 novembre 1978, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato “Odontóloga”, ri-

lasciato il 17 dicembre 2005, dall'Universidad de Buenos Aires – Facultad de Odontología, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Vistao il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 27 settembre 2007 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 28 settembre e 5 ottobre 2010, a seguito della quale la Sig.ra Pizzaferri Ana Yanina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Odontóloga", rilasciato il 17 dicembre 2005, dall'Universidad de Buenos Aires – Facultad de Odontología", alla dott.ssa Pizzaferri Ana Yanina, nata a Buenos Aires (Argentina), il 9 novembre 1978, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Pizzaferri Ana Yanina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14814

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Filichi Toni Vasile, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor Filichi Toni Vasile, nato a Vulcan (Romania) il giorno 27 giugno 1977, cittadino rumeno chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Calificat nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumena – Ministero della Sanità della Romania - in data 5 agosto 2010, che certifica che l'interessato, avendo esercitato effettivamente e lecitamente, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di “Calificat nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell’anno 2003 dal signor Filichi Toni Vasile, nato a Vulcan (Romania) il giorno 27 giugno 1977, cittadino rumeno, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il signor Filichi Toni Vasile è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14599

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grosu Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Grosu Cornelia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di “Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell’anno 2009, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall’infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di “Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell’anno 2009 dalla sig.ra Grosu Cornelia, nata a Bacesti (Romania) il giorno 29 ottobre 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Grosu Cornelia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14600

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Luchian Maricica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visti gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Luchian Maricica, nata a Codaesti (Romania) il giorno 14 novembre 1955, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1978, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata Balica;

Viste le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 10 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

Vista la nota prot. DGRUPS -27023-P emessa in data 22 aprile 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla signora Luchian Maricica che il riconoscimento del titolo in questione era subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di due semestri, pari a 900 ore da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica generale, specialistica medica e chirurgica, infermieristica in area ostetrica e ginecologica, infermieristica pediatrica in area critica, etica e deontologia, organizzazione e legislazione professionale;

Vista la nota del 30 aprile 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Visto la nota prot. 21747 – V/5 emessa in data 15 novembre 2010, con la quale l'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento Orientamento e Tutorato - ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista, altresì, la sentenza con la quale è stato concesso il divorzio alla sig.ra Balica Maricica, con il diritto di riprendere il Suo cognome da nubile Luchian.

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent medical" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1978 dalla signora Luchian Maricica, nata a Codaesti (Romania) il giorno 14 novembre 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Luchian Maricica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14601

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 novembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati provinciali INPS;

Visto l'art. 7, comma 10 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota ministeriale - Segr. gen. div. I prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 che fornisce le linee di indirizzo alle direzioni provinciali al fine di uniformità di applicazione alla disposizione di cui all'art. 7 - comma 10 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ed indica la riduzione da venti a quattordici dei componenti dei Comitati provinciali I.N.P.S. come di seguito specificato:

n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui n. 1 in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;

n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della DPL territorialmente competente;

il direttore della ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. territorialmente competente;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, occorre procedere al rinnovo;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

CGIL Confederazione generale italiana del lavoro;

CISL Confederazione italiana sindacati lavoratori;

UIL Unione italiana del lavoro;

UGL Unione generale del lavoro;

CIDA Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

Confindustria;

Associazione piccole e medie industrie - API;

Associazione nazionale costruttori edili - ANCE;

Confartigianato;

Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA;

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo - Confcommercio;

Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura;

Confederazione italiana agricoltori (già Confcoltivatori);

Confederazione nazionale coldiretti (CNCD);

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività del citato Comitato provinciale sono quelli industriale e commerciale per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale e agricolo [settori già predeterminati dalla legge] per quanto riguarda i lavoratori autonomi e quelli industriale, commerciale, artigianale e agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che dai dati pervenuti dalle singole associazioni, in ambito provinciale, e su tutti gli altri settori è preminente la rappresentanza del settore industriale e commerciale per quanto riguarda i datori di lavoro; il settore commerciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi e il settore industriale, commerciale, artigianale e agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Attesa l'esigenza che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre individuare i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che per quanto attiene ai rappresentanti dei datori di lavoro il criterio di rappresentatività deve essere individuato in ogni specifico settore economico che si esprime attraverso interessi collettivi diversi, nella specialità, nella qualità e nella rilevanza degli stessi;

Visto l'art. 3, commi 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni, risultano più rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

CISL Confederazione italiana sindacati lavoratori;

CGIL Confederazione generale italiana del lavoro;

UIL Unione italiana del lavoro;

CIDA Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

per i datori di lavoro:

Confindustria;

Confcommercio;

per i lavoratori autonomi:

Confartigianato - APA;

Coldiretti;

Viste le comunicazioni di designazione dei propri rappresentanti effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il Comitato provinciale I.N.P.S. di Como è ricostituito come segue:

	RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	OO.SS. / ASSOCIAZIONE
1	QUADRONI RENATO	CGIL
2	SANTAMBROGIO FRANCO	CGIL
3	AGUDIO ALBERTO	CISL
4	FREZZA SENATRO	CISL
5	PICCINELLI MARIO	CISL
6	CATTANEO ROBERTO	UIL
7	DOTT. DANIELA RENDINA	CIDA
	RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO	
1	DOTT. GIUSEPPE BAJARDI	CONFINDUSTRIA
2	RAG. RINO BIDOGGIA	CONFCOMMERCIO
	RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AUTONOMI	
1	RAG. GIUSEPPE CONTINO	CONFARTIGIANATO
2	DR. ANTONIO FIORDALISO	COLDIRETTI
	PARTE PUBBLICA	
	Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di COMO	
	Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di COMO	
	Il Direttore della Sede Provinciale dell'INPS di COMO	

Il suddetto Comitato, a norma dell'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ha durata di quattro anni.

Il presente decreto è ricorribile, da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Como, 25 novembre 2010

Il direttore provinciale: CAMPI

10A15122

DECRETO 25 novembre 2010.

Ricostituzione della speciale commissione degli artigiani presso il comitato provinciale INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visti gli artt. 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 19 del 25 novembre 2010, n. 122 di ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Como; Visto l'art. 7, comma 10 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia dl stabilizzazione finanziaria e dl competitività economica) che ha prevista la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS di cui all'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del Ministero del lavoro P.S. - Segr. Gen. pr.1996 del 9 luglio 2010 che fornisce le linee di indirizzo alle direzioni provincioli al fine di uniformità di applicazione di cui alla alla disposizione di cui alla precedente legge relativamente all'applicazione della riduzione in misura non inferiore al 30% anche alle speciali commissioni dei comitati provinciali competenti o decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS,concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n.88;

Visto l'art. 3, commi 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n.241;

Visti i dati in possesso dell'Ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi dell'artigianato della provincia di Como e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art.35 del D.P.R. n. 639/1970;

Considerata la necessità di ricostituzione della Commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui alle lettere *B)* ed *F)* del n.1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n.88;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Como nel settore dell'artigianato;

Decreta:

La Commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *B)* ed *F)* del n.1 per gli artigiani di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n.88, presso la sede dell'INPS di Como, sarà presieduta dal Rag. Giuseppe Contino,componente del Comitato Provinciale INPS di cui al decreto n. 19/2010 e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del capoverso dell'art. 44 della legge n. 88/1989 ridotti ai sensi dell'art. 7,comma 10 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78:

il direttore della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

il direttore della ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente,

il dirigente della sede provinciale INPS territorialmente competente;

e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1 Sig. Alberto Caramel -APA- Confartigianato imprese;

2. Sig. Fabio Zanoni -APA- Confartigianato imprese;

3 Sig. Patrizia Bernasconi - Confederazione nazionale artigianato.

La suddetta Commissione, per il Comitato INPS, ha durato di quattro anni.

Il presente decreto è ricorribile, da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Como, 25 novembre 2010

Il direttore provinciale: CAMPI

10A15123

DECRETO 25 novembre 2010.

Ricostituzione della speciale commissione degli esercenti delle attività commerciali presso il comitato provinciale INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visti gli articoli numeri 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 19 del 25 novembre 2010, n. 122 di ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Como; Visto l'art. 7, comma 10 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia dl stabilizzazione finanziaria e dl competitività economica) che ha prevista la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS di cui all'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del Ministero del lavoro P.S. - Segr. Gen. pr.1996 del 9 luglio 2010 che fornisce le linee di indirizzo alle direzioni provincioli al fine di uniformità di applicazione di cui alla alla disposizione di cui alla precedente legge relativamente all'applicazione della riduzione in misura non inferiore al 30% anche alle speciali commissioni dei comitati provinciali competenti o decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS,concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n.88;

Visto l'art. 3, commi 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n.241;

Visti i dati in possesso dell'Ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi del commercio della provincia di Como e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 639/1970;

Considerata la necessità di ricostituzione della Commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui alle lettere *B)* ed *F)* del n.1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n.88;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Como nel settore del commercio;

Decreta:

La Commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *B)* ed *F)* del n.1 per gli esercenti delle attività commerciali di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n.88, presso la sede dell'INPS di Como, sorà presieduta dal Rag. Rino Bidoggia,componente del Comitato provinciale INPS di cui al decreto n. 19/2010 e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del capoverso dell'art. 44 della legge n. 88/1989 ridotti ai sensi dell'art. 7,comma 10 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78:

il direttore della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

il direttore della ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente,

il dirigente della sede provinciale INPS territorialmente competente;

e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1 Sig. Damiano Cassani - UPCTS;

2. Sig. Andrea Cappelletti - UPCTS;

3 Sig. Ferrario Sergio - Confesercenti.

La suddetta Commissione, per il Comitato INPS, ha durato di quattro anni.

Il presente decreto è ricorribile, da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Como, 25 novembre 2010

Il direttore provinciale: CAMPI

10A15124

DECRETO 25 novembre 2010.

Ricostituzione della speciale commissione per i coltivatori diretti – mezzadri e coloni presso il comitato provinciale INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visti gli articoli numeri 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 19 del 25 novembre 2010, n. 122 di ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Como; Visto l'art. 7, comma 10 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia dl stabilizzazione finanziaria e dl competitività economica) che ha prevista la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS di cui all'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del Ministero del lavoro P.S. - Segr. Gen. pr.1996 del 9 luglio 2010 che fornisce le linee di indirizzo alle direzioni provincioli al fine di uniformità di applicazione di cui alla alla disposizione di cui alla precedente legge relativamente all'applicazione della riduzione in misura non inferiore al 30% anche alle speciali commissioni dei comitati provinciali competenti o decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS,concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n.88;

Visto l'art. 3, commi 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n.241;

Visti i dati in possesso dell'Ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti - mezzadri e coloni della provincia di Como e stabilito il grado del-

la loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art.35 del D.P.R. n. 639/1970;

Considerata la necessità di ricostituzione della Commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui alle lettere *B)* ed *F)* del n.1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n.88;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Como nel settore dei coltivatori diretti - mezzadri e coloni;

Decreta:

La Commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *B)* ed *F)* del n.1 per i coltivatori diretti - mezzadri e coloni di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n.88, presso la sede dell'INPS di Como, sorà presieduta dal dott. Antonio Fiordaliso,componente del Comitato provinciale INPS di cui al decreto n. 19/2010 e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del capoverso dell'art. 44 della legge n. 88/1989 ridotti ai sensi dell'art. 7,comma 10 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78:

il direttore della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

il direttore della ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente,

il dirigente della sede provinciale INPS territorialmente competente;

e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1 Sig. rosa Lucia Spagnuolo - Coldiretti;

2. Dott. Cosimo Prototipo - Confagricoltura;

3. Dott. Enrico Ferrario - Confederazione italiana agricoltori.

La suddetta Commissione, per il Comitato INPS, ha durato di quattro anni.

Il presente decreto è ricorribile, da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Como, 25 novembre 2010

Il direttore provinciale: CAMPI

10A15125

DECRETO 3 dicembre 2010.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per gli artigiani presso l'INPS della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 46 comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 2/2010 del 10 febbraio 2010 con il quale e stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Varese per il quadriennio 2009 - 2013;

Visto il decreto n. 3/2010 del 10 febbraio 2010 con il quale sono state ricostituite le speciali commissioni per la decisione avverso i provvedimenti dell'Istituto provinciale della previdenza sociale di Varese per il quadriennio 2009 - 2013;

Vista la lettera dell'associazione artigiani della provincia di Varese del 22 novembre 2010 con la quale e stata comunicata la, designazione del sig. Luciano Gioachini in sostituzione del sig. Gianfranco Crosta, quale proprio rappresentante;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il signor Luciano Gioachini e designato componente in seno alla commissione speciale per gli artigiani, per la decisione di ricorso avverso i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Varese, in rappresentanza della associazione artigiani della Provincia di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 3 dicembre 2010

Il direttore provinciale ad interim: CAMPI

10A15107

DECRETO 3 dicembre 2010.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto il decreto direttoriale n. 17 del 14 settembre 2010 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Parma;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dal sig. Giorgio Meneguzzi componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Parma in rappresentanza dei lavoratori dipendenti pervenute in data 3 dicembre 2010 prot. n. 25723;

Vista la nota della UIL di Parma pervenuta in data 3 dicembre 2010 prot. n. 25724 con la quale veniva segnalato quale proprio rappresentante in seno al comitato stesso il sig. Ugo Fini, codice fiscale n. FNIGUO35A08G337Q, in sostituzione del sig. Giorgio Meneguzzi dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ugo Fini è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Parma in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Giorgio Meneguzzi.

Il presente decreto sarà, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 dicembre 2010

Il direttore provinciale: GIORDANO

10A15108

DECRETO 6 dicembre 2010.

Concessione del trattamento di mobilità per i dipendenti della società Japan Airlines International CO LTD. (Decreto n. 55797).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, in legge del 27 ottobre 2008, n. 166 che prevede: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo in data 20 ottobre 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Japan Airlines International CO LTD, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, ai sensi del combinato disposto delle normative sopra indicate, è stato previsto il ricorso al trattamento di mobilità, per la durata di 36 mesi, per un massimo di 31 lavoratori della società in parola che saranno collocati in mobilità gradualmente a decorrere dal 4 ottobre 2010 e sino alla data ultima del 31 gennaio 2011;

Vista l'istanza con la quale la società Japan Airlines International CO LTD, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 31 lavoratori della società in parola che saranno collocati in mobilità gradualmente a decorrere dal 4 ottobre 2010 e sino alla data ultima del 31 gennaio 2011, di cui n. 10 dipendenti presso l'unità di Roma, n. 9 dipendenti presso l'unità di Milano e n. 12 dipendenti presso l'unità di Varese;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 31 lavoratori della società Japan Airlines International CO LTD che saranno collocati in mobilità gradualmente a decorrere dal 4 ottobre 2010 e sino alla data ultima del 31 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 20 ottobre 2010, per 36 mesi, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori della società Japan Airlines International CO LTD che saranno collocati in mobilità gradualmente a decorrere dal 4 ottobre 2010 e sino alla data ultima del 31 gennaio 2011 di cui:

n.10 dipendenti presso l'unità di Roma, matricola INPS: 4954466897;

n. 9 dipendenti presso l'unità di Milano, matricola INPS:4954466897;

n.12 dipendenti presso l'unità di Varese, matricola INPS: 4954466897.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A15209

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 novembre 2010.

Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il titolo IV del citato codice della strada recante: «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;

Visto l'art. 229 del medesimo codice che rinvia a decreti dei Ministri della Repubblica il recepimento, secondo le competenze loro attribuite, di direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;

Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 237 del 24 agosto 1991;

Vista la direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 223 del 26 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante «Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 2004, n. 88 in particolare l'allegato terzo recante «Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»;

Ritenuto necessario modificare l'allegato III del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva 2009/112/CE;

Vista la nota prot. I.4.CD.2.2 dell'8 ottobre 2010 con cui il Ministero della salute ha trasmesso il documento elaborato dal gruppo tecnico di lavoro costituito presso detto Ministero con decreto dirigenziale 9 ottobre 2009 al fine di individuare criteri di valutazione dell'idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore di soggetti affetti da patologie della vista, diabete o epilessia, sulla base delle nuove norme comunitarie;

ADOTTA

il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

Art. 1.

1. È recepita la direttiva 2009/112/CE. Il rilascio e la conferma di validità della patente di guida a soggetti con patologie a carico dell'apparato visivo, diabetici o epilettici è subordinato all'accertamento dei requisiti previsti dagli allegati I, II e III, facenti parte integrante del presente decreto.

2. I punti 6, 10 e 12 dell'allegato III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO I

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

a) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1

b) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E

VISTA

1. Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di revisione ai sensi dell'art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.

Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida .

In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l'assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida .La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni.

Gruppo 1

2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purché il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.

Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare , un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un' idonea sensibilità al contrasto, in caso di insufficienza di tali due ultime funzioni la Commissione medica locale può autorizzare la guida solo alla luce diurna.

Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista.

3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del

soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilità al contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.

Nel caso in cui uno o più requisiti non sono presenti il giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista, valuta con estrema cautela se la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.

4. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non è consentito guidare per un congruo periodo di tempo,da valutare da parte di medico specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida può essere autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.

Gruppo 2

5. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una visione binoculare con un'acutezza visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio più valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve risultare ben tollerata

Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Non devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.

6. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente che presenta significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia.

A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l'idoneità alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista può consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.

ALLEGATO II

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
a) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1
b) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E

DIABETE MELLITO

Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale condizione è riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree e glinidi.

Gruppo 1

1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito è effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.

2. In caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale.
In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all'età.

3. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.

Gruppo 2

5. In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito è effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e

successive modifiche e integrazioni, operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni:

a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;

b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;

c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;

d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia;

e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.

In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all'età.

6. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.

7. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.

8. In caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come sulfaniluree o glinidi); ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del Codice della strada .

9. Per i titolari di abilitazione professionale di tipo KA e KB si applicano le norme previste per la patente di guida di veicoli di Gruppo 2.

ALLEGATO III

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
a) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1
b) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E

EPILESSIA

1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. La valutazione pertanto dovrà essere fatta con particolare attenzione da parte della Commissione medica locale.

Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra.

Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.

Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.

È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.

Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o limitazioni.

I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilirà la durata del periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.

Tutta la documentazione sanitaria dovrà restare agli atti della Commissione medica locale per almeno dieci anni.

Gruppo 1

2. La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi è obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o

assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc) .

3. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

4. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovrà essere protratto finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

5. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

6. Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi.

7. Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").

8. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").

9. Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

10. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista, di un anno senza ulteriori crisi.

Gruppo 2

11. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).

12 Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi , subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

13. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata.

14. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

15. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell'età pediatrica. In questi casi la Commissione dovrà stabilire una validità limitata che non potrà essere superiore a due anni.

Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione medica locale dovrà attentamente valutare tale rischio, stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validità della possibilità di guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.

10A15247

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 2010.

Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e relativa etichettatura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Considerato, in particolare l'art. 65, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/08, sulle finalità del prelievo di campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica, per rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica;

Considerato, inoltre, che il richiamato art. 65, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/08, dispone l'obbligatorietà delle analisi qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati nella produzione biologica;

Considerato che è opportuno prevedere che il prelievo dei campioni venga eseguito anche per valutare l'efficacia delle misure precauzionali adottate dall'operatore per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate lungo tutta la sua filiera di produzione;

Considerato che il numero di quattro aliquote per campione potrebbe nel tempo risultare eccessivo e pertanto è necessario prevedere un periodo transitorio alla fine del quale è prevista la possibilità di riesaminare il numero delle aliquote;

Considerato necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di produzione biologica;

Considerato che le procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione della regolamentazione comunitaria e nazionale saranno adottate dagli Organismi di controllo autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95;

Ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire di adeguare alle disposizioni contenute nel presente decreto la documentazione degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95;

Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 13 aprile 2010;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 7 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina l'individuazione dei requisiti minimi nelle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione del Reg. (CE) n. 834/2007, e successive modifiche, dei relativi regolamenti comunitari di applicazione e delle disposizioni nazionali.

L'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare sono contenute nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Il prelievo di campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica ha la finalità di ottemperare a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007, e successive modifiche, e dei relativi regolamenti comunitari di applicazione.

Il prelievo dei campioni si esegue altresì per valutare le misure precauzionali adottate dall'operatore, per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate lungo tutta la sua filiera di produzione, indicate nella descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività di cui all'art. 63, punto 1, lettera *c)* del Reg. (CE) n. 889/08.

Art. 3.

Gli Organismi di controllo autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95 devono recepire le disposizioni di cui al presente decreto nella propria documentazione di sistema entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli Organismi di controllo, nel rispetto del decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, possono individuare ed adottare nelle proprie procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti nell'allegato I al presente decreto.

Art. 4.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero individua le disposizioni dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione recante modalità di applicazione per la produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero valuta l'eventuale riduzione del numero delle aliquote per campione.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 ottobre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2010,

Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 400

ALLEGATO
"REQUISITI MINIMI DELLE PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO DI PRODOTTI BIOLOGICI"

1.PARTE GENERALE

1.1. Termini e definizioni
1.2. Sigle ed abbreviazioni
1.3. Fattori di criticità
1.4. Materiale e strumentazione
1.5. Fasi del processo del campionamento
- 1.5.1. Scelta e identificazione della partita
- 1.5.2. Prelievo del campione elementare e formazione del campione globale/finale ed aliquote
- 1.5.3. Etichettatura
- 1.5.4. Verbalizzazione
- 1.5.5. Conservazione e spedizione
1.6. Dimensione delle aliquote

2. PARTE SPECIALE

2.1. Campionamento di prodotti agrari in campo
- 2.1.1. Colture industriali
- 2.1.2. Colture frutticole
- 2.1.3. Colture orticole
2.2. Campionamento di terreno agrario
- 2.2.1. Epoca del campionamento
- 2.2.2. Zona di campionamento
- 2.2.3. Numero e ripartizione dei campioni
- 2.2.4. Profondità di prelevamento
- 2.2.5. Esecuzione del prelevamento elementare
- 2.2.6. Formazione del campione globale
2.3. Campionamento di acque di risaia
2.4. Campionamento di prodotti in aziende di allevamento
- 2.4.1. Latte
- 2.4.2. Uova
- 2.4.3 Campionamento di prodotti in aziende apistiche
2.5. Campionamento di prodotti in magazzino, nei laboratori di produzione e nei punti di distribuzione
- 2.5.1. Campionamento di prodotti in magazzino
- 2.5.2. Campionamento di prodotti in lavorazione
- 2.5.3. Numero di campioni elementari da prelevare
2.6. Campionamento per la ricerca di organismi geneticamente modificati in granaglie, derrate e mangimi
2.7. Campionamento per la ricerca di organismi geneticamente modificati mediante prelievo in campo

3. TABELLA

1. PARTE GENERALE

1.1. Termini e definizioni

ALIQUOTA	Quota parte del campione finale
CAMPIONE	gruppo di elementi prelevati da una popolazione presunta uniforme (appezzamento o partita), allo scopo di raccogliere informazioni sulla popolazione stessa
CAMPIONE ELEMENTARE	quantità di elementi prelevata da un singolo punto dell'appezzamento o partita
CAMPIONE GLOBALE	insieme dei campioni elementari prelevati da uno stesso appezzamento o partita
CAMPIONE FINALE	parte rappresentativa del campione globale ottenuta mediante opportuno rimescolamento e riduzione di quest'ultimo. Il campione finale è costituito da quattro 4 aliquote regolarmente sigillate e cartellinate delle quali: una è lasciata presso l'operatore, una è destinata quanto prima al laboratorio di prova, mentre le altre due conservate, per eventuali prove di confronto e/o di revisione presso l'OdC o il laboratorio di prova prescelto.
CAMPIONAMENTO	prelievo di un campione dell'oggetto di valutazione della conformità secondo una determinata procedura
PARTITA DA CAMPIONARE	quantità identificabile di prodotti aventi caratteristiche che si presumono uniformi
UNITA'	la più piccola porzione distinta di una partita che può essere prelevata per costituire la totalità o parte di un campione elementare. A seconda dei prodotti le unità sono così definite: - ortofrutticoli freschi: ogni frutto intero, ogni verdura o grappolo naturale degli stessi (ad esempio uva) forma una unità, tranne nel caso di frutta e verdura di piccole dimensioni. La frutta fresca e le verdure non devono essere tagliate o spezzate per costituire le unità; - prodotti imballati: l'imballaggio più piccolo deve essere considerato l'unità. Se gli imballaggi più piccoli sono ancora molto grandi, devono essere sottoposti a campionamento come i prodotti sfusi. Se gli imballaggi più piccoli sono molto piccoli, un'unità può essere costituita da un insieme di piccoli imballaggi
LOTTO	si intende un quantitativo di unità di prodotto, coltivato, fabbricato o confezionato in circostanze praticamente identiche e che, si presume, abbia caratteristiche uniformi
LABORATORIO DI PROVA	organizzazione accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 alla quale inviare i campioni per l'esecuzione delle prove
PROVA	operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto secondo determinate procedure
ISPETTORE	personale dell'OdC che ha le competenze per effettuare una verifica ispettiva ed è incaricato dell'esecuzione del campionamento
OGM	organismo geneticamente modificato, destinato o meno all'alimentazione umana o degli animali, così come definito, rispettivamente, ai punti 5),8) e 9) dell'art. 2 "Definizioni" del Regolamento (CE) N. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
CONTENENTE O DERIVATO DA OGM	un alimento, un mangime o un prodotto così come definito, rispettivamente, ai punti 6),7) e 10) dell'art. 2 "Definizioni" del Regolamento (CE) N. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

1.2. Sigle ed abbreviazioni

OdC	Organismo di Controllo
OGM	Organismo Geneticamente Modificato o prodotto contenente o derivato da Organismo Geneticamente Modificato

1.3. Fattori di criticità

Il campionamento rappresenta, sull'intero processo del controllo analitico, un momento di elevata criticità, in quanto:

a) condiziona i risultati di tutte le operazioni successive;
b) incide in misura notevole sull'attendibilità totale del risultato dell'analisi,
c) può essere fonte di contestazioni dei risultati analitici qualora il campionamento non sia correttamente eseguito ed i campioni non siano stati correttamente identificati, sigillati, spediti e conservati.

L'osservanza delle corrette modalità di campionamento è finalizzata a ridurre i fattori di criticità; a tal proposito si identificano le seguenti cause che possono determinare una mancata rappresentatività del campione rispetto alla partita/lotto dalla quale è stato prelevato, che sono dovute principalmente:

◊ alla disomogeneità ed alle caratteristiche chimico-fisiche della massa;
◊ alla possibilità di inquinamenti e contaminazioni nel corso del campionamento;
◊ alla possibilità di modificazione o alterazione di alcuni parametri analitici del campione durante il prelievo, il trasporto o la conservazione del medesimo.

Per tali motivi il campionamento deve essere eseguito con la massima accuratezza dagli ispettori che devono:

- eseguire il campionamento secondo modalità definite nelle istruzioni operative dell'OdC elaborate nel rispetto dei requisiti minimi contenuti nel presente documento;
- porre attenzione nella identificazione della partita/lotto oggetto di campionamento (evitando di mescolare e confondere lotti diversi);
- utilizzare strumentazione adatta allo scopo e perfettamente pulita;
- tenere presente le determinazioni analitiche che devono essere effettuate e gli eventuali suggerimenti da fornire al laboratorio di prova al quale il campione è destinato;
- adottare modalità di conservazione che garantiscano l'adeguata integrità del campione.

La consegna del campione al laboratorio di analisi deve essere eseguita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 72 ore, salvo giustificati e documentati motivi verificabili in fase di vigilanza.

1.4. Materiale e strumentazione

La strumentazione utilizzata per il prelievo, trasporto e conservazione del campione deve essere realizzata con materiali chimicamente inerti, tali da non contaminare i prodotti campionati. In particolare gli strumenti che entrano in contatto con il prodotto campionato devono essere ergonomici, facilmente pulibili, nonché resistenti alle sollecitazioni conseguenti all'uso.
Gli strumenti ed il materiale di cui l'ispettore dovrà essere dotato al momento del prelievo sono ad esempio:

- guanti di lattice monouso per la manipolazione delle sostanze da campionare;
- sacchetti di plastica da congelatore, capacità 4 litri;
- contenitori in vetro o altro materiale idoneo per sostanze liquide (es. latte);
- contenitori alveolari per le uova;
- materiale per sigillare e identificare i campioni (es. spago fino per la chiusura dei sacchetti; piombini o altro materiale idoneo per sigillare i campioni; cartellini per etichettare i campioni);
- taglierino o coltello da innesto per il prelevamento di parti verdi;
- sonde o trivella, vanga per il prelievo di terreno;
- secchio di plastica oppure sacchi di plastica tipo rifiuti per la raccolta del campione in campo;
- telo di plastica dimensioni 3 metri x 2 metri, quale base per la formazione del campione finale e delle relative aliquote;
- contenitori termici per il trasporto dei campioni.
- sacchetti autosigillanti

Ogni operazione di raccolta, manipolazione, divisione, taglio, omogeneizzazione, formazione del campione finale ed aliquote, ecc., deve essere effettuata con strumenti monouso o, in alternativa, perfettamente puliti in maniera idonea prima dell'uso. Le predette operazioni devono avvenire sopra un telo di plastica pulito che eviti al materiale di venire inquinato con sostanze che possono portare contaminazioni ambientali indirette.

1.5. Fasi del processo del campionamento

Il processo di campionamento segue le fasi di seguito schematizzate:

1.5.1. Scelta e identificazione della partita

La scelta della partita da cui prelevare i campioni elementari non deve essere casuale ma deve avvenire sulla base di un'analisi del rischio connessa alla finalità del campionamento stesso, quindi alla successiva esecuzione della prova di laboratorio.
Della partita da campionare è necessario individuarne l'entità (peso, volume, numero di confezioni, ecc), controllarne l'appartenenza allo stesso lotto, verificarne le condizioni di omogeneità della massa. Qualora il lotto non risulti omogeneo si procede, se possibile, al rimescolamento e all'omogeneizzazione della massa. In via alternativa è necessario adottare le modalità di prelevamento più opportune per i prodotti non omogenei oppure, e sempre se possibile, ridurre la partita in lotti più piccoli e omogenei.
Nel caso che il prelievo venga effettuato sul campo (per prodotti, parti vegetali e terreno) deve essere assicurata la omogeneità dell'appezzamento/lotto/matrice/etc..considerato. Se la stessa coltura insiste su terreni che presentano aspetti diversi (giacitura, drenaggio, ecc.), i singoli appezzamenti vanno campionati separatamente.

1.5.2. Prelievo del campione elementare e formazione del campione globale/finale ed aliquote

La modalità di campionamento è strettamente legata al luogo (in magazzino, in fase di produzione, in campo) e al tipo di campione da prelevare (terreno agrario, prodotti di origine vegetale o animale, ecc). In relazione a ciò si ritiene opportuno rimandare alla parte speciale, specificando per categoria di campione, le più corrette modalità di campionamento.
Se il campione globale relativo ad una partita di prodotto sfuso risultasse troppo grande, il campione finale dovrà essere ricavato suddividendolo in quarti e scartandone i due di questi diametralmente opposti, mescolando e dividendo il quantitativo rimasto, sino al raggiungimento della quantità richiesta.
Nel caso si prelevi un campione di prodotto confezionato ogni aliquota può essere costituita da una o più confezioni.
I campioni elementari devono essere, se possibile, combinati e ben mescolati per formare il campione globale.
Se non è possibile mescolare i campioni elementari per formare il campione globale, può essere applicato il seguente metodo alternativo: in caso di rischi di danneggiamento delle unità (con possibili conseguenze sui residui) per effetto del processo di miscelazione o di suddivisione del campione globale, o in presenza di grosse unità, che non si prestano a miscelazione per ottenere una distribuzione più uniforme dei residui, le unità, identiche tra loro, devono essere ripartite in modo casuale al momento del prelievo dei campioni elementari.

Nel corso del campionamento e della preparazione dei campioni, devono essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare ogni modifica che possa influire sul contenuto degli analiti ricercati e compromettere la validità delle determinazioni o la rappresentatività dei campioni.
I singoli campioni devono essere posti in contenitori appropriati e, se necessario in base alla natura del prodotto da ricercare, devono essere immediatamente congelati o refrigerati,.
Per quanto possibile, le aliquote che compongono il campione finale devono essere gestite in modo da garantirne l'anonimato (rimozione delle etichette dagli imballaggi nel caso di campionamento di unità di vendita al consumatore finale).

1.5.3. Etichettatura

Ogni recipiente contenente l'aliquota del campione globale deve essere sigillato in maniera da evitare contraffazioni al medesimo e dotato di etichetta che consenta di collegare il campione al verbale di campionamento.

1.5.4. Verbalizzazione

Le operazioni effettuate ai fini del campionamento di materiale da sottoporre ai controlli di cui al presente documento devono essere puntualmente riportate in un verbale di campionamento secondo gli schemi stabiliti dagli OdC.
È tuttavia indispensabile che l'ispettore registri in tale documento almeno:

1. la data e il luogo del campionamento;
2. l'ispettore che ha effettuato il campionamento;
3. indicazioni relative all'azienda da cui è stato prelevato il prodotto;
4. la tipologia di prodotto e l'origine della partita;
5. il proprietario o produttore qualora il campionamento sia effettuato in fase di commercializzazione;
6. se identificabili inequivocabilmente, il fornitore e/o il trasportatore della partita;
7. ogni ulteriore indicazione utile ad individuare e descrivere la zona di prelievo, lo stato di conservazione, il lotto di appartenenza, la data di produzione, le modalità di confezionamento, nonché eventuali sospetti dell'Ispettore.

Tale documento deve essere redatto in duplice copia, una per l'OdC e una per l'operatore controllato. Se i documenti di campionamento sono redatti in forma computerizzata, è necessario distribuirli agli stessi destinatari.
Il verbale di campionamento deve essere controfirmato dal titolare dell'azienda.

1.5.5. Conservazione e spedizione

Una volta sigillati ed etichettati, i campioni devono essere, a seconda della loro natura, stabilità del residuo e tipo di ricerca da effettuare, spediti al laboratorio di prova nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 72 ore dal loro prelevamento. In questo lasso di tempo, ma solo con giustificati e documentati motivi verificabili in fase di vigilanza, i campioni possono essere custoditi e conservati in maniera idonea tale da garantirne il preservamento dei requisiti originali. È importante che la predisposizione dei campioni per la spedizione sia eseguita in modo che gli stessi arrivino a destinazione senza subire alterazioni nel più breve tempo possibile dopo il prelevamento.

Quando è necessario congelare i campioni è utile usare, per garantire il mantenimento di temperature idonee per tutta la durata della spedizione, contenitori di polistirolo espanso e ghiaccio secco.
L'OdC provvederà alla corretta conservazione delle aliquote che non sono state avviate al laboratorio di prova.
Al fine di garantire le informazioni minime necessarie da fornire al laboratorio di prova, nel rispetto dell'anonimato dell'operatore, l'aliquota destinata al laboratorio stesso deve essere accompagnata da apposito documento riportante: matrice, data di campionamento e di consegna, prova richiesta, codice identificativo di collegamento al verbale di prelievo.

1.5.6. Dimensione delle aliquota

La quantità che costituisce il campione finale sarà uguale alla sommatoria delle aliquote che lo compongono.
La dimensione di ogni singola aliquota dipende dal tipo di prodotto oggetto di indagine analitica e dovrà essere non inferiore a quanto indicato nella TABELLA.

2. PARTE SPECIALE

2.1. Campionamento di prodotti agrari in campo

Il prelievo può essere effettuato durante ogni fase dello sviluppo vegetativo delle relative colture. Le parti vegetali da prelevare possono essere:

- foglie, culmi, spighe, baccelli, infruttescenze per le colture industriali;
- foglie e parti eduli per ortaggi e fruttiferi.

L'ispettore, individuato l'appezzamento, elimina dal proprio ambito di prelievo le aree di confine se utilizzate come fasce di rispetto per la protezione dall'eventuale effetto di deriva da fonti d'inquinamento ambientale.
I campioni devono essere prelevati in un'area rappresentativa dell'appezzamento: si devono individuare più punti di prelievo distribuiti sulla sua superficie seguendo per la scelta di queste metodologie uniformi e statisticamente rappresentative (per esempio campionamento a croce, metodo del quadrato latino, metodo del blocco randomizzato, ecc.). Il numero dei punti di prelievo dei campioni elementari deve essere stimato in base alla superficie dell'appezzamento da campionare e dalla sua forma geometrica.

Superficie in mq	Numero minimo di punti di prelievo
• inferiore a 2000 mq	1
• da 2001 a 5000 mq	3
• da 5001 a 10000 mq	5
• ogni 5000 mq in più	1 in più

Nel caso di fruttiferi, il numero può essere individuato dal numero delle piante che lo compongono:

Numero delle piante	Numero minimo di punti di prelievo
• meno di 50 piante	1
• da 50 a 300 piante	3
• da 301 a 600 piante	5
• ogni 300 piante in più	1 in più

Per valutare situazioni specifiche potranno essere effettuati prelievi anche in porzioni non omogenee della zona da controllare (file esterne, vicinanze a manufatti, prossimità di fossi, vicinanza di appezzamenti con altre colture soggette a trattamenti, che possano aver contaminato la coltura da controllare).
Ciascuna partita in esame (intesa come appezzamento investito ad una coltura e con caratteristiche omogenee) deve essere sottoposta a campionamento separato. Se la stessa coltura insiste su terreni che presentano aspetti diversi (giacitura, drenaggio, ecc.) i singoli appezzamenti devono essere campionati separatamente.
La dimensione di ogni singola aliquota dipende dal tipo di prodotto oggetto di indagine analitica e dovrà essere non inferiore a quanto indicato nella TABELLA.

2.1.1. Colture industriali

Tagliare la pianta a non meno di 10 cm dal terreno ed evitare la contaminazione da parte del terreno, quindi separare il materiale da campionare (spighe, foglie, culmi, baccelli, ecc.). Se il prelievo è effettuato durante la raccolta, prelevare dalla macchina più frazioni in momenti diversi.

2.1.2. Colture frutticole

La raccolta dei frutti deve avvenire dalla chioma esterna: nella parte bassa, per accertamento di eventuale trattamento alla pianta e nella parte alta per accertamento di eventuali fenomeni di deriva.

2.1.3. Colture orticole

Per le colture sotterranee, una volta estratto l'ortaggio dal terreno, deve essere tolta tutta la terra senza fare uso di acqua. Quando le foglie sono utilizzate come alimento è necessario che esse siano campionate separatamente.
Per le colture aeree, le parti prelevate devono essere solo quelle nei punti più esposti ad un eventuale trattamento e non quelle coperte dal fogliame. Deve sempre essere eliminata la terra.

2.2. Campionamento di terreno agrario

2.2.1. Epoca del campionamento

I momenti di effettuazione del campionamento dipendono generalmente dal tipo di coltura:

a) per i terreni interessati da coltura di graminacee (grano, mais, orzo, segale, avena ecc.), erbe da foraggio (trifoglio, erba medica ecc.) e piante per semi oleosi (soia, ravizzone, sesamo, girasole, arachidi ecc.):
- in presemina e durante tutte le fasi di sviluppo della coltura

b) per i terreni interessati da coltura di ortaggi:
- in presemina o prima della messa a dimora delle piantine
- in pre-semina, in pre-trapianto e durante tutte le fasi di sviluppo della coltura

c) per i terreni che sono interessati da fruttiferi:
- durante tutte le fasi di sviluppo della coltura

2.2.2. Zona di campionamento

a) Per tutte le colture tranne quelle risicole è necessario individuare la zona di campionamento, delimitando una zona che abbia in comune:
- colore e aspetto fisico
- ordinamento colturale
- vegetazione coltivata e spontanea.

Il campionamento va condotto in tutta la superficie pedologica delimitata; esso va, comunque, effettuato anche nel caso in cui la zona delimitata risulti di superficie ridotta. Indirizzare eventualmente il campionamento nell'ambito delle zone delimitate, nelle aree dove risulti più manifesta l'assenza di vegetazione spontanea o si riscontrino altri indizi che possano far presumere l'utilizzo di diserbanti e geodisinfestanti.

b) Per le colture risicole, quando la risaia è articolata in più camere di coltivazione, la zona di campionamento va scelta nella camera più a valle rispetto allo scorrimento dell'acqua, in una fascia di circa 10 m di lunghezza in prossimità del canale di deflusso delle acque.

2.2.3. Numero e ripartizione dei campioni

a) Per tutte le colture, tranne le risicole, è necessario scegliere i punti di prelievo sull'area interessata al campionamento lungo un percorso tracciato su di esso, formando delle linee immaginarie a forma di X o di W. Prelevare lungo tali percorsi da 5 a 15 campioni elementari per ettaro in base all'estensione della zona da sottoporre ad indagine; per superfici inferiori ad un ettaro prelevare 5 campioni elementari.

b) Per le colture risicole, scegliere 5 punti nella zona di campionamento per ogni camera di coltivazione.

2.2.4. Profondità di prelevamento

a) Nei terreni arativi, o comunque soggetti a rovesciamenti o rimescolamenti, prelevare il campione a diverse profondità, fino a quella di massima lavorazione.

b) Nei frutteti prelevare il campione nelle aree meno o per nulla inerbite, alla profondità da 20 a 40 cm.

c) Nelle colture risicole, sia in asciutto che in terreno sommerso, prelevare alla profondità di 30 cm.

2.2.5. Esecuzione del prelevamento elementare

a) In tutte le colture non risicole:

- una volta individuato il sito di campionamento eliminare, se necessario, la vegetazione che copre il suolo;
- introdurre verticalmente la sonda o trivella fino alla profondità voluta ed estrarre il campione elementare di terreno;
- nel caso di terreni sabbiosi o polverulenti la sonda può essere introdotta nel suolo diagonalmente, ponendo attenzione alla profondità scelta;
- nel caso di terreni molto compatti o con elevata presenza di scheletro, che non permettono l'uso della sonda, scavare con la vanga una piccola buca a pareti verticali fino alla profondità prescelta. Prelevare quindi

una fetta verticale che interessi tutto lo strato, mantenendo costante la frazione di terreno proveniente dalle diverse profondità.

b) Per le colture risicole:
- Quando si opera su terreno sommerso, porre all'estremità della sonda un film paraffinico, al fine di impedire la raccolta dell'acqua sopra lo strato di terreno.
- introdurre verticalmente la sonda fino alla profondità voluta ed estrarre il campione elementare di terreno.

2.2.6. Formazione del campione globale

a) Per tutte le colture tranne le risicole:
- inserire i diversi campioni elementari, man mano che vengono prelevati, nel secchio; rovesciare il secchio su una superficie solida coperta da un telone; mescolare il terreno ed omogeneizzarlo accuratamente;
- se il campione deve essere ridotto, dal terreno omogeneizzato al punto a) prelevare casualmente una decina di campioni di circa 50 g ognuno, distribuiti su tutta la superficie e che interessino tutto lo spessore del campione globale; unire questi prelevamenti per costituire uno o più campioni finali, del peso di circa 500 g ognuno.

b) Per le colture risicole:
- il cilindro di terreno prelevato viene suddiviso in tre segmenti di profondità da 0 a 10 cm; da 10 cm a 20 cm; da 20 cm a 30 cm;
- i segmenti di analoga profondità vengono riuniti costituendo tre campioni globali (superficiale, medio, profondo).

Per la dimensione del campione si deve fare riferimento alla tabella del punto *1.10 Dimensione del campione per il laboratorio.*

2.3. Campionamento di acque di risaia

Il prelievo dell'acqua viene effettuato con appositi contenitori in vetro, sia sull'acqua immessa nella risaia, sia nelle camere di coltivazione.
Le epoche del campionamento sono le stesse di quelle di effettuazione del campionamento del terreno. Il prelievo dei campioni di acqua deve precedere quelle del campionamento del terreno. I campioni di acqua, se l'analisi non è condotta nei tempi brevi, vanno congelati e conservati a –20C°.

2.4. Campionamento di prodotti in aziende di allevamento

Le presenti istruzioni si applicano ai seguenti prodotti di origine animale ottenuti con metodo biologico.

2.4.1. Latte

Il prelievo deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- prima del campionamento, il latte deve essere mescolato manualmente o meccanicamente;
- il campione deve essere prelevato subito dopo il mescolamento, quando il latte è ancora in movimento;
- i recipienti usati per i campioni non devono essere completamente pieni;

Il campionamento manuale può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- campionamento dal secchio o dal bidone;
- campionamento da cisterne o vasche di refrigerazione del latte presso la stalla;
- campionamento dal recipiente di misura;
- campionamento di una partita contenuta in più serbatoi;
- campionamento da grandi recipienti, serbatoi di stoccaggio, autocisterne e vagoni cisterne.

I campioni di latte crudo devono esser trasportati e conservati ad una temperatura compresa tra 0 e 4 C°. Il tempo che intercorre tra campionamento e la prova di laboratorio non deve superare le 36 ore.

2.4.2. Uova

Ogni aliquota del campione deve essere costituita dallo stesso numero di uova, a seconda della tipologia di analisi, come segue:

Numero di uova	Tipologia di verifica
Da un minimo di 2 uova a un massimo di 6 per unità produttiva, intesa come parte dell'azienda avicola con le stesse modalità di allevamento della galline (ad es. capannone), e magazzino di raccolta se presente.	coloranti di sintesi e altre finalità di verifica
12 uova per unità produttiva intesa come sopra e magazzino di raccolta se presente.	presenza di coccidiostatici

In caso di normali condizioni la temperatura e i tempi di trasporto non influiscono sul risultato per le tipologie di verifica indicate.

2.4.3. Campionamento di prodotti in aziende apistiche

Il campionamento può riguardare miele, cera in favo da nido, nonché cera fusa in pani.

a) Miele/cera in pani: si rimanda alle indicazioni previste per prodotti in magazzino.

b) Per le modalità di campionamento del favo da nido, si precisa che questo deve essere effettuato scegliendo tre favi scuri (più vecchi) in posizione diversa nell'arnia (es. il secondo, il centrale ed il penultimo). Il prelievo consiste in un carotaggio effettuato utilizzando un coltellino pulito. Il carotaggio deve essere effettuato seguendo un'immaginaria linea diagonale che partendo da un angolo alto di un favo esterno, si sviluppi verso l'angolo opposto dell'altro favo esterno, passando per il centro del favo centrale. Il carotaggio deve essere fatto avendo cura di escludere presenza di covata e scorte di miele. Il prelievo deve prevedere almeno cinque campioni elementari prelevati da altrettanti alveari diversi per ciascun apiario. I campioni così prelevati, devono essere prima riuniti e miscelati, e quindi divisi nelle aliquote previste. Il quantitativo minimo di cera utile per l'analisi (intesa senza miele) deve essere di almeno 100g per aliquota. I periodi indicati per effettuare il prelevamento campioni sono orientativamente marzo e novembre (dopo e prima dell'invernamento). In caso di operatori con un numero di apiari elevato, deve essere effettuato comunque un numero minimo di cinque campioni globali per azienda (uno per ogni 50-100 apiari). I cinque campioni globali devono essere riuniti in un unico campione finale, da suddividersi in quattro aliquote.

2.5. Campionamento di prodotti in magazzino, nei laboratori di produzione e nei punti di distribuzione

In questo capitolo sono trattati i campionamenti di prodotti agroalimentari e di mezzi tecnici (es. mangimi) presenti nei magazzini degli operatori controllati siano essi produttori in aziende agricole che preparatori; nonché nei luoghi adibiti alla distribuzione e vendita all'ingrosso/dettaglio.

2.5.1. Campionamento di prodotti in magazzino

In caso di accertamenti da eseguirsi in post-raccolta o su derrate alimentari immagazzinate, i campionamenti devono essere effettuati, per ottenere un campione significativo, rispettando le modalità più adeguate, a seconda delle condizioni proprie di stoccaggio. Tra l'altro, è da tenere presente che i residui dei fitofarmaci di solito sono in concentrazione maggiore nella frazione più polverulenta.
Le modalità di prelievo variano in funzione dell'omogeneità del materiale da campionare e del contenitore in cui si trova.

Valgono le seguenti indicazioni:

a)*Sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico recipiente:* si preleva una quantità rappresentativa della massa, dalla quale si ricava il campione per l'analisi;

b)*Sostanze o prodotti omogenei contenuti in più recipienti:* si prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi.

c)*Sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati alla rinfusa:* si prelevano quantità parziali nella parte superiore, centrale e inferiore della massa; l'insieme delle quantità parziali rappresentative della partita, vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi.

d)*Sostanze o prodotti non omogenei contenuti in più recipienti:* si prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali prelevate vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi.

e)*Sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse*: quando la natura di tale sostanza o prodotto, e il tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'apertura si prelevano a caso, da un numero di confezioni rappresentative della partita, aliquote di sostanza o prodotto dalle quali, riunite e mescolate, si ricava il campione per l'analisi; quando l'apertura non è possibile, si preleva a caso, dalla partita, un numero rappresentativo di confezioni per formare il campione per l'analisi.

f) *latte in confezioni originali chiuse destinate alla vendita al dettaglio*: si prelevano quattro confezioni, indipendentemente dal loro volume.

Qualora si prelevino prodotti o mezzi tecnici da agricoltura biologica, di provenienza esterna all'azienda che non abbiano subito alcuna manipolazione da parte dell'operatore, tale fatto deve essere riportato sul verbale prelievo campioni. Devono inoltre essere verbalizzate le osservazioni e le condizioni che lo comprovano (es. confezione ancora sigillata, ecc.) e se possibile, il nome dell'OdC che ha certificato il prodotto.
La dimensione di ogni singola aliquota dipende dal tipo di prodotto oggetto di indagine analitica e dovrà essere non inferiore a quanto indicato nella TABELLA.

2.5.2. Campionamento di prodotti in lavorazione

Devono essere raccolti campioni omogenei di dimensioni sufficienti a rappresentare il funzionamento dell'impianto di lavorazione.

La tecnica di campionamento, per essere adeguata, deve tenere presenti i seguenti punti:

- individuare le fasi di lavorazione più idonee,
- lasciar funzionare l'impianto per qualche tempo prima di iniziare a raccogliere i campioni,
- per ogni fase in cui si decida di indagare, raccogliere i campioni (replicati) ad intervalli frequenti e regolari,
- contrassegnare i campioni indicando la fase di lavorazione ed il tempo di campionamento;
- i campioni raccolti devono essere sempre mantenuti separati.

Qualora esistano azioni preventive che prevedano deviazioni di flusso, l'ispettore può eseguire il prelievo solo sul prodotto in uscita immediatamente dopo il passaggio della testa destinata al declassamento. Lo stesso dicasi per il caso di deviazioni di flusso a carico della coda della produzione, con prelievo dell'ultimo prodotto in uscita prima della coda destinata al declassamento.
I campioni elementari devono essere prima riuniti e miscelati, eventualmente ridotti, e quindi divisi nelle aliquote previste.
La dimensione di ogni singola aliquota dipende dal tipo di prodotto oggetto di indagine analitica e dovrà essere non inferiore a quanto indicato nella TABELLA.

2.5.3. Numero di campioni elementari da prelevare

Il minimo dei campioni elementari (cioè dei campioni prelevati da un singolo punto della partita) è il seguente:

Peso della partita da campionare, in kg	Numero minimo di campioni elementari da prelevare
≤ 50	3
> 50 < 500	5
> 500	10

Nel caso di prodotti congelati, o quando il peso della partita da campionare non può essere valutato con sufficiente esattezza, il numero dei campioni elementari da prelevare può essere determinato nel modo seguente:

Numero di imballaggi o di unità nella partita da campionare	Numero minimo di imballaggio di unità da prelevare
≤ 25	1
26 – 100	5
> 100	10

Tali campioni elementari poi vengono riuniti insieme costituendo il campione globale che, reso omogeneo ed eventualmente ridotto, viene suddiviso in aliquote. La dimensione di ogni singola aliquota dipende dal tipo di prodotto oggetto di indagine analitica e dovrà essere non inferiore a quanto indicato nella TABELLA.

2.6. Campionamento per la ricerca di OGM in granaglie, derrate e mangimi.

I campioni elementari dovrebbero essere prelevati in specifici punti di campionamento distribuiti uniformemente su tutto il volume del lotto.
Al fine di ottenere campioni elementari il più possibile rappresentativi dell'intera massa, è utile procedere al campionamento previa movimentazione del silos (o altro contenitore di stoccaggio) e scarico della quantità con una frequenza che permetta l'opportuna miscelazione della massa totale.

Il numero di campioni elementari o di punti di campionamento è definito in base alle dimensioni del lotto dalla seguente tabella:

Dimensioni del lotto (tonnellate)	Dimensioni del campione globale (kg)	Numero di campioni elementari
≤ 50	5	10
100	10	20
250	25	50
≥ 500	50	100

Per partite/lotti da 50 a 500 tonnellate, le dimensioni del campione globale dovrebbero corrispondere allo 0,01 % delle dimensioni totali del lotto.
Per partite/lotti inferiori a 50 tonnellate, il campione globale dovrebbe essere di 5 chilogrammi.
Per partite/lotti di oltre 500 tonnellate, il campione globale dovrebbe essere di 50 chilogrammi.

2.7 Campionamento per la ricerca di OGM mediante prelievo in campo

La presenza in campo di piante transgeniche può essere verificata mediante l'analisi del DNA utilizzando una procedura simile, nei principi, con quelle previste per la ricerca di seme transgenico. Ciò vale, in particolare, per l'ampiezza del campione finale che non deve essere inferiore per numero di individui al campione di analisi, inteso in analogia con quanto definito dal Decreto ministeriale 22 dicembre 1992 "Metodi Ufficiali per l'analisi delle sementi". Sempre in analogia con quanto previsto per le sementi, il campione di analisi sarà costituito da almeno 3000 piante o da espianti prelevati da almeno 3000 individui. Anche se nelle fasi iniziali della coltura è possibile prelevare piante intere, per limitare la massa vegetale da asportare, contenere i danni alla coltura e consentire eventuali successivi prelievi o trattamenti, è preferibile raccogliere da ciascuna pianta una porzione di lembo fogliare (≥1 cm^2 di foglia giovane, in posizione equivalente su ciascuna pianta). Nella supposizione che le eventuali piante transgeniche siano distribuite nell'intero appezzamento, la raccolta del campione deve interessare tutta la superficie colturale. Ad esempio, con un campo di mais dell'ampiezza di un ettaro dove si prevede la presenza di oltre 60.000 piante, il prelievo può essere fatto su una pianta ogni 20. Alternativamente, i prelievi possono essere fatti su tutte le piante entro aree prefissate in varie posizioni all'interno dell'appezzamento (per esempio, 10 aree con almeno 300 piante ciascuna). Il materiale vegetale prelevato va posto in sacchetti di plastica o in contenitori (provette, flaconi ecc.) opportunamente identificati, i quali vanno collocati in recipienti refrigerati e trasferiti al più presto in laboratorio, dove possono essere surgelati in attesa dell'analisi.

3. TABELLA

Tipologia del campione	U.M.	Dimensione minima di ciascuna aliquota
Cereali da granella		
Mais (chicchi e pannocchia)	g	
Chicchi di piccole dimensioni (grano, orzo, riso, segale, avena ecc.)	g	1000
Semi oleosi		
Arachidi, cotone, girasole, sesamo, ravizzone, soia	g	500
Foraggio e Paglia		
Erba e foraggio a foglie piccole (trifoglio, graminacee varie)	g	500
Foraggio a foglie larghe (erba medica, cime di barbabietola ecc.)	g	1000
Paglia (tutti i cereali ad eccezione del mais)	g	500
Mais da foraggio (piante verdi a vari stadi di crescita) e mais essiccato (parti seccate delle piante che rimangono dopo il raccolto)	g	500
Altri vegetali utilizzati per l'alimentazione del bestiame	g	1000
Frutti		
con peso unitario fino a 25g	g	1000
con peso unitario da 25g a 250g	g	1000 (almeno 10 unità)
con peso unitario maggiore di 250g	g	2500 (almeno 5 unità)
Ortaggi a radice, a tubero e a bulbo		
Bulbi di grosse dimensioni	g	2000
Radici, bulbi e tuberi di medie dimensioni	g	1000
Bulbi di piccole dimensioni	g	500
Ortaggi con foglia, con stelo, con frutti		
Ortaggi a foglia o a stelo, di medie o grosse dimensioni	g	1000
Ortaggi a foglia o a stelo, di piccole dimensioni	g	250
Ortaggi con frutto, di grosse dimensioni	g	5000 (almeno 5 unità)
Ortaggi con frutto di medie dimensioni	g	1000
Ortaggi con frutto di piccole dimensioni	g	1000
Ortaggi con baccello	g	1000
Funghi		
grandi dimensioni	g	1000
piccole dimensioni	g	500
Materiale vegetale vario		
Foglie, fiori, frutticini, culmi, spighe e baccelli immaturi, ecc	g	250
Trasformati vegetali		
Te, camomilla	g	100
Spezie essiccate	g	50
Prodotti ad elevato valore di mercato	g	10
Trasformati animali		
Yogurt	g	250
Cera	g	100
Favo da nido	g	100
Mangimi		
Mangime composto	g	1000
Mangime semplice (materia prima)	g	1000
Deiezioni zootecniche		
Letame, liquami, ecc.	g	500
Pollina	g	500
Terreno e acqua		
Terreno	g	500

Tipologia del campione	U.M.	Dimensione minima di ciascuna aliquota
Acqua di Risaia	l	1000
Alimenti vari		
Aceti (v. DM 12 marzo 1986)	l	0,5
Bevande analcoliche	l	0,5
Acquaviti	l	0,3
Alcool etilico	l	1,0
Aperitivi a base di vino	l	0,4
Birra	l	0,4
Burro	g	200
Cacao	g	100
Caffè ed estratti di caffè e surrogati	g	100
Caramelle, confetti e chewing-gum	g	100
Carne fresca	g	200
Carni conservate – insaccati (previa miscelazione e macinazione)	g	200
Caseine e caseinati (v. DM 24 febbraio 1988, n° 149)	g	200
Cioccolatini farciti e/o ripieni	g	300
Cioccolato	g	100
Conserve di origine vegetale	g	200
Conserve e semiconserve di origine animale	g	200
Crema di latte o panna	g	100
Crema per pasticceria e budini	g	100
Estratti alimentari e prodotti affini	g	100
Farine (da più confezioni con sonda dal basso, centro e in superficie)*	g	500
Formaggi, compresi i formaggi trasformati (unità intere o unità prelevate mediante campionatore)* Unità > 300g	g	500
Formaggi, compresi i formaggi trasformati (unità intere o unità prelevate mediante campionatore)* Unità < 300 g	g	300
Frutta e ortaggi surgelati	g	100
Frutta e vegetali secchi	g	200
Gelati	g	200
Grassi emulsionati per panificazione	g	200
Grassi idrogenati	g	200
Latte liquido, polvere, evaporato e condensato (v. DM salute 23 luglio 2003)	l	0,5
Liquori	l	0,3
Margarina	g	200
Marmellata, confettura, mostarda, gelatina di frutta	g	200
Miele	g	100
Olio (di oliva o di semi)	g	200
Ovoprodotti liquidi, congelati o liofilizzati	g	500
Pane (per l'umidità i campioni vanno fatti nei locali vendita)	g	200
Pane speciale	g	400
Paste alimentari	g	200
Paste alimentari speciali	g	300
Prodotti dolciari	g	200
Prodotti da forno diversi dal pane	g	200
Sciroppi	g	200
Strutto	g	200
Succhi e nettari di frutta	g	200
Uova di gallina		vedi paragrafo 2.4.2
Uova di oche o anatre		6
Uova di quaglia o similari		24

Tipologia del campione	U.M.	Dimensione minima di ciascuna aliquota
Vini (v. DM 12 marzo 1986)	l	1
Zucchero	g	100
Additivi	g	≥ 50
Coloranti	g	≥ 50

*per i formaggi a base tonda devono essere campionati praticando due tagli a raggio a partire dal centro; i formaggi a base rettangolare devono essere campionati praticando due tagli paralleli. In alternativa è possibile praticare il carotaggio utilizzando sonde da formaggio.

Per tutto quanto non riportato nella precedente tabella si fa riferimento a quanto disposto nel DM salute del 23 luglio 2003 di attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

10A15391

DECRETO 26 novembre 2010.

Modifica al decreto 31 luglio 2006 relativo alla denaturazione delle fecce destinate ad uso agronomico mediante l'aggiunta di solfato ferroso.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2006, con il quale sono state dettate le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM vitivinicola ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, dell'art. 11 e dell'art. 14, commi 5, 8 e 24 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2006, il quale stabilisce l'obbligo di procedere alla denaturazione delle fecce, prima della loro estrazione dalla cantina, mediante l'aggiunta di cloruro di litio;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto l'articolo 5, comma 4, del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008, che prevede la possibilità di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 citato e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che prevede, tra l'altro, la possibilità di utilizzare i sottoprodotti della vinificazione per usi agronomici;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2010;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del decreto ministeriale 31 luglio 2006 per individuare il rivelatore da addizionare alle fecce di vino al fine di renderle idonee al loro utilizzo per fini agronomici;

Decreta:

Art. 1.

All'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 2006, indicato in premessa, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis* - Le fecce di vino destinate all'uso agronomico di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2010, devono invece essere denaturate con solfato ferroso per uso agricolo, correttivo indicato all'Allegato III – punto 2.2 del decreto legislativo n. 75/2010, avente un titolo minimo di 90% in solfato ferroso eptaidrato. L'aggiunta del denaturante deve essere effettuata prima dell'estrazione delle fecce dalla cantina e nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia.»

Il presente decreto è inviato al competente Organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2010

Il Ministro: GALAN

10A15250

DECRETO 6 dicembre 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato "Check Fruit Srl", ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia Romagna", registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1999, con il quale l'organismo denominato «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Visti il decreto 4 febbraio 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n.510/06;

Visto il decreto 29 settembre 2005 con il quale l'organismo denominato «Check Fruit Srl» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Considerato che con regolamento (CE) n. 515 della Commissione del 17 giugno 2009 è stata accolta la modifica di cui sopra;

Considerato che l'organismo «Check Fruit Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero, delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Check Fruit Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. l4, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl». non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «Check Fruit Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pera dell'Emilia Romagna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Check Fruit Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A15117

DECRETO 6 dicembre 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Spressa delle Giudicarie", registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2275 del 22 dicembre2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2008, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento èstata autorizzata ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, dal Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» «CSQA Certificazioni

Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, in sostituzione della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai servizi comunitari competenti la, domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06;

Considerato che con regolamento (UE) n. 480 della Commissione del 1° giugno 2010 è stata accolta la modifica di cui sopra;

Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 novembre 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2275/2003 della Commissione del 12 dicembre 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Spressa delle Giudicarie», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06".

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

La Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento dovrà rendere disponibile all'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» la documentazione inerente il controllo svolto sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» fino alla data del presente decreto.

Art. 9.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A15118

DECRETO 9 dicembre 2010.

Rettifica al decreto 21 luglio 2010 di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Circeo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 luglio 2010, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale -, n.179 del 3 agosto 2010;

Vista la richiesta pervenuta dalla regione Lazio - ARSIAL, intesa ad ottenere la rettifica del predetto disciplinare di produzione riguardante la percentuale di Cabernet Sauvignon all'art. 2, indicata «al 30%» e da rettificare «fino al 30%», e completare all'art. 5 del predetto disciplinare, la descrizione dei requisiti per consentire la vinificazione al di fuori della zona di produzione, aggiungendo alla fine del primo comma la specificazione mancante, ovvero: «prima di quello di entrata in vigore del presente disciplinare», così come approvato nella riunione di Comitato nazionale tutela vini del 27 gennaio 2010;

Ritenuto, di procedere alla rettifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Circeo», nei termini di quanto sopra predetto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Circeo», approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 luglio 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale -, n. 179 del 3 agosto 2010, è sostituito per intero dal testo di seguito riportato.

Art. 2.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Indicazione geografica tipica dei vini «Lazio» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CIRCEO"

ART. 1

(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata «Circeo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a i requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Circeo» bianco; « Circeo » bianco frizzante; « Circeo» bianco spumante; «Circeo» rosso; «Circeo» rosso novello; «Circeo» rosso frizzante; «Circeo» rosato; «Circeo» rosato frizzante «Circeo» Trebbiano; «Circeo» Merlot; «Circeo» Sangiovese.

ART. 2

(Base ampelografica)

I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- "Circeo" bianco secco, frizzante e spumante:

Trebbiano Toscano non meno del 55%;
Chardonnay fino a un massimo del 30%
Malvasia del Lazio fino a un massimo del 30%

Altri vitigni a bacca bianca idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

- "Circeo" rosso, rosato secco anche nei tipi novello (limitatamente al rosso) o frizzante:

Merlot non meno del 55%;
Sangiovese fino al 30%;
Cabernet Sauvignon fino al 30%.
Altri vitigni a bacca rossa idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

E' consentita l'indicazione del monovitigno per le seguenti varietà:

- Trebbiano
- Merlot
- Sangiovese

solo per quei vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per la restante percentuale, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.

ART. 3

(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina.

La perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana e del Mare. Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, sino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in località Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di incontro con la strada della Rosa. Quindi, seguendo quest'ultima in direzione nord-est, raggiunge la strada del Piccarello, lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156 (s.s. dei Monti Lepini). Continua lungo tale strada in direzione sud-est e poi nord-est fino a raggiungere il ponte sul canale Sisto. Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud ad incrociare la Migliara 56 su cui prosegue verso ovest sino alla strada della Pileria (oggi via Capo di Bufalo) sino a incrociare la Migliara 57, lungo la quale procede sino a rincontrare il canale Sisto, il cui corso segue fino al ponte della Crocetta. Da quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58, attraverso la strada Mediana, sino all'incrocio con la via Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla cantoniera Mezzomonte. Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo, raggiungendo in prossimità dell'idrovora Vetica, la costa. Segue quest'ultima, dapprima verso sud-ovest, poi ovest, infine nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori. Continuando lungo quest'ultimo si porta sulla sponda del lago di Sabaudia all'altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e raggiunge, in line retta, l'adiacente strada di Caterattino. Prosegue lungo quest'ultima verso sud-ovest, fino a incontrare la strada del lungomare, lungo la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea. Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo canale, in direzione nord-ovest. Continua, poi, attraversando il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione), infine raggiunge il canale del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo verso sud-ovest per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il quale prosegue fino all'incrocio con la strada Latina-Fogliano; segue poi tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue lungo la stessa strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della perimetrazione.

ART. 4
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Circeo” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianti, le forme di allevamento, e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata qualsiasi pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata; non sono ammessi impianti a tendone e/o a pergola.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione a denominazione di origine controllata “Circeo”, devono essere le seguenti:
“Circeo” bianco anche nella tipologia monovitigno “Trebbiano” 13 tonnellate per ettaro;
“Circeo” rosso e rosato 12 tonnellate per ettaro;
“Circeo Sangiovese” 12 tonnellate per ettaro;
“Circeo Merlot” 12 tonnellate per ettaro.
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto dell'effettiva consistenza numerica delle viti.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Circeo” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate , di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione delle uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla camera di commercio competente per territorio.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Circeo” devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
“Circeo bianco e spumante” e “Circeo Trebbiano”: 10,0%;
“Circeo rosso e rosato”, Circeo Merlot” e “Circeo Sangiovese”: 10,5%

ART. 5
(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per i vini di cui all’articolo 1 devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’articolo 3.
In deroga a quanto sopra è consentita la vinificazione e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione, su richiesta delle cantine interessate che dimostrino di aver vinificato, nell’ambito della provincia di Latina, uve provenienti dalla zona di produzione delimitata dall’articolo 3 almeno cinque anni prima dell’ entrata in vigore del presente disciplinare.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi e al 65% per i vini rossi e rosati.
Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra indicati ma non superi rispettivamente i limiti del 75% e del 70% l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; nel caso vengano superati i detti ultimi limiti, l’intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
I prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Circeo”, a esclusione del mosto concentrato rettificato.
Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente

ART. 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata “Circeo” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Circeo” bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fragrante, armonico, fruttato;
- sapore: secco ,fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
  E’ prevista la tipologia frizzante.

“Circeo” rosso:
- colore: rubino più o meno intenso;
- odore: intenso, caratteristico,
- sapore: asciutto, pieno, di buona corposità, armonico,;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

E’ prevista la tipologia frizzante

“Circeo” rosso novello:
- colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;
- odore: fruttato, persistente e caratteristico;
- sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

“Circeo” rosato:
- colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;
- odore: fine, gradevole;
- sapore: secco o amabile, armonico, delicato, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

E’ prevista la tipologia frizzante

“Circeo” Trebbiano:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: delicatamente vinoso, gradevole;
- sapore: secco, fresco, sapido con retrogusto caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
-

“Circeo” Sangiovese:
- colore: rubino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, fragrante;
- sapore: asciutto, sapido, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
-

“Circeo Merlot”:
- colore: rubino con riflessi violacei;
- odore: caratteristico, fragrante;
- sapore: pieno, morbido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Circeo" Spumante:

- colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
- odore: fragrante, fruttato;
- sapore: armonico, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidità totale e dell'estratto secco.

Il vino "Circeo" rosso può fregiarsi della mensione Riserva, qualora all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% e sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)

Alla denominazione di origine controllata "Circeo" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "extra", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Per i vini di cui al presente disciplinare deve essere indicato in etichetta l'anno di produzione delle uve.

ART. 8

(Confezionamento)

I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacità uguale o inferiore a litri 1,5.

È consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3 litri.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
CIRCEO BIANCO	B296	X	888	1	X	X	A	0	X	
CIRCEO BIANCO FRIZZANTE	B296	X	888	1	X	X	C	0	X	
CIRCEO BIANCO SPUMANTE	B296	X	888	1	X	X	B	0	X	*Nuovo*
CIRCEO ROSSO	B296	X	999	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*
CIRCEO ROSSO FRIZZANTE	B296	X	999	2	X	X	C	0	X	*Nuovo*
CIRCEO ROSSO NOVELLO	B296	X	999	2	C	X	A	0	X	*Nuovo*
CIRCEO ROSSO RISERVA	B296	X	999	2	A	X	A	1	X	*Nuovo*
CIRCEO ROSATO	B296	X	999	3	X	X	A	0	X	*Nuovo*
CIRCEO ROSATO FRIZZANTE	B296	X	999	3	X	X	C	0	X	*Nuovo*
CIRCEO MERLOT	B296	X	146	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*
CIRCEO SANGIOVESE	B296	X	218	2	X	X	A	0	X	
CIRCEO TREBBIANO	B296	X	244	1	X	X	A	0	X	
Codici da utilizzare solo per eventuali riferimenti pregressi										
CIRCEO SANGIOVESE FRIZZANTE	B296	X	218	2	X	X	C	0	X	
CIRCEO SANGIOVESE ROSATO	B296	X	218	3	X	X	A	0	X	
Codici obsoleti (sostituiti da altri codici)										
CIRCEO ROSSO	B296	X	146	2	X	X	A	0	X	
CIRCEO ROSSO FRIZZANTE	B296	X	146	2	X	X	C	0	X	
CIRCEO ROSSO NOVELLO	B296	X	146	2	C	X	A	0	X	
CIRCEO ROSATO	B296	X	146	3	X	X	A	0	X	
CIRCEO ROSATO FRIZZANTE	B296	X	146	3	X	X	C	0	X	

10A15248

DECRETO 14 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Langhe».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009 n.88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero per il tramite della regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Langhe";

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Langhe";

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata "Langhe" e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* - Serie generale – n.231 del 2 ottobre 2010 ;

Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi di cui al predetto parere, le istanze e controdeduzioni presentate dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, Vignaioli Piemontesi, Confindustria Cuneo - sez. vini, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confcooperative Piemonte Fedagri, Confederazione Italiana Agricoltori Alba, Unione Provinciale Agricoltori – Cuneo, avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 16 novembre 2010 sulla citate istanze e controdeduzioni, con il quale sono state parzialmente accolte le richieste formulate con il conseguente adeguamento dell'articolo 2 del disciplinare, concernente la composizione della base ampelografica dei vigneti;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Langhe" in conformità ai pareri espressi, in data 15 e 16 luglio 2010 e 16 novembre 2010, dal sopra citato Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Decreta

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Langhe», approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1994 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Langhe», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

All'allegato 1 dell'annesso disciplinare di produzione è riportato il disciplinare di produzione per i vini a denominazione di origine controllata «Langhe» sottozona «Nascetta del comune di Novello» o «Nas-cëtta del comune di Novello».

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Langhe» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 6.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Langhe".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "LANGHE"

Art. 1- Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata “Langhe” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

- “Langhe” rosso
- “Langhe” Barbera;
- “Langhe” Cabernet Sauvignon;
- “Langhe” Dolcetto;
- “Langhe” Dolcetto novello;
- “Langhe” Freisa;
- “Langhe” Freisa frizzante;
- “Langhe” Merlot;
- “Langhe” Nebbiolo;
- “Langhe” rosato;
- “Langhe” rosso passito;
- “Langhe” Pinot Nero;
- “Langhe” bianco;
- “Langhe” Arneis;
- “Langhe” Arneis passito;
- “Langhe” bianco passito;
- “Langhe” Chardonnay;
- “Langhe” Favorita;
- “Langhe” Nascetta;
- “Langhe” Riesling;
- “Langhe” Rossese bianco;
- “Langhe” Sauvignon;
- “Langhe” con l’eventuale specificazione della seguente sottozona: “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”

2. La sottozona “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”, è disciplinata tramite allegato in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dall’allegato suddetto, nella sottozona devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2 – Base ampelografica.

1. La denominazione di origine "Langhe" senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale da uno o più vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 189 del 14 agosto 2010.

2. La denominazione di origine "Langhe", seguita da una delle specificazioni di vitigno: Arneis, Barbera, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Dolcetto, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Nebbiolo, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco, Sauvignon, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno l’85% dei corrispondenti vitigni; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15% .

3. La denominazione di origine "Langhe" rosso passito è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vitigni Barbera o Dolcetto o Nebbiolo provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale almeno l'85% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15% .
La denominazione di origine "Langhe" bianco passito è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vitigni Arneis o Chardonnay o Nascetta o Riesling provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 40% .
La denominazione di origine "Langhe" rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vitigni Barbera o Dolcetto o Nebbiolo provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 40% .

Art. 3 – Zona di produzione delle uve.

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Langhe" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:
"Langhe" senza alcuna specificazione, "Langhe" Barbera, "Langhe" bianco passito; "Langhe" Cabernet Sauvignon, "Langhe" Chardonnay, "Langhe" Dolcetto, "Langhe" Favorita, "Langhe" Freisa, "Langhe" Freisa frizzante, "Langhe" Merlot, "Langhe" Nascetta, "Langhe" Nebbiolo, "Langhe" Pinot Nero, "Langhe" Riesling, "Langhe" rosato, "Langhe" Rossese bianco, "Langhe" rosso passito, "Langhe" Sauvignon:
l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.
"Langhe" Arneis e "Langhe" Arneis passito:
l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba.

Art. 4 – Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Langhe" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 800 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot, il cordone speronato basso, e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve e dei vini);
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC "Langhe" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vino	Resa uva t/ha	Titolo alcol. vol. min. nat. % vol
"Langhe" Arneis	11	9,50
"Langhe" Arneis passito	11	12,50
"Langhe" Barbera	11	10,50
"Langhe" bianco	11	9,50
"Langhe" bianco passito	11	13,50
"Langhe" Cabernet Sauvignon	10	11,00
"Langhe" Chardonnay	10	10,00
"Langhe" Dolcetto	10	10,00
"Langhe" Favorita	10	9,50
"Langhe" Freisa.	9	10,50
"Langhe" Freisa frizzante	9	10,50
"Langhe" Merlot	10	11,00
"Langhe" Nascetta	10	11,00
"Langhe" Nebbiolo	10	11,00
"Langhe" Pinot Nero	10	11,00
"Langhe" Riesling	10	11,00
"Langhe" rosato	10	11,00
"Langhe" Rossese bianco	10	11,00
"Langhe" rosso	10	10,50
"Langhe" rosso passito	10	13,50
"Langhe" Sauvignon	10	11,00

La denominazione di origine controllata "Langhe" seguita da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon, può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo, purché la produzione massima di uva non sia superiore a 8 t/ha.
Le uve destinate alla produzione del vino "Langhe" seguito da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon, che intendano fregiarsi della menzione "vigna" con relativo toponimo devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:

Vino	Titolo alcol. volum. min. naturale % vol.
"Langhe" Cabernet Sauvignon	11,50
"Langhe" Chardonnay	10,50
"Langhe" Favorita	10,50
"Langhe" Freisa	11,00
"Langhe" Merlot	11,50
"Langhe" Nascetta	11,50
"Langhe" Pinot Nero	11,50
"Langhe" Riesling	11,50
"Langhe" Rossese bianco	11,50
"Langhe" Sauvignon	11,50

Nel caso in cui la denominazione d'origine controllata «Langhe» seguita da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon, con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, fosse utilizzata per vigneti con meno di sette anni d'età, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari a:

al terzo anno

Vino	Resa uva t/ha	Titolo alcol. vol. min. nat. % vol.
"Langhe" Cabernet Sauvignon	4,8	11,50

"Langhe" Chardonnay	4,8	10,50
"Langhe" Favorita	4,8	10,50
"Langhe" Freisa	4,8	11,00
"Langhe" Merlot	4,8	11,50
"Langhe" Nascetta	4,8	11,50
"Langhe" Pinot Nero	4,8	11,50
"Langhe" Riesling	4,8	11,50
"Langhe" Rossese bianco	4,8	11,50
"Langhe" Sauvignon	4,8	11,50

al quarto anno

Vino	Resa uva t/ha	Titolo alcol. vol. min. nat. % vol.
"Langhe" Cabernet Sauvignon	5,6	11,50
"Langhe" Chardonnay	5,6	10,50
"Langhe" Favorita	5,6	10,50
"Langhe" Freisa	5,6	11,00
"Langhe" Merlot	5,6	11,50
"Langhe" Nascetta	5,6	11,50
"Langhe" Pinot Nero	5,6	11,50
"Langhe" Riesling	5,6	11,50
"Langhe" Rossese bianco	5,6	11,50
"Langhe" Sauvignon	5,6	11,50

al quinto anno

Vino	Resa uva t/ha	Titolo alcol. vol. min. nat. % vol.
"Langhe" Cabernet Sauvignon	6,4	11,50
"Langhe" Chardonnay	6,4	10,50
"Langhe" Favorita	6,4	10,50
"Langhe" Freisa	6,4	11,00
"Langhe" Merlot	6,4	11,50
"Langhe" Nascetta	6,4	11,50
"Langhe" Pinot Nero	6,4	11,50
"Langhe" Riesling	6,4	11,50
"Langhe" Rossese bianco	6,4	11,50
"Langhe" Sauvignon	6,4	11,50

al sesto anno

Vino	Resa uva t/ha	Titolo alcol. vol. min. nat. % vol.
"Langhe" Cabernet Sauvignon	7,2	11,50
"Langhe" Chardonnay	7,2	10,50
"Langhe" Favorita	7,2	10,50
"Langhe" Freisa	7,2	11,00
"Langhe" Merlot	7,2	11,50
"Langhe" Nascetta	7,2	11,50
"Langhe" Pinot Nero	7,2	11,50
"Langhe" Riesling	7,2	11,50
"Langhe" Rossese bianco	7,2	11,50
"Langhe" Sauvignon	7,2	11,50

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Langhe” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela fissa una resa rivendicabile inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa rivendicabile maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata al punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data e la stima della maggiore resa rivendicabile, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

8.Non è consentito destinare alla produzione dei vini a DOC Langhe gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti sulla stessa area di produzione

Art. 5. Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vino	Resa uva/vino	Produzione max. di vino hl/ha
"Langhe" Arneis	70%	77
"Langhe" Arneis passito	30%	33
"Langhe" Barbera	70%	77
"Langhe" bianco	70%	77
"Langhe" bianco passito	30%	33
"Langhe" Cabernet Sauvignon	70%	70
"Langhe" Chardonnay	70%	70
"Langhe" Dolcetto	70%	70
"Langhe" Favorita	70%	70
"Langhe" Freisa	70%	63
"Langhe" Freisa frizzante	70%	63
"Langhe" Merlot	70%	70
"Langhe" Nascetta	70%	70
"Langhe" Nebbiolo	70%	70
"Langhe" Pinot Nero	70%	70
"Langhe" Riesling	70%	70
"Langhe" rosato	70%	70
"Langhe" Rossese bianco	70%	70
"Langhe" rosso	70%	70
"Langhe" rosso passito	30%	30
"Langhe" Sauvignon	70%	70

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Qualora per i vini "Langhe" Arneis passito, "Langhe" bianco passito e "Langhe" rosso passito tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 35%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Per le tipologie "Langhe" Arneis passito, "Langhe" bianco passito e "Langhe" rosso passito la resa uva/vino di cui al precedente punto 2 si riferisce all'uva fresca prima di ogni appassimento.

3. Nella vinificazione e l'eventuale invecchiamento, devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. I vini a DOC "Langhe" Arneis passito, "Langhe" rosso passito e "Langhe" bianco passito devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento della durata di mesi 10 con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Durante il periodo di invecchiamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.
Per detti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° settembre dell'anno successivo alla raccolta delle uve.

5. Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento delle tipologie dei vini Langhe deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

6. Per le tipologie "Langhe" Arneis passito, "Langhe" bianco passito e "Langhe" rosso passito la metodologia di vinificazione prevede la fermentazione di uve appassite attraverso il mantenimento dei grappoli sulla pianta o su graticci o in altre idonee sistemazioni all'interno di ambienti aerati e biologicamente sani.

7. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della DOC "Langhe" a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografia.
E' facoltà del conduttore di tali vigneti, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per le uve provenienti dallo stesso vigneto.
Nel caso di più rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote, parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa, complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG rivendicati.

8. Possono essere riclassificati con la denominazione d'origine controllata "Langhe" i vini interamente compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3 e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 – Caratteristiche dei vini al consumo.
1. I vini a Doc "Langhe" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Langhe" Arneis:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fine, intenso con eventuali sentori di legno;
sapore: asciutto, fresco, delicato, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Langhe" Arneis passito:
colore: dal giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
odore: intenso, complesso, con eventuali sentori di legno;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50 % vol di cui almeno 11,00 % svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

"Langhe" Barbera
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico, eventualmente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Langhe" bianco:
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, intenso con eventuali sentori di legno;
sapore: delicato, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Langhe" bianco passito:
colore: dal giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
odore: intenso, complesso, con eventuali sentori di legno;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

"Langhe" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore: secco, di buon corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
"Langhe" Cabernet Sauvignon con menzione "vigna": 11,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

"Langhe" Chardonnay:
colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;
sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;
"Langhe" Chardonnay con menzione "vigna": 10,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Langhe" Dolcetto:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore:asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Langhe" Favorita:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, delicato con eventuali sentori di legno;
sapore: secco con retrogusto amarognolo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;
"Langhe" Favorita con menzione "vigna": 10,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Langhe" Freisa:
colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;
odore: caratteristico delicato;
sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
"Langhe" Freisa con menzione "vigna": 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Langhe" Freisa frizzante:
colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;
odore: caratteristico delicato;
sapore: amabile, fresco, secco e morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Langhe" Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore: secco, di buon corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
"Langhe" Merlot con menzione "vigna": 11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

"Langhe" Nascetta:
colore:giallo paglierino chiaro con eventuali sfumature verdognole;
odore: profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;
sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, eventualmente tannico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
"Langhe" Nascetta con menzione "vigna": 11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Langhe" Nebbiolo:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore: secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Langhe" Pinot Nero:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore: secco, di buon corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
"Langhe" Pinot Nero con menzione "vigna": 11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Langhe" Riesling:
colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;
sapore: secco, abboccato, vellutato, morbido, armonico, eventualmente tannico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
"Langhe" Riesling con menzione "vigna": 11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Langhe" rosato:
colore: rosato o rosso rubino chiaro;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore: secco o amabile, vellutato e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Langhe" Rossese bianco:
colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;
sapore: secco, vellutato, morbido, armonico talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
"Langhe" Rossese bianco con menzione "vigna": 11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Langhe" rosso:
colore: rubino, tendente al granato;
odore: caratteristico, vinoso, intenso;

sapore: asciutto, di buon corpo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Langhe" rosso passito:
colore: rosso rubino intenso con riflessi granati;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: dolce, vellutato e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui almeno 11,50 % svolti;
acidità totale minima: 3,5 g/l in;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.

"Langhe" Sauvignon:
colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;
sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
"Langhe" Sauvignon con menzione "vigna": 11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

2. E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7 – Etichettatura e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Langhe" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
2. Nella designazione dei vini "Langhe" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Langhe" Dolcetto, possono utilizzare in etichetta la dicitura "novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.
4. Nella designazione di tutte le tipologie della denominazione di origine "Langhe" è vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, cascine, zone e località comprese nella zona delimitata dall'art. 3 fatto salvo quanto previsto per la sottozona "Nascetta del comune di Novello" o "Nas-cëtta del comune di Novello".
5. Nella designazione e presentazione dei vini "Langhe", la denominazione di origine controllata seguita da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
- coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Langhe seguita da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

6. In sede di designazione dei vini "Langhe" la denominazione di origine "Langhe" immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata", deve precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno, tuttavia per i vini "Langhe" senza alcuna specificazione di vitigno, l'indicazione del colore è facoltativa.
7. La specificazione del vitigno deve essere altresì riportata in etichetta in caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Langhe", ma senza alcun obbligo di uguaglianza di tipo e di colore del carattere.
8. Nella presentazione e designazione dei vini a DOC "Langhe"di cui all'articolo 1, con l'esclusione della tipologia frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 – Confezionamento

1. Le bottiglie nelle quali viene confezionato e commercializzato il vino a denominazione di origine controllata “Langhe” devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl.
2. Le bottiglie nelle quali si confeziona e commercializza il vino "Langhe" seguito da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon, con menzione "vigna" e relativo toponimo, devono essere di capacità inferiore o pari a 500 cl con specifica esclusione del contenitore da 200 cl.
4. E’ consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata “Langhe” rosso e “Langhe” bianco senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri .

ALLEGATO *1*

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Langhe” SOTTOZONA “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”

Art. 1 – Denominazione e vini.

1- La denominazione di origine controllata Langhe seguita dalla specificazione della sottozona: “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta di Novello” è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello
Nascetta del comune di Novello Passito o Nas-cëtta del comune di Novello Passito

Art. 2 – Base ampelografica.

1. La denominazione Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e la denominazione Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Nascetta.

Art. 3 – Zona di produzione delle uve.

La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Novello, in provincia di Cuneo. Comprende altresì le porzioni dei comuni di Barolo e Monforte d’Alba delimitate come di seguito indicato.
In comune di Barolo (CN), la porzione di territorio ricadente sul foglio di mappa n° 2 avente come dividente:
- ad Ovest la linea di confine tra il comune di Barolo ed il comune di Narzole;
- a Nord-Est la strada che dal confine con Narzole attraversa la Borgata San Ponzio e si affianca al rio Pezzole sino al confine con il comune di Novello;
- a Sud la linea di confine tra il comune di Barolo ed il comune di Novello.

In comune di Monforte d’Alba (CN), la porzione di terreno ricadente sul foglio di mappa n° 4, avente come dividente:
- ad Ovest la linea di confine tra il comune di Novello ed il comune di Monforte;
- a Nord la linea di confine tra il comune di Barolo ed il comune di Monforte;
- ad Est la strada Boschetti - San Giovanni, dal confine con il comune di Barolo sino alla Borgata San Giovanni e successivamente la comunale San Giovanni sino al confine con il comune di Novello.

Art. 4 – Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e la denominazione Langhe “Nascetta del comune di Novello”Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: sono da preferire i terreni marnosi, sia tendenti al sabbioso che tendenti all’argilloso, preferibilmente poco fertili. Sono accettabili anche terreni argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: compresa tra i 200 e i 500 metri s.l.m.; per i nuovi impianti non inferiore a 250 m s.l.m.;
- esposizione: soleggiata,adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot, il cordone speronato e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, devono essere i seguenti:

Vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico vol. min. naturale

==
Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” 9,00 11,50% vol.
Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito 9,00 13,00% vol.

La denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché i relativi vigneti abbiano un’età di impianto di almeno 3 anni e siano rispettate le seguenti rese massime di uva per ettaro e titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

Anno di impianto del vigneto	vino	
	Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
terzo	4,8	12,00 % vol.
quarto	5,6	12,00 % vol.
quinto	6,4	12,00 % vol.
sesto	7,2	12,00 % vol.
Dal settimo	8,1	12,00 % vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”, anche per la tipologia “Passito”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla Regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare, in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta dei rappresentanti dei produttori, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo di nuovi impianti che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5 – Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione del vino Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e del vino Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni di Novello, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba e Roddi.

2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, tali operazioni possono essere svolte nel territorio della provincia di Cuneo.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	resa uva/vino	produzione max di vino l/ha
Langhe “Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello”	70%	6.300
Langhe “Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello” Passito	30%	2.700

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa per i vini Langhe "Nascetta del comune di Novello" o "Nas-cëtta del comune di Novello" superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Qualora, per i vini Langhe "Nascetta del comune di Novello" Passito o "Nas-cëtta del comune di Novello" Passito tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 35%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
4. Per la tipologia Langhe "Nascetta del comune di Novello" Passito o "Nas-cëtta del comune di Novello" Passito, la resa uva/vino di cui al precedente punto 3, si riferisce all'uva fresca prima di ogni appassimento.

5. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
6. E' consentita a scopo migliorativo, nella misura massima del 15% del volume, la correzione del mosto o del vino Langhe "Nascetta del comune di Novello" o "Nas-cëtta del comune di Novello" più giovane con analogo mosto o vino più vecchio e viceversa.

7. I vini a denominazione di origine controllata Langhe "Nascetta del comune di Novello" o "Nas-cëtta del comune di Novello" devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di mesi 5 a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. L' immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data del 20 aprile dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve .

I vini a denominazione di origine controllata Langhe "Nascetta del comune di Novello"passito o "Nas-cëtta del comune di Novello" passito devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di mesi 10 a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. L' immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data del 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto alla DOC.

8. Per la tipologia Langhe "Nascetta del comune di Novello" Passito o "Nas-cëtta del comune di Novello" Passito, la metodologia di produzione prevede la fermentazione di uve appassite attraverso il mantenimento sui tralci nei filari o su graticci o con altre idonee sistemazioni dei grappoli all'interno di ambienti adeguatamente aerati.

9. Per i vini Langhe "Nascetta del comune di Novello" o "Nas-cëtta del comune di Novello" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno e "Langhe" Nascetta.

10. I vini destinati a denominazione di origine controllata Langhe "Nascetta del comune di Novello" o "Nas-cëtta del comune di Novello", possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno o "Langhe" Nascetta, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 – Caratteristiche al consumo.

1.Il vino a denominazione di origine controllata Langhe "Nascetta del comune di Novello" o "Nas-cëtta del comune di Novello" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Langhe "Nascetta del comune di Novello" o "Nas-cëtta del comune di Novello":
- colore: giallo paglierino anche leggermente carico, con eventuali riflessi verdognoli;
- odore: mediamente aromatico, fruttato, delicato e fresco con eventuali sentori di agrumi, fiori di acacia e legno;
- sapore: elegante, armonico, di buona struttura,con eventuale retrogusto amarognolo, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Langhe "Nascetta del comune di Novello" o "Nas-cëtta del comune di Novello" con indicazione della menzione "vigna" :
- colore: giallo paglierino anche leggermente carico, con eventuali riflessi verdognoli;

- odore: mediamente aromatico, fruttato, delicato e fresco con eventuali sentori di agrumi, fiori di acacia e legno;
- sapore: elegante, armonico, di buona struttura,con eventuale retrogusto amarognolo, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito:
- colore: dal giallo dorato all’ambrato, più o meno intenso;
- odore: intenso, di vino passito, con eventuali note aromatiche e legnose;
- sapore: strutturato, dolce, pieno, armonico, eventualmente tannico, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. (di cui svolto almeno 12,00% vol.)
- zuccheri residui minimi: 50 g/l
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

4. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7 – Etichettatura e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

Nella designazione delle tipologie Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o Langhe “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito la menzione “passito” deve figurare al di sotto della denominazione medesima.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta di Novello” Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello ", la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello ", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo non sia di dimensione di dimensione uguale o inferiore del carattere usato per la denominazione a quelle utilizzate per la denominazione Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”.

4. Nella designazione e presentazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito , è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 – Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” devono essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 37,5 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
LANGHE BIANCO	B276	X	888	1	X	X	A	0	X
LANGHE BIANCO PASSITO	B276	X	888	1	D	X	A	0	X
LANGHE ROSSO	B276	X	999	2	X	X	A	0	X
LANGHE ROSSO PASSITO	B276	X	999	2	D	X	A	0	X
LANGHE ROSATO	B276	X	999	3	X	X	A	0	X
LANGHE BARBERA	B276	X	019	2	X	X	A	0	X
LANGHE CABERNET SAUVIGNON	B276	X	043	2	X	X	A	0	X
LANGHE CABERNET SAUVIGNON MENZIONE VIGNA	B276	X	043	2	V	X	A	0	X
LANGHE CHARDONNAY	B276	X	298	1	X	X	A	0	X
LANGHE CHARDONNAY MENZIONE VIGNA	B276	X	298	1	V	X	A	0	X
LANGHE DOLCETTO	B276	X	073	2	X	X	A	0	X
LANGHE DOLCETTO NOVELLO	B276	X	073	2	C	X	A	0	X
LANGHE FAVORITA	B276	X	080	1	X	X	A	0	X
LANGHE FAVORITA MENZIONE VIGNA	B276	X	080	1	V	X	A	0	X
LANGHE FREISA	B276	X	088	2	X	X	A	0	X
LANGHE FREISA FRIZZANTE	B276	X	088	2	X	X	C	0	X
LANGHE FREISA MENZIONE VIGNA	B276	X	088	2	V	X	A	0	X
LANGHE FREISA FRIZZANTE MENZIONE VIGNA	B276	X	088	2	V	X	C	0	X
LANGHE MERLOT	B276	X	146	2	X	X	A	0	X
LANGHE MERLOT MENZIONE VIGNA	B276	X	146	2	V	X	A	0	X
LANGHE NASCETTA	B276	X	362	1	X	X	A	0	X
LANGHE NASCETTA MENZIONE VIGNA	B276	X	362	1	V	X	A	0	X
LANGHE NEBBIOLO	B276	X	160	2	X	X	A	0	X
LANGHE PINOT NERO	B276	X	195	2	X	X	A	0	X
LANGHE PINOT NERO MENZIONE VIGNA	B276	X	195	2	V	X	A	0	X
LANGHE RIESLING	B276	X	RIE	1	X	X	A	0	X
LANGHE RIESLING MENZIONE VIGNA	B276	X	RIE	1	V	X	A	0	X
LANGHE ROSSESE BIANCO	B276	X	374	1	X	X	A	0	X
LANGHE ROSSESE BIANCO MENZIONE VIGNA	B276	X	374	1	V	X	A	0	X
LANGHE SAUVIGNON	B276	X	221	1	X	X	A	0	X
LANGHE SAUVIGNON MENZIONE VIGNA	B276	X	221	1	V	X	A	0	X
LANGHE ARNEIS	B276	A	014	1	X	X	A	0	X
LANGHE ARNEIS PASSITO	B276	A	014	1	D	X	A	0	X
LANGHE "NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO"	B276	B	362	1	X	X	A	0	X
LANGHE "NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO" PASSITO	B276	B	362	1	D	X	A	0	X
LANGHE "NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO" MENZIONE VIGNA	B276	B	362	1	V	X	A	0	X

10A15249

DECRETO 16 dicembre 2010.

Svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni 18 e 19 dicembre 2010 e 6 gennaio 2011.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima ed, in particolare, gli articoli 5 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge ed, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante «disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2010, avente ad oggetto «Arresto temporaneo straordinario obbligatorio delle attività di pesca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2010;

Considerato che, nella consolidata tradizione del consumo dei prodotti ittici freschi in occasione delle festività natalizie, occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati ittici su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto al contempo necessario assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono tenute ad effettuare il relativo recupero nei giorni dei 17, 24 e 31 dicembre 2010;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 5 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei giorni 18 e 19 dicembre 2010 e 6 gennaio 2011.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorità Marittime la volontà di svolgere, anche parzialmente, l'attività di pesca nelle giornate di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca nei giorni 17, 24 e 31 dicembre 2010.

Art. 2.

1. Il disposto dell'art. 1 è esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, sempreché, in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo, in deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa.

Il presente decreto è immediatamente efficace e ne viene data pubblicità mediante affissione all'albo di ciascuna Capitaneria di Porto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

10A15466

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 novembre 2010.

Determinazione, per l'anno 2011, della misura del contributo dovuto alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «codice delle assicurazioni private»;

Visto l'art. 303 del predetto codice, ed, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'esercizio 2009, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 10/17533 del 30 luglio 2010, nella quale si rappresenta l'opportunità di mantenere per il 2011 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5 % a suo tempo determinata per il 2010, pari a quella massima legislativamente prevista;

Visto il provvedimento n. 2843, in data 11 novembre 2010, dell'ISVAP- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -, concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2011;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare per l'anno 2011 l'aliquota contributiva nella misura del 5% pari a quella massima legislativamente prevista, stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare per l'anno 2011 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2011, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2011 determinato applicando l'aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2011, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell' art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A15110

DECRETO 3 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Monica Del Vecchio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione della Bulgaria e Romania;

Vista la domanda della sig.ra Monica Del Vecchio, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Palmieri di Palmieri G. & C. S.n.c. in Bisceglie (Bari), affiliato ad A.E.S. srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riounione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività dell'acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante: «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme pare della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Monica Del Vecchio, cittadina italiana, nata a Bari in data 18 agosto 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15165

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

DECRETO 19 novembre 2010.

Finalizzazione di parte delle risorse di cui all'articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l'articolo 19, comma 2;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 dicembre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il D.P.R. in data 7 maggio 2008 con il quale l'On.le Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per le politiche della gioventù;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale all'On.le Giorgia Meloni è stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche della gioventù;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù;

Visto l'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come dapprima modificati dall'art. 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e , con specifico riferimento al comma 72, come sostituito dall'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il quale istituisce il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile;

Ritenuta la necessità, pur a seguito dell'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art 2, comma 50, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del comma 74 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di predeterminare la destinazione e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al precedente comma 73;

Visto il Regolamento (CE) n. 198/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di importanza minore «*de minimis*»;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto, in particolare, necessario attuare quanto previsto dalla predetta normativa, al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

Nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dall'art. 1, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, euro 51.000.000,00, comprensivi degli oneri di gestione di cui all'art. 4, sono destinati alla finalità di sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta dai giovani di età inferiore a 35 anni.

Art. 2.

Beneficiari

1. A valere sulle risorse di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di apposito avviso pubblico a cura del Gestore per come individuato all'art. 3 del presente Decreto e fino all'esaurimento delle risorse, è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 2 una dote trasferibile alle

imprese private ed alle società cooperative che li assumano alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, del valore massimo di euro 5.000,00 per ogni assunzione fino al limite di cinque assunzioni per singola impresa o società cooperativa.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente dovranno riguardare soggetti, di età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero, affidatari di minori, rispetto ai quali sia in corso o sia scaduto un contratto di lavoro a tempo determinato o una delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10.7.2003, n. 276, titolo III, capo I, titolo V, capo I e capo II, titolo VI, capo II, titolo VII, capo I e capo II, e che, in caso di cessazione del contratto di lavoro, risultino iscritti, durante il periodo di inattività lavorativa, presso un centro pubblico per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero presso un'Agenzia per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritta all'Albo di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in data 23 dicembre 2003.

3. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

4. Il beneficio non spetta se, nei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

5. Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

6. Il beneficio non spetta nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

7. Non si fa luogo all'erogazione del beneficio di cui al presente decreto nelle ipotesi in cui, al momento dell'assunzione di cui al comma 1 del presente articolo, le risorse finanziarie risultino esaurite.

Art. 3.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie.

1. Soggetto attuatore delle iniziative di cui agli articoli 1 e 2 è il Dipartimento della Gioventù (di seguito: "Dipartimento").

2. Il Dipartimento demanda le attività di selezione delle domande di accesso ai benefici finanziari di cui all'art. 2 e quelle di erogazione dei benefici medesimi, ad un soggetto Gestore, individuato, ai sensi dell'art 19, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra gli Enti Pubblici aventi specifica competenza nella materia, ovvero in alternativa, ai sensi dell'art. 19 , comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a società a capitale interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato. In tale seconda ipotesi, i rapporti fra Dipartimento e Gestore sono regolati, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, da un apposito Disciplinare, emanato dal Dipartimento e sottoscritto per accettazione dal Gestore, che oltre a definire i dettagli operativi dell'intervento, assicuri al Dipartimento medesimo un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi. Alla copertura degli oneri di gestione, da quantificarsi nell'Accordo o nel Disciplinare di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1.

3. Al Gestore, in particolare, è affidata l'esecuzione delle seguenti attività:

a) esame della documentazione presentata dai soggetti interessati;

b) riconoscimento ai beneficiari della dote prevista;

c) corresponsione alle imprese o cooperative che procedano all'assunzione del lavoratore, cui sia stata riconosciuta la dote di cui alla lettera *b)*, delle somme corrispondenti;

d) controllo a campione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della veridicità dei documenti presentati, in forma di autocertificazione, dai soggetti beneficiari, nonché dalle imprese o cooperative che abbiano proceduto all'assunzione a tempo indeterminato;

e) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto per la richiesta dei contributi da parte dei soggetti destinatari;

f) sviluppo e gestione di un portale di progetto;

g) eventuali azioni di promozione e comunicazione, ove il Dipartimento non intenda realizzarle direttamente.

4. L'ammissione ai benefici di cui all'art. 2 segue all'iscrizione alla banca dati curata dal Gestore, a seguito di domanda del beneficiario, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2, nonché l'offerta di lavoro a tempo indeterminato con l'indicazione del datore di lavoro offerente, compilata, a pena di esclusione, sull'apposito modello che sarà reso noto con mezzi idonei, e comunque mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Dipartimento della Gioventù e sul sistema informativo di supporto.

5. Il Gestore, esaminata la domanda di iscrizione e la documentazione allegata, e constatata la sua regolarità, procede alla convalida della iscrizione in banca dati, del lavoratore ed al rilascio di apposito codice identificativo univoco (CIU).

6. A seguito dell'effettiva assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma precedente l'impresa o cooperativa di cui all'art. 2, richiede al Gestore il pagamento del corrispettivo della dote, accreditando-

si sull'apposito sistema informativo ed allegando alla richiesta:

a) Il numero di CIU del lavoratore assunto;

b) Il modello UNILAV relativo alle assunzioni effettuate;

c) Numero di iscrizione presso l'ente previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore;

d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al mancato superamento del limite numerico, di cui all'art. 2, comma 1, nonché all'assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 2.

7. Verificata la documentazione di cui al comma 6, e salva l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 7, il Gestore procede al pagamento, a favore dell'impresa o cooperativa, delle somme dovute esclusivamente a mezzo bonifico bancario, all'uopo avvalendosi delle coordinate indicate, a pena di esclusione, nella richiesta di cui al medesimo comma 6.

8. Ove, a seguito dei controlli a campione, di cui al comma 3, lettera *c)*, sulla veridicità dei requisiti autocertificati, tanto dai beneficiari, quanto dall'impresa o cooperativa, vengano rilevate dichiarazioni mendaci, il Gestore procede direttamente alla segnalazione al Dipartimento ed alla competente autorità giudiziaria, e provvede al recupero delle somme indebitamente percepite e degli interessi al saggio legale in vigore, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

9. Le richieste di erogazione delle provvidenze di cui al comma 6 sono accolte nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 1. Nel caso di incapienza delle risorse finanziarie, il Gestore, secondo l'ordine cronologico della data di ricezione della richiesta avanzata dai datori di lavoro, come rilevabile dalla tracciatura telematica, nega l'ammissione al beneficio, dandone comunicazione agli interessati ed al Dipartimento.

Art. 4.

Oneri di gestione

1. L'Accordo, stipulato con il Dipartimento ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, nel caso in cui la gestione venga affidata a soggetto pubblico, ovvero il Disciplinare emanato dal Dipartimento e sottoscritto per accettazione dal Gestore, ove la gestione sia invece affidata a una società a capitale interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato, contemplano necessariamente:

a) la quantificazione degli oneri di gestione annuali, ovvero la definizione di parametri oggettivi per la loro definizione ex ante;

b) l'obbligo di rendicontazione semestrale al Dipartimento in ordine alle operazioni finanziarie operate sul conto corrente infruttifero di cui al comma 2, ivi inclusi i prelevamenti per gli oneri di gestione, che devono essere comunque preventivamente autorizzati dal Dipartimento, previa verifica della regolare esecuzione degli obblighi assunti.

2. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo, ovvero del Disciplinare, di cui all'art. 3, comma 2, il Dipartimento trasferisce in un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore, le risorse finanziarie di cui all'art. 1.

3. Ove sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ovvero la revoca o modifica del presente decreto, comportino l'interruzione dell'intervento di cui all'art. 2 anteriormente all'esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, il Gestore provvede non oltre 60 giorni, alla restituzione delle residue giacenze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, e pubblicato, dopo la registrazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il Ministro: MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 20, foglio n. 112.

10A15345

DECRETO 18 ottobre 2010.

Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on.le Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per le politiche della gioventù;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio della Gioventù, on.le Giorgia Meloni, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, costituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n.121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia Nazionale italiana per i giovani, e che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 delega le suddette funzioni al Ministro della Gioventù;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010», che ha assegnato al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato «Fondo per le Politiche Giovanili», nell'ambito del C.D.R. n. 16 denominato «Gioventù», una dotazione finanziaria di € 81.087.000,00;

Visto l'art. 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che demanda alla «Tabella C» della medesima legge la «quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria», così determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il 2010, della disposizione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, in € 81.087.000,00;

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2010 che, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha quantificato le variazioni in aumento del CDR n. 16, denominato «Gioventù», per l'Esercizio Finanziario 2009, in considerazione dell'avanzo d'esercizio realizzatosi nell'Esercizio Finanziario precedente;

Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà;

Vista l'intesa in data 7 ottobre 2010, concordata in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le azioni ed ai progetti destinati al territorio, da realizzarsi a valere sulle risorse del citato Fondo per le politiche giovanili - triennio 2010/2012;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del Fondo

1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 3, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali.

2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3 è destinata, per l'anno 2010, la somma di € 33.181.019,40.

3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, individuati all'art. 4, è destinata la somma di € 47.905.980,60 per l'anno 2010.

Art. 2.

Variazioni compensative

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione del presente decreto ed ai sensi dell'art. 4, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, consistenti in trasferimenti per complessivi € 47.905.980,60 a valere sulle risorse afferenti l'Esercizio Finanziario 2010, eventuali incrementi delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le Politiche Giovanili», disposti nel corso del medesimo esercizio finanziario, in conformità a quanto sancito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», realizzati mediante contestuale riduzione delle disponibilità finanziarie di diversi capitoli di bilancio destinati all'attuazione della delega conferita al Ministro della Gioventù, ed iscritte al C.D.R. n. 16 denominato «Gioventù», dovranno intendersi interamente destinati al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3.

Art. 3.

Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale

1. Costituiscono azioni di rilevante interesse nazionale, ammesse al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, e 2, quelle di seguito indicate:

a) «Diritto alla prima casa», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani al diritto alla prima casa di abitazione;

b) «Imprese future», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani a forme di credito agevolato e garantito per l'avvio di iniziative imprenditoriali o a carattere professionale;

c) «Sostegno alla diffusione della cultura fra i giovani», finalizzata all'obiettivo di una più completa crescita giovanile, volta al futuro, ma comunque legata alla tradizione nazionale, anche attraverso il sostegno ad iniziative culturali di elevato profilo promosse ed animate dai giovani;

d) «Cittadinanza consapevole», finalizzata a favorire un profondo recupero di identità dei giovani nel loro essere cittadini e, quindi, titolari di diritti e doveri, parte integrante di una comunità civile;

e) «Diritto al futuro», finalizzata a sostenere le iniziative rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, al sostegno alle giovani coppie e alla natalità, alla facilitazione dell'accesso al credito per le finalità in questione, con particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici;

f) «Protagonismo generazionale», finalizzata a valorizzare le forme di rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione giovanile al mondo politico, imprenditoriale e sociale in particolare promuovendo iniziative che facciano dei giovani dei soggetti attivi nel mondo del volontariato e dell'impegno civico;

g) «La Meglio gioventù», finalizzata a dare risalto e visibilità alle storie positive delle giovani generazioni e a dare esempi positivi di comportamento da contrapporre alle diverse forme di devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il sostegno alla progettualità e la creatività dei giovani;

h) «La rivoluzione del merito», finalizzata a garantire a tutti i giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle qualità e delle eccellenze.

2. Costituiscono altresì azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 1, le attività di comunicazione istituzionale, in qualsiasi forma realizzate, l'attività dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione del Ministro della Gioventù ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, anche in collaborazione con enti locali, università, enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della società civile ed associazioni di categoria e professionali, nonché tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche della gioventù ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni afferenti le materie ed attività delegate al Ministro della Gioventù.

3. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili, come individuata dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare considerata la circostanza che informare i giovani in ordine alle opportunità loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da iniziative del Governo e del Ministro della Gioventù ad essi rivolte, mediante canali comunicativi innovativi e piattaforme tecnologiche avanzate, costituisce intrinsecamente strumento preferenziale per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, le attività di comunicazione istituzionale di cui al comma 2 realizzate mediante piattaforme web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarità del Dipartimento, si intendono sottratte all'applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in conformità a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».

4. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della Gioventù può stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Ente Pubblico non economico vigilato dal Ministro della Gioventù, specifici accordi di programma che definiscono analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalità di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati.

5. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui al presente articolo, il Dipartimento della Gioventù può inoltre stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altre Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Regioni e gli Enti Locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. Le azioni ed i progetti che coinvolgano una pluralità di Comuni, ovvero una pluralità di Province, possono altresì essere realizzate previa stipula di convenzioni con le Associazioni che siano titolari della rappresentanza generale, in sede di Conferenza Unificata, delle due menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e delle connesse modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2010, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le Politiche Giovanili.

Art. 4.

Azioni e progetti destinati al territorio

1. Per l'Esercizio Finanziario 2010, nell'ambito della quota di € 47.905.980,60 di cui all'art. 1, comma 3, finalizzata al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, una quota di € 37.421.650,50 è ripartita fra le Regioni, secondo i criteri indicati nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 7 ottobre 2010. In particolare, le risorse finanziarie in questione sono destinate al co-finanziamento, a valere sugli stanziamenti afferenti al medesimo anno 2010, degli Accordi di Programma Quadro (APQ) da sottoscriversi con tutte le Regioni nonché con le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della citata intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata.

2. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province è stabilita, per l'anno 2010, in € 10.484.330,10. In particolare, in conformità all'art. 4 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010, una quota di risorse pari ad € 7.484.330,10 è destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dai Comuni, mentre una quota di risorse pari a 3 milioni di euro è destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dalle Province.

3. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del cofinanziamento degli interventi proposti da Comuni e Province, trova applicazione l'art. 4, comma 3, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010.

Art. 5.

Attività strumentali

1. Una quota, non superiore al 5% delle risorse di interesse nazionale di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, è destinata alle attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attività di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della Gioventù adeguate professionalità.

2. Una ulteriore quota, non superiore al 2% delle risorse di interesse nazionale di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, è destinata alle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, in ordine allo stato di realizzazione, da parte delle Regioni, degli Accordi di Programma Quadro di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 6.

Avanzo di gestione dell'Esercizio Finanziario 2009

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nell'Esercizio Finanziario 2009, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, mediante integrale assunzione di impegni contabili a favore dei suddetti Enti nella misura prevista dal decreto del Ministro della Gioventù in data 2 novembre 2009, recante «Riparto, per l'anno 2009, delle risorse del Fondo per le politiche giovanili», le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alla competenza del capitolo n. 853 denominato «Fondo per le politiche giovanili» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -E.F. 2010-, ammontanti ad € 5.091.579,83, devono intendersi integralmente destinate al completamento delle azioni e dei progetti di interesse nazionale, di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro della Gioventù in data 2 novembre 2009.

Roma, 18 ottobre 2010

Il Ministro: MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 19, foglio n. 312.

10A15346

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 9 dicembre 2010.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 19 marzo 1942, n. 365 che ha istituito l'Ente Teatrale italiano;

Vista la legge 14 dicembre 1978, n. 836, recante il «Riordinamento dell'Ente Teatrale italiano»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge n. 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 20, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge n. 30 luglio 2010, n.122, che, tra l'altro, ha soppresso l'Ente Teatrale italiano, ha trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali i compiti e le attribuzioni dallo stesso esercitate ed ha attribuito allo Stato tutti i beni strumentali dal medesimo utilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 che demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Vista la nota prot. n. 12838/S.37.13.01-7.5 del 12 novembre 2010 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso l'elenco dei beni immobili strumentali di proprietà del disciolto Ente Teatrale italiano alla data di soppressione del medesimo, ove figurano il Teatro «La Pergola» di Firenze ed il «Teatro Valle» di Roma, invitando l'Agenzia del Demanio ad individuare e dichiarare con proprio decreto la proprietà in capo allo Stato dei predetti beni, ai sensi delle norme sopra citate;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i seguenti beni immobili:

- **TEATRO LA PERGOLA DI FIRENZE**

FGL	NUM	SUB	PARTITA DI CARICO	UBICAZIONE	ZC	CAT
167	42	1	21429	Via della Pergola 12-14-16	1	D/3
	355			p. T 1-2		
	357			Via della Pergola 32-14-16		
				p. T. 1 - 2		

- **TEATRO VALLE DI ROMA**

FGL	NUM	PARTITA	UBICAZIONE	CL	CAT
485	460/3-461/2	108225	Via del Teatro Valle n. 23/a-b-c,24,		D/3
	E 457/14		25 e 26		
485	460/2	18788	Via del Melone n.8/10	10	C/2
485	460/461	18788	Largo Teatro Valle n.6	7	C/2
	462 e 460/5				

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art.1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2010

Il direttore dell'agenzia: PRATO

10A15109

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 3 novembre 2010.

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in seguito denominata «Autorità», ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2011) che prevede, in tabella «C», il trasferimento, dal bilancio dello Stato a favore dell'Autorità, di € 177.000,00 per l'anno 2011 e € 180.000,00 per gli anni 2012 e 2013;

Visto l'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale viene stabilito che per gli anni 2011 e 2012 dovrà essere attribuita ad altre autorità una quota parte delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo annuo complessivo pari a € 11,6 milioni;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2011, i costi di funzionamento dell'Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo le modalità e l'entità previste dal presente provvedimento nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Sentiti gli operatori del settore nelle audizioni del 18 e 19 ottobre 2010;

Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

Delibera:

Art. 1.

Obbligo di richiesta del CIG

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture devono obbligatoriamente:

a) richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato «Numero gara», attraverso il Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), disponibile nell'area servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it;

b) provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la gara. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG.

2. La richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto con esclusione delle gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006;

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono riportare il CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

Art. 2.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;

b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 3.

Esenzioni dalla contribuzione

1. Sono esentate dall'obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti fattispecie:

a) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *a)*;

b) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *b)*;

Art. 4.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all'art. 5 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800,000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

2. I soggetti di cui all'art. 2, lettera *c)* sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettera *a)* sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei «Pagamenti mediante avviso» (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 2, lettera *b)* sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. I soggetti di cui all'art. 2, lettera *c)* sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 4, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html

Art. 6.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, lettere *a)* e *c)*, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 8.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Roma, 3 novembre 2010

Il Presidente: BRIENZA

10A15464

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2010.

Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 256 /10/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 9 dicembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, e, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 8;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2001, e, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2003, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, recante «Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'8 agosto 2002, così come modificata dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003 recante «Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2003, n. 285;

Vista la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

Vista la propria circolare del 14 febbraio 2008, recante «Corrette modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali», pubblicata nel sito web dell'Autorità in pari data;

Vista la delibera n. 101/10/CSP con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

In linea generale, gli istituti di ricerca, le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, le associazioni di editori e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che hanno partecipato alla consultazione pubblica hanno espresso apprezzamento per l'intenzione dell'Autorità di procedere all'aggiornamento della delibera n. 153/02/CSP a quasi dieci anni dalla sua adozione e, soprattutto, di voler sottoporre lo schema di modifica a consultazione pubblica. Tali soggetti hanno partecipato costruttivamente, avanzando, altresì, osservazioni e proposte di modifica del testo come di seguito indicato articolo per articolo.

Art. 1 (Definizioni)

Con riferimento all'art. 1, recante le definizioni utilizzate nell'articolato, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica si sono focalizzati su taluni aspetti in particolare. Pertanto, di seguito, si riportano per comodità espositiva le posizioni principali dei soggetti intervenuti e le osservazioni dell'Autorità sui singoli articoli, suddivisi per argomento.

Manifestazione di opinioni

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti condividono la scelta di impiegare l'espressione «manifestazione di opinioni» rispetto al termine «inchiesta» per denotare quelle attività di rilevazione di dati che non permettono una generalizzazione dei risultati rispetto ad un collettivo più ampio di quello composto dai soli individui che hanno partecipato spontaneamente alla rilevazione stessa, in quanto l'impiego improprio del termine «sondaggio» da parte dei mezzi di comunicazione rischia di ingenerare confusione nell'interpretazione dei risultati da parte del pubblico. In particolare, un soggetto suggerisce di imporre per via regolamentare il divieto di utilizzo improprio del termine «sondaggio» per tutte quelle rilevazioni che si dimostrano non rappresentative.

Al contrario, altri soggetti suggeriscono di dare per acquisito il termine «sondaggio» e di eliminare l'espressione «manifestazione di opinioni» dal regolamento, considerata la familiarità diffusa, presso il pubblico, di detto termine per identificare tutte le rilevazioni di opinione, di carattere scientifico o meno, siano essi d'opinione o politici ed elettorali.

Osservazioni dell'Autorità

In merito alla distinzione tra la definizione di «sondaggio» e la definizione di «manifestazione di opinioni» si rappresenta che tra gli obiettivi del presente regolamento, come già rappresentato in sede di avvio della consultazione pubblica, si annovera anche la differenziazione del sondaggio propriamente inteso rispetto ad altre tipologie di rilevazioni di opinioni non suffragate dal medesimo rigore scientifico e metodologico, al fine di tutelare il pubblico attraverso informazioni corrette e veritiere, che siano rappresentative della realtà indagata. Pertanto, si reputa non accoglibile la tesi dei soggetti che vorrebbero l'impiego, nell'ambito delle definizioni del regolamento, di un termine improprio solo perché affermatosi nel gergo mediatico. Nel regolare questa materia, infatti, non ci si può che rifare alla terminologia propria del settore professionale che si va a disciplinare, ed avallare un utilizzo improprio, «giornalistico», del termine «sondaggio» non risponde alle finalità dell'emanando regolamento.

Si ritiene, invece, accoglibile la proposta di modificare la definizione delle manifestazioni di opinioni specificando che le stesse sono «senza valore scientifico».

Modalità di rilevazione

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto ritiene che la definizione del sondaggio quale rilevazione demoscopica, in luogo di rilevazione campionaria, appaia maggiormente rispondente all'oggetto della disciplina.

Un soggetto, con riferimento alla definizione di «sondaggio d'opinione» nella parte in cui si tratta della «rilevazione campionaria», fa presente l'opportunità di inserire un riferimento alla tecnica campionaria impiegata, in modo tale da offrire informazioni sulla generalizzabilità dei risultati. In particolare, il soggetto fa presente che la definizione di «campione non probabilistico» è compatibile con qualsiasi strategia di individuazione degli intervistati, incluse quelle che danno luogo a risultati non generalizzabili. Si domanda, pertanto, se la generalizzabilità dei risultati ottenuti presso il campione, perseguita mediante metodi sia probabilistici che non probabilistici, sia o meno un elemento caratterizzante i sondaggi.

In medesimo soggetto ritiene inoltre superfluo qualificare il termine «sondaggio» come «d'opinione» e, per questo motivo, esprime perplessità sull'inclusione nella definizione delle rilevazioni relative a scelte comportamentali.

Osservazioni dell'Autorità

In riferimento alla proposta di utilizzare il termine «rilevazione demoscopica» in luogo di «rilevazione campionaria» nella definizione di «sondaggio», si ribadisce che, tra gli obiettivi del regolamento, vi è quello di meglio circoscrivere il termine sondaggio rispetto a quelle indagini, quali le manifestazioni di opinioni, che, non prevedendo una fase di campionamento, vengono ugualmente presentate e diffuse con la pretesa di generalizzabilità dei risultati. Ritenendo che il campionamento rappresenti un elemento essenziale nella determinazione del livello di attendibilità e di rappresentatività dei risultati

di un sondaggio, nonché una discriminante tra lo stesso e la manifestazione di opinioni, la proposta è parzialmente accoglibile. Pertanto si ritiene di integrare il testo del Regolamento con l'aggiunta dell'aggettivo proposto, chiarendo che deve trattarsi di una rilevazione demoscopica di tipo campionario.

Sulle metodologie di campionamento si ritiene di non accogliere la proposta in quanto, al pari delle metodologie probabilistiche, anche quelle non probabilistiche rientrano nella fattispecie delle indagini demoscopiche, che si distinguono dalle generiche manifestazioni di opinione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, televoto, voto telematico etc.) il cui sistema di rilevazione non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla partecipazione spontanea di lettori o telespettatori, attraverso chiamate da telefono cellulare, SMS o chiamate da telefono fisso, al fine di consentire al pubblico di esprimere le proprie preferenze in merito a diversi argomenti. Al contempo si manifesta la volontà dell'Autorità di sostituire la definizione di "inchiesta" con quella di «manifestazione di opinioni», al fine di identificare, con una descrizione più esaustiva, le diverse tipologie di raccolta di opinioni basate su quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di pubblico che si basano sulla partecipazione spontanea di lettori o telespettatori di cui sopra.

Riguardo alla definizione di sondaggio, si rappresenta che essa, di per sé, annovera declinazioni di significato più ampie che comprendono anche la rilevazione di informazioni inerenti scelte comportamentali, oltre che sentimenti, credenze, valori, opinioni, atteggiamenti. Nel fare riferimento al termine sondaggio d'opinione ci si rifà genericamente agli «orientamenti della popolazione» che in linea di massima possono includere anche scelte comportamentali. Il significato della definizione, pertanto, non travalica quella delle cosiddette «indagini di mercato» che, per inciso, hanno come finalità di indagine la profilazione dei consumatori rispetto alle loro scelte di consumo rapportate a strutture di valori e di personalità. Si ritiene pertanto non accoglibile la proposta di eliminazione del riferimento ai comportamenti.

Ponderazione

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto propone di chiarire la definizione di ponderazione, preferendo la dicitura «attribuzione di pesi differenziati agli elementi del campione» e pronunciandosi anche in merito all'uso di coefficienti di riporto alla popolazione, ossia di quelle procedure in base alle quali i risultati relativi a n elementi nel campione vengono poi riferiti alla popolazione di riferimento non solo in valore percentuale ma anche in valore assoluto.

Osservazioni dell'Autorità

L'Autorità ha ritenuto di inserire nello schema di regolamento sottoposto a consultazione questa definizione, assente nel regolamento vigente, in quanto la «ponderazione» è una tecnica frequentemente utilizzata dagli istituti di ricerca, per meglio delineare il campione, soppesandone i diversi elementi costitutivi. Per le finalità che si prefigge, tale definizione risulta, pertanto, esaustiva e non necessita delle integrazioni proposte.

Metodo di raccolta delle informazioni

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto ritiene che la definizione di «metodo di raccolta delle informazioni», a suo parere eccessivamente vaga, debba fare quanto meno espresso riferimento alla modalità di somministrazione del questionario (telefonico, faccia-a-faccia, via web, etc.). A tal riguardo ritiene utile che venga precisato maggiormente il significato dell'espressione «non rispondente», distinguendo fra non rispondenti al sondaggio e non rispondenti a singoli quesiti. In secondo luogo, fra i non rispondenti al sondaggio, l'Istituto è del parere di annoverare sia le persone che rifiutano espressamente di partecipare alla rilevazione, sia le persone che risultano irreperibili durante la realizzazione del sondaggio.

Osservazioni dell'Autorità

L'indicazione del metodo di raccolta delle informazioni (CATI, CAWI etc.) è in genere sufficiente a ricavare le informazioni relative alla modalità di somministrazione del questionario (telefonico, via *web)*, pertanto non si ritiene di dover richiedere ulteriori precisazioni in via regolamentare. A riguardo si rappresenta, inoltre, che la distinzione tra non rispondenti al sondaggio e non rispondenti a singoli quesiti è agevolmente desumibile dalle informazioni richieste nel documento informativo, sicché non appaiono necessarie ulteriori integrazioni nelle definizioni.

Sondaggi politici ed elettorali

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto propone una riformulazione della definizione di sondaggio politico-elettorale che sottolinei il suo essere un'indagine campionaria con risultati generalizzabili all'intera popolazione. Allo stesso tempo, un altro soggetto ritiene opportuno che tale definizione sia conforme a quella fornita dal legislatore nell'art. 8 della legge n. 28/2000. In particolare, segnala come inopportuna l'inclusione nei sondaggi «politici ed elettorali» delle rilevazioni demoscopiche sulla fiducia nei politici e nel governo in carica, configurandosi quest'ultima come strumento di rilevazione dell'opinione nei confronti dei politici e dei rappresentanti del governo e non dell'orientamento politico e di voto degli elettori.

Opinione concorde manifesta un altro soggetto, che propone di espungere dal testo dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, le parole «i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati, la fiducia nei politici e nel governo in carica».

Osservazioni dell'Autorità

In linea con l'orientamento consolidato espresso dalle delibere in materia di par condicio dell'Autorità e, soprattutto, col disposto della legge n. 28/2000, il cui art. 8 dispone che «Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori,» si ritiene di accogliere quanto rilevato relativamente all'esclusione dall'art. 1, comma 1, lettera *d)* del presente Regolamento dei sondaggi afferenti la fiducia in esponenti politici o nel governo, con l'ovvia precisazione che gli stessi, esclusi, in linea di principio, dalla definizio-

ne di sondaggio politico ed elettorale, rientrano ad ogni modo nei sondaggi di opinione di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1, fatta salva ogni ulteriore valutazione sul caso concreto laddove il discrimine tra sondaggio di opinione e sondaggio politico ed elettorale risulti particolarmente labile. Alla luce di quanto precede, la pubblicazione o diffusione dei medesimi deve essere soggetta alle modalità di cui all'art. 3 del presente schema di regolamento, ciò comportando necessariamente il contestuale invio del documento all'Autorità.

Mezzo di comunicazione di massa

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto propone di integrare la definizione di mezzo di comunicazione di massa includendovi i siti web che non possono essere considerati servizi di media audiovisivi, ma che costituiscono possibili strumenti di pubblicazione verso una pluralità indiscriminata di persone (pagine web e versioni telematiche di quotidiani e periodici, nonché i siti web delle società di ricerche di mercato). Concorda con l'esclusione di siti privati (rivolti a una collettività definita di utenti) e ricorda che i siti web non rientrano nella definizione di prodotto editoriale in quanto non sono pubblicati su supporto.

Per quanto riguarda la definizione di «mezzo di comunicazione di massa», chiede di specificare che il prodotto discografico escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento è solo quello contenente il fonogramma. Non condivide, invece, l'esclusione del prodotto librario, in quanto alcune tipologie di libri ben si prestano alla pubblicazione di sondaggi.

Un soggetto non ritiene che i servizi di media audiovisivi a richiesta possano essere equiparati ai «mezzi di comunicazione di massa» e propone di specificare che non costituisce prodotto editoriale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *s)*, il prodotto diffuso su mezzo elettronico che non abbia caratteristiche equivalenti a quelle di un mezzo di comunicazione di massa. Al contempo osserva che le definizioni proposte non corrispondono a quelle già previste nel testo unico. Ritiene che, al fine di evitare una frammentazione delle nozioni, non vi possano essere modifiche di tali definizioni. Inoltre, ritiene che non dovrebbero essere ripetute, nella normativa secondaria, le definizioni già previste nella normativa primaria, ritenendo a tal fine sufficiente un mero richiamo alle definizioni rilevanti già contenute nel testo unico.

Osservazioni dell'Autorità

In considerazione delle finalità della presente disciplina in materia di sondaggi, si ritiene di ribadire l'esclusione del libro dall'ambito di applicazione del Regolamento: la stessa natura del prodotto librario renderebbe, infatti, di difficile applicazione le disposizioni dello stesso, soprattutto con riferimento alla pubblicazione di integrazioni o rettifiche della nota informativa e alla possibilità di effettuare adeguamento spontaneo ai sensi dell'art. 10.

Sull'esclusione dei siti web dei realizzatori di sondaggi, si rimanda a quanto esposto nelle osservazioni relative all'art. 2 «Ambito di applicazione», il quale è stato riformulato onde renderne il disposto maggiormente chiaro.

L'autorità ritiene di non accogliere la proposta di specificare che non costituisce prodotto editoriale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, il prodotto diffuso su mezzo elettronico che non abbia caratteristiche equivalenti a quelle di un mezzo di comunicazione di massa, in quanto i servizi di media a richiesta rientrano a tutti gli effetti nella definizione di mezzo di comunicazione di massa in base alla direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, come recepita in Italia dal decreto legislativo n. 44/2010.

Sebbene l'ambito di applicazione del presente regolamento trascenda quello del testo unico, che non contiene una disciplina in materia di sondaggi, si è ritenuto, tuttavia, di riportarsi a quanto ivi espresso con riferimento ai servizi di media audiovisivi e radiofonici per ragioni di omogeneità terminologica, al fine di definire i mezzi di comunicazione di massa. Ad ogni modo, all'art. 1 dello schema di regolamento è esplicitamente affermato che le definizioni ivi contenute sono valevoli unicamente «ai fini del presente regolamento». Per ragioni di logica successione delle definizioni, si è ritenuto di collocare quella di mezzo di comunicazione dopo quelle relative ai sondaggi e ai termini strettamente correlati, nonché di riformulare la definizione di mezzo di comunicazione di massa, sostituendo il «prodotto editoriale» con «edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici», in modo da fornire una definizione più chiara e coerente con altri regolamenti adottati dall'Autorità.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti non concordano con l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento della pubblicazione e della diffusione dei risultati dei sondaggi da parte del soggetto realizzatore unicamente nel proprio sito web, in quanto rileva che questi siti godono di un afflusso di utenti piuttosto consistente e hanno dunque un carattere «di massa» del tutto paragonabile a qualsiasi altro mezzo «tradizionale».

Un altro soggetto richiede di chiarire se l'esenzione prevista per la diffusione nel sito del soggetto realizzatore includa anche eventuali news o newsletter trasmesse via posta elettronica dall'istituto e, stante l'esclusione, quali norme si applichino al soggetto realizzatore nel caso in cui i media riprendano i dati presenti esclusivamente sul suo sito e li pubblichino a sua insaputa; si interroga, però, sull'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione la diffusione sui siti dei realizzatori, rilevando che, per tutelare il pubblico di fronte a un sondaggio ripreso dai mezzi di comunicazione, si può ovviare prevedendo per questi ultimi l'obbligo di pubblicare una nota informativa sintetica, come ulteriormente argomentato in merito all'art. 4.

Un soggetto propone di prevedere che per «pubblicazione» si intenda solo l'illustrazione analitica della totalità o di una parte significativa dei risultati del sondaggio, distinguendola dalla mera notizia. Propone, altresì, che il soggetto realizzatore renda disponibile al mezzo di comunicazione la nota e che il mezzo renda note la data e la testata di pubblicazione comunicando le informazioni aggiuntive sia al realizzatore sia all'autorità.

Un altro soggetto non concorda con l'esclusione dal campo di applicazione del Regolamento, prevista all'art. 2, comma 2, delle «manifestazioni di opinione», nel senso che la sola differenza di denominazione non è sufficiente a chiarire al pubblico la sostanziale differenza tra le rilevazioni prive di valore scientifico e i sondaggi statisticamente rappresentativi. Propone quindi di imporre anche ai realizzatori di «manifestazioni di opinione» di dare indicazioni corrette e appropriate sia sull'organo di informazione utilizzato, sia sul sito dell'Autorità al fine di renderne più chiara la differenza agli occhi del pubblico. Propone, altresì, di aggiungere esplicitamente tra i casi di esclusione le indagini svolte con metodologie qualitative.

Osservazioni dell'Autorità

In merito alla previsione dello schema di regolamento posto a consultazione relativa all'esclusione dei siti internet dei soggetti realizzatori dal suo campo di applicazione, si rappresenta che essa non aveva lo scopo escluderli dalla definizione di mezzi di comunicazione di massa, ma unicamente di esentarli dagli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento. Tale previsione si è resa necessaria per evitare che i mezzi di comunicazione di massa, che eventualmente pubblicassero o diffondessero i risultati di sondaggi attingendoli da tali siti, si sentissero esentati dal provvedere all'onere di pubblicazione della nota informativa, considerando il sito internet del realizzatore come prima pubblicazione. Tale eventualità, infatti, comporterebbe un vulnus nella tutela del pubblico, che sarebbe privato delle informazioni necessarie a valutare la serietà ed attendibilità della rilevazione, ed un sostanziale svuotamento di effettività delle previsioni del regolamento. Il comma è stato, tuttavia, riformulato onde offrire maggiori delucidazioni al riguardo, giustificandosi, pertanto, per la medesima *ratio*, le modifiche introdotte mediante l'esclusione dagli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 per la diffusione di sondaggi in occasione di convegni o conferenze stampa.

La proposta di modifica della denominazione di manifestazione d'opinione appare senz'altro corretta ed è stata conseguentemente riportata nel testo della definizione all'art. 1. A tale riguardo, si è provveduto, in primo luogo, a riformulare il corpo del testo della definizione delle manifestazioni di opinione ed, inoltre, a prevedere, nel contempo, uno specifico obbligo di informazione circa l'assenza di valore scientifico delle medesime.

Art. 3 (Modalità di pubblicazione o diffusione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto, pur apprezzando la previsione che demanda al mezzo di comunicazione che pubblica il sondaggio di provvedere alla trasmissione del documento, ritiene che tale soluzione possa essere problematica sul piano della gestione dei «tempi giornalistici».

Dello stesso avviso è un altro soggetto che considera la procedura troppo complessa e macchinosa e propone di prevedere che il soggetto che realizza il sondaggio, indipendentemente dalla pubblicazione e/o diffusione dello stesso, debba trasmettere il documento, privo dei risultati, ai soggetti individuati dall'art. 3 del regolamento. In merito, altri soggetti propongono maggiore flessibilità nell'interpretazione del concetto di «contestualità».

Un soggetto propone, inoltre, di sancire chiaramente la responsabilità in solido dei soggetti coinvolti (committente, mezzo di pubblicazione di massa e soggetto realizzatore), in base alla quale ciascuno dovrebbe rispondere della propria condotta per quanto di competenza. Per quanto riguarda l'ipotesi di mancata comunicazione da parte del mezzo di comunicazione e/o del committente, il medesimo soggetto ritiene che il soggetto realizzatore non possa essere ritenuto responsabile della mancata applicazione del regolamento, della quale dovrebbe, invece, rispondere il mezzo di comunicazione. Propone, pertanto, di esonerare il soggetto realizzatore dalla responsabilità rispetto alla tempestività degli adempimenti. Il soggetto ritiene, inoltre, necessario definire sia le modalità con cui i mezzi devono rivolgersi al soggetto realizzatore, sia entro quanto tempo prima della pubblicazione stessa debba avvenire tale interlocuzione. In caso di ripresa di risultati successivamente alla prima pubblicazione o diffusione, propone di prevedere che i realizzatori di sondaggi siano responsabili degli adempimenti con riferimento solo alla «prima volta» in cui i risultati vengano pubblicati su un organo di informazione.

In merito ai sondaggi realizzati a livello internazionale, il medesimo soggetto sottolinea come il regolamento sottoposto a consultazione, concentrato sui sondaggi nazionali, tralasci quelli internazionali. Per questi ultimi dovrebbe applicarsi l'interpretazione restrittiva secondo la quale sul territorio nazionale debbano valere le regole interne, sebbene l'adeguamento dei sondaggi internazionali alle regole italiane risulti poco praticabile. Tra l'altro il soggetto sottolinea che negli altri Paesi europei non vige la medesima richiesta informativa da parte delle autorità garanti, con conseguente rischio di disparità di trattamento giuridico da parte dei diversi Paesi europei, da un lato, e, dall'altro, l'impossibilità di controllare il flusso di diffusione delle informazioni che, attraverso la rete, non ha confini. I sondaggi internazionali commissionati a una società appartenente ad un gruppo internazionale di istituti di ricerca, infatti, possono essere realizzati in forma totalmente centralizzata dall'estero oppure subappaltando la sola raccolta dei dati grezzi agli istituti locali del gruppo. La pubblicazione di tali sondaggi sui media internazionali, se ripresa dai mezzi italiani, pone una problematica non chiaramente affrontata dal regolamento. Dato che gli istituti italiani non hanno la disponibilità né di tutte le informazioni relative ai dati italiani, avendo solo raccolto dati grezzi, né di alcuna di quelle relative ai dati di altri paesi, ne consegue che essi non sono nelle condizioni di adempiere agli obblighi previsti.

Osservazioni dell'Autorità

Per quanto concerne le criticità sollevate sulla contestualità dell'invio del documento, l'Autorità ha previsto che questo debba avvenire non oltre 48 ore dalla pubblicazione/diffusione dei risultati dei sondaggi, in modo da tener conto, nel definire la contestualità dell'invio, anche degli eventuali tempi tecnici legati al mezzo di comunicazione. D'altra parte, le 48 ore sono anche il tempo in cui, per prassi, si consuma il diritto di cronaca in campo radiotelevisivo, intervallo di tempo, dunque, che non fa

venire meno la tutela dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia.

La proposta di prevedere la pubblicazione del documento sul sito dell'autorità anche in assenza di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione non è, invece, accoglibile, in quanto contraria al disposto della legge n. 249/1997, la quale non ha lo scopo di delegare all'autorità un controllo sui sondaggi in generale, bensì ha attribuito ad essa compiti di determinazione dei criteri ai quali ci si deve attenere per la pubblicazione e diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e poteri di vigilanza per la verifica del rispetto di tali requisiti.

Non si ritiene, inoltre, di accogliere l'osservazione in materia di responsabilità solidale, in quanto la reperibilità delle metodologie di rilevazione e dei dati è un onere deontologico in capo agli istituti di ricerca, i cui ricercatori, anche secondo quanto espresso dal codice internazionale di condotta ICC/ESOMAR, all'art. 11, lettera *c)*, «devono sempre essere pronti a rendere disponibili le informazioni tecniche necessarie per stabilire la validità di qualsiasi risultato pubblicato» a coloro che commissionano un sondaggio o ne fanno richiesta. Sempre dal codice in parola, nell'elencazione dei principi generali, si apprende che «i ricercatori di mercato devono uniformarsi a tutte le leggi nazionali e internazionali rilevanti e pertinenti». Inoltre, si fa presente che il divieto dei 15 giorni posto dalla legge n. 28/2000 vale per tutti i sondaggi diffusi in Italia, indipendentemente dal luogo di realizzazione del sondaggio.

Per quanto, invece, concerne la difficoltà di reperimento delle informazioni inerenti la pubblicazione di sondaggi realizzati all'estero sui media internazionali e ripresa dai mezzi italiani, si rimanda a quanto argomentato in merito alle disposizioni contenute nell'alveo dei vincoli dettati dalla «Carta dei doveri del giornalista», sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'8 luglio 1993, così come evidenziato all'art. 4 del regolamento.

Art. 4 (Nota informativa)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto sottolinea che la proposta dell'autorità implica un impoverimento della nota informativa rispetto alla normativa vigente, ritenendo, pertanto, necessario prevedere l'inclusione di dati quali la popolazione di riferimento, il metodo di raccolta delle informazioni e di campionamento, oltre al testo integrale delle domande, tutti dati che rivestono notevole importanza a garanzia di un'interpretazione oggettiva dei risultati del sondaggio. Inoltre, il medesimo soggetto sottolinea che i requisiti previsti dallo schema di regolamento sono meno stringenti rispetto a quelli menzionati all'art. 8, comma 3, della legge n. 28 del 2000. Il soggetto ritiene opportuno che vengano date indicazioni più precise sul tasso di risposta da includere nella nota informativa e nel documento, prevedendo che nel computo dei non rispondenti siano compresi sia i soggetti che hanno rifiutato di partecipare alla rilevazione, sia i soggetti che non sono risultati reperibili. In riferimento alle «sostituzioni», le ritiene ridondanti, tenuto conto del fatto che una tecnica di campionamento non necessariamente prevede la presenza espressa di elementi sostituivi. Propone pertanto di introdurre, riguardo alla composizione della nota informativa, la numerosità dei singoli sottogruppi usati nell'articolazione dei risultati, al fine di evitare una possibile fonte di distorsione difficilmente avvertibile dal lettore.

Di parere contrario è un altro soggetto che, in considerazione del numero e della complessità delle informazioni che la nota deve contenere, suggerisce di sintetizzarne le modalità di pubblicazione in caso di diffusione dei risultati attraverso i media audiovisivi e radiofonici e prevederne, invece, la pubblicazione in forma integrale nel sito internet dell'emittente.

Un soggetto propone di includere la possibilità di diffondere la nota integrativa anche «in voce» dal conduttore del programma. Alcuni soggetti ritengono che la nota integrativa debba essere resa disponibile dall'agenzia che ha effettuato il lancio.

Un soggetto auspica l'impiego di nuove tecniche/grafiche editoriali. Ritiene, inoltre, che l'obbligo di pubblicazione della nota informativa per sondaggi diffusi dalle agenzie di stampa debba applicarsi solo ove per il sondaggio siano stati già adempiuti gli obblighi di cui all'art. 5.

Un soggetto propone che sia l'agenzia di stampa ad avvisare il soggetto realizzatore e ad inviare copia del documento all'autorità, per evitare il rischio di diffusione impropria. Ritiene, inoltre, in riferimento all'indicazione territoriale, più agevole la rappresentazione tramite una tabella grafica anche se lo strumento perde la sua valenza rispetto a sondaggi effettuati attraverso telefoni cellulari o online.

Un soggetto ribadisce l'opportunità di distinguere la pubblicazione/diffusione di un sondaggio dalla mera notizia di un sondaggio, al fine di stabilire quali obblighi informativi sussistano in capo al mezzo e al realizzatore; evidenzia che non ci sarebbe proporzionalità fra l'entità di quanto comunicato e la mole di informazioni richieste. Propone di obbligare chiunque diffonda sondaggi a pubblicare la nota informativa e, in merito ai lanci di agenzia, ritiene che se il lancio fornisce la mera notizia di un sondaggio, allora esso va considerato fuori dall'ambito di applicazione del regolamento, mentre se il lancio è analitico, l'agenzia dovrà diffondere anche la nota informativa.

Un soggetto reputa complesso l'adempimento dell'obbligo relativo alla nota informativa, stante la difficoltà del giornalista di reperire agevolmente informazioni così articolate su un sondaggio eventualmente solo citato da un intervistato.

Osservazioni dell'Autorità

In merito alle considerazioni sollevate dai soggetti intervenuti rispetto al numero e alla complessità delle informazioni da includere nella nota informativa, si fa presente che la redazione della stessa, la quale ha il fine di corredare la pubblicazione o la diffusione dei risultati totali o parziali dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, deve servire a garantire una chiara e immediata lettura di tali risultati da parte del pubblico. Il vincolo di sintesi, rispetto al documento informativo al quale si rimanda per un maggiore dettaglio delle informazioni sulle modalità di realizzazione del sondaggio, si prefigura come essen-

ziale nell'esposizione di suddette informazioni sui mezzi di comunicazione di massa e per tale ragione non si ritiene opportuno appesantirla di ulteriori informazioni.

Con particolare riferimento alla richiesta di un maggiore discernimento sul tasso di risposta, ed in particolare sul computo dei «non rispondenti», si ritiene di accogliere la proposta secondo quanto osservato in merito anche all'art. 5, ritenendo opportuno prevedere l'indicazione, per ciascuna domanda, della percentuale dei soggetti che «non sanno» e dei soggetti che «non rispondono». Detta specificazione contribuisce a rendere completamente edotto il lettore sui risultati dei sondaggi diffusi.

A fronte di quelle osservazioni che evidenziano, da un lato, la sproporzione fra le informazioni riguardanti il sondaggio ripreso su altri mezzi e quelle da fornire ai sensi dell'art. 4 del regolamento e, dall'altro, la gravosità dell'onere per il giornalista, si è ritenuto di inserire un nuovo comma 7 che obbliga coloro che riprendono i risultati, o divulgano la notizia di un sondaggio già diffuso, a fornire solo gli elementi essenziali idonei a consentire l'individuazione del sondaggio medesimo, quali l'indicazione del soggetto realizzatore, l'oggetto del sondaggio e il sito internet dove è possibile consultarlo. Tale onere in capo al giornalista non appare gravoso o limitativo della libertà di informazione e di opinione, ma sembra anzi inserirsi nell'alveo dei vincoli dettati dalla «Carta dei doveri del giornalista» sottoscritta, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'8 luglio 1993; in essa, infatti, si afferma che il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica. Per la divulgazione di queste informazioni non sussistono i rigorosi criteri formali richiesti per la nota informativa completa, tanto che il mezzo di comunicazione di massa può scegliere se inserire le informazioni nel corpo del testo se si tratta di stampati, fornirle a voce in caso di contenuti audiovisivi, o adoperando il consueto riquadro graficamente distinto rispetto alle immagini o allo scritto in cui è inserito il messaggio.

Art. 5 (Documento)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Quanto al requisito di fornire informazioni sulla «rappresentatività del campione, inclusa l'indicazione del margine di errore», un soggetto ritiene che nella prassi esistano ostacoli pressoché insormontabili - legati alle procedure operative di campionamento e soprattutto all'incidenza dei fenomeni di non-risposta - che impediscono di calcolare correttamente i margini di incertezza intorno alle stime campionarie. Il medesimo soggetto sottolinea l'impossibilità di realizzare, nelle scienze sociali, la piena casualità del procedimento di selezione delle unità campionarie. Pertanto consiglia di espungere dal regolamento il riferimento ai margini di errore, o magari trasformarlo in una «descrizione dei limiti alla rappresentatività del campione» o «alla generalizzabilità dei risultati del sondaggio». In fine, sottolinea come permangano nel regolamento alcune problematiche irrisolte. In particolare, per quanto riguarda il «metodo di raccolta», quello più diffuso è senz'altro l'intervista telefonica che però - in presenza di un'incidenza elevata, e che continua ad aumentare, di famiglie prive di un'utenza di rete fissa, e in presenza di notevoli difficoltà tecniche nel costituire un piano di campionamento soddisfacente basato sull'uso di utenze di rete mobile - non permette di realizzare rilevazioni che possano davvero essere riferite a una popolazione di riferimento caratterizzata in termini di «popolazione adulta residente in Italia».

Alcuni soggetti concordano con la proposta dell'autorità di prevedere un format on line per la trasmissione del documento informativo. In merito all'obbligo di pubblicare anche i risultati completi relativi al sondaggio, non condividono tale decisione, innanzitutto per ragioni di tutela dei diritti di esclusiva acquisiti dal committente e, in secondo luogo, perché la divulgazione pubblica degli esiti completi delle rilevazioni potrebbe ingenerare interpretazioni errate da parte di un pubblico poco esperto nella lettura interpretativa di dati statistici. Un soggetto sottolinea, inoltre, come la pubblicazione dei risultati completi dei sondaggi favorisca potenzialmente una concorrenza impropria fra soggetti realizzatori. Potendo accedere anche ai risultati eventualmente non pubblicati, alcuni potrebbero trarne vantaggio facendone un uso interno (quali ad esempio, benchmarking, costruzione di trend e altre attività simili). Per le motivazioni sopra esposte, un soggetto ritiene che la procedura più adeguata sia la messa a disposizione degli esiti completi dei sondaggi - qualora questi vengano richiesti - direttamente dall'ente proprietario delle informazioni acquisite o, previa autorizzazione, dall'istituto quale soggetto realizzatore, mentre l'altro soggetto suggerisce di limitare i risultati dei sondaggi esclusivamente a quelli che vengono pubblicati/diffusi attraverso mezzi di comunicazione di massa.

Un soggetto ritiene altresì che l'obbligo di pubblicazione dei risultati del sondaggio nel documento sia eccessivo ed in contrasto con le caratteristiche del mercato dei sondaggi. La motivazione risiede nel fatto che i mezzi di comunicazione di massa commissionano sondaggi anche per aumentare il proprio numero di lettori o la propria audience; pertanto la possibilità di leggere i risultati dei sondaggi nei siti ove sono pubblicati i documenti relativi al sondaggio stesso, impoverirebbe notevolmente il ricorso a tale strumento di conoscenza della realtà. Secondo il medesimo soggetto, il documento del sondaggio deve limitarsi a contenere le indicazioni metodologiche sul sondaggio stesso al fine di validarne la metodologia di raccolta delle informazioni.

Per un soggetto la mera realizzazione del sondaggio è fattispecie estranea all'ambito di applicazione del regolamento, pertanto propone di modificare l'art. 5, comma 1, lettera *p)*, specificando che si tratta di sondaggio «pubblicato».

Un altro soggetto chiede che venga consentito di operare integrazioni al documento con le informazioni relative alle pubblicazioni o alle nuove pubblicazioni.

Un soggetto ritiene opportuno precisare, al comma 5, lettera *f)*, che il mezzo indicato dal soggetto realizzatore deve coincidere con quello che ha per primo pubblicato o diffuso il sondaggio, stante la possibilità che lo stesso sondaggio sia riportato in seguito da altri mezzi.

Osservazioni dell'Autorità

Per quanto concerne le criticità sollevate in merito alla rappresentatività del campione, pur ravvisando le difficoltà di realizzare, nelle scienze sociali, la piena casualità del procedimento di selezione delle unità campionarie, si ritiene comunque necessario prevedere espressamente l'indicazione dell'eventuale campionamento effettuato. La rappresentatività può, infatti, essere stabilita solo in base ad alcune specifiche caratteristiche e mai in assoluto, sicché deve essere sempre dichiarato per quali variabili il campione è rappresentativo (ad esempio area geografica, genere etc.), mentre una rappresentatività generale sarebbe valutabile solo se si conoscesse la distribuzione delle variabili nella popolazione. Non appare, inoltre, condivisibile la proposta di eliminare il riferimento al margine di errore, in quanto esso rappresenta un'informazione di particolare importanza che contribuisce a rafforzare l'attendibilità del risultato del sondaggio da parte del pubblico. In sua assenza esso non avrebbe un parametro di riferimento atto a garantire la generale rappresentatività del campione medesimo: il margine di errore di un sondaggio indica, infatti, la stima di quanto i risultati si discostano da quelli che si otterrebbero se fosse interpellata l'intera popolazione e dipende soprattutto dalla grandezza del campione, con la conseguenza che tale stima assume rilievo per i campioni probabilistici.

Per quanto concerne la lettera *o)* del comma 1, afferente la pubblicazione della percentuale dei rispondenti a ciascuna domanda, non si ritiene condivisibile quanto sollevato, in quanto occorre allinearsi a quanto già previsto dall'art. 8, comma 3, lettera *g)*, della legge n. 28 del 2000.

Inoltre, si è ritenuto opportuno prevedere, in accoglimento di quanto da più parti richiesto, l'indicazione, per ciascuna domanda, della percentuale dei soggetti che «non sanno» e dei soggetti che «non rispondono». Detta specificazione contribuisce a rendere completamente edotto il pubblico sui risultati dei sondaggi diffusi.

Appare accoglibile anche quanto sollevato da più partecipanti alla consultazione in merito alla necessità di tutelare il valore economico e la riservatezza dei risultati dei sondaggi eventualmente non ancora resi pubblici al momento della pubblicazione del documento, sicché viene eliminata la lettera *p)* del comma 1. Infine, per quanto concerne l'eventuale errata interpretazione dei risultati da parte del pubblico, si ritiene che la pubblicazione delle percentuali dei rispondenti, dei non rispondenti e di coloro che non sanno, non solo non rende il sondaggio più complesso da interpretare, bensì contribuisce a fornire tutti i dati utili a chi nutre un particolare interesse sul sondaggio effettuato.

Non si ritiene di accogliere la richiesta di precisare che il mezzo indicato dal soggetto realizzatore debba coincidere necessariamente con quello che ha per primo pubblicato o diffuso il sondaggio, in quanto dalla prassi riscontrata nel corso degli anni e soprattutto a seguito dei contribuiti pervenuti in occasione della consultazione pubblica emerge che sarebbe eccessivamente complesso individuare con precisione il mezzo di comunicazione di massa che per primo diffonda i risultati del sondaggio: spesso, infatti, i risultati vengono diffusi a seguito di una conferenza stampa alla quale presenzia una moltitudine di testate giornalistiche interessate all'argomento in questione, rendendo dunque impossibile individuare quali tra queste pubblichi per primo il sondaggio in questione.

Sulla proposta avanzata di apportare delle integrazioni al documento a seguito della pubblicazione o delle successive pubblicazioni, al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi, si precisa che l'unica parte del documento che il soggetto realizzatore deve integrare, rispetto ai dati già in suo possesso, consiste nella indicazione del mezzo di comunicazione di massa che ha pubblicato o diffuso il sondaggio.

In merito alla proposta di specificare che si tratta di sondaggio pubblicato, si ritiene accoglibile la proposta, inserendola nel testo dell'art. 5, comma 1.

Art. 6 (Disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi politici ed elettorali)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto, in riferimento ai sondaggi politici ed elettorali, richiede che alla nota informativa sia esteso il requisito previsto per il documento all'art. 5, comma 1, lettera *o)*, ovvero le percentuali dei non rispondenti a ciascuna domanda, per garantire una maggiore affidabilità del risultato.

Alcuni soggetti ribadiscono la necessità di distinguere la pubblicazione dei risultati del sondaggio dalla mera notizia dello stesso, soprattutto se divulgata da esponenti politici o da partecipanti a programmi politici in diretta. In particolare, un soggetto ritiene che il Regolamento debba avere ad oggetto la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui media e non le notizie relative a sondaggi divulgate da soggetti diversi dal mezzo di comunicazione di massa, a condizione che ne sia precisata la fonte. Un altro soggetto sostiene che il mezzo non possa avere compiti di censura preventiva o successiva rispetto alle dichiarazioni provenienti da soggetti politici o altri intervistati, non avendo, peraltro, strumenti giuridici per ottenere le informazioni di cui al capo I dello schema di regolamento. Non condivide neppure la previsione dell'obbligo, in difetto delle informazioni indicate, di riferire che il sondaggio non sarebbe rispondente alle prescrizioni di legge.

Un soggetto ritiene eccessivi gli obblighi di cui dovrebbero farsi carico i fornitori di servizi di media audiovisivi, in particolare le testate giornalistiche, che si limitano, in periodo non elettorale, a dare la notizia dell'esistenza di un sondaggio commissionato e realizzato da terzi. Propone, in proposito, di limitare tali adempimenti all'obbligo di rinviare al sito Internet del soggetto realizzatore. Dello stesso avviso è un altro soggetto che chiede altresì di eliminare l'intera previsione di cui al comma 2, in quanto non sembra trovare riscontro nella normativa primaria.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento alla problematica sollevata da più operatori relativamente alla distinzione tra pubblicazione/diffusione dei risultati di sondaggi e mera ripresa della notizia dei medesimi da parte di un mezzo di comunicazione di massa, si rappresenta che costituisce prassi costante dell'Autorità, suffragata altresì da pronunce del Giudice

amministrativo (*cfr.* ex *multis*, T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 3219/2005), il fatto che, in linea di principio, non possa escludersi la possibilità di dare l'informazione giornalistica della mera esistenza di un sondaggio, purché la stessa sia riportata come specifico contenuto di una notizia che non abbia per oggetto diretto o indiretto la pubblicazione/diffusione di un sondaggio. Per quanto concerne, precipuamente, i riferimenti a sondaggi effettuati da esponenti politici durante loro interventi su mezzi di comunicazione di massa, costituisce altresì orientamento costante dell'autorità ritenere che il divieto di cui all'art. 8 della legge n. 28/2000 non si riferisca alla diffusione di dati relativi a sondaggi che, essendo stati resi pubblici nelle forme volute dalla legge al di fuori del periodo di silenzio di cui all'art. 8, comma 1, della citata legge n. 28/2000, sono oramai entrati nel patrimonio pubblico di conoscenza, sicché il loro semplice richiamo nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni non costituisce violazione del predetto divieto. Stante il sottile *discrimen* tra le fattispecie testé illustrate, per evitare che la norma regolamentare possa essere elusa od aggirata, sembra preferibile un disposto dell'articolato sufficientemente elastico, in modo da consentire all'autorità di effettuare le proprie valutazioni su elementi concreti e specifici, sulla base della giurisprudenza e delle proprie pronunce consolidatesi sull'argomento.

Con riferimento alla richiesta di eliminare l'intero comma 2 dell'art. 7 dello schema di regolamento, adducendone il mancato riscontro con la normativa primaria, si eccepisce che tale previsione è perfettamente coerente con il disposto dell'art. 10, comma 7, della legge n. 28/2000, il quale statuisce che in caso di violazione del proprio art. 8, recante la disciplina dei sondaggi in periodo elettorale, «l'autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati».

Con riferimento alla proposta di estendere il riferimento requisito previsto per il documento all'art. 5, comma 1, lettera *o)*, ovvero le percentuali dei non rispondenti a ciascuna domanda, anche alla nota informativa, si è effettuato un intervento chiarificatore all'art. 4, che garantisce peraltro un maggior raccordo tra detta disposizione e la legge n. 28/2000.

Art. 7 (Divieto di pubblicazione o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto propone l'eliminazione del secondo comma considerandolo una restrizione alla libertà editoriale, in quanto l'art. 8 della legge n. 28/2000 stabilisce il divieto di pubblicazione dei risultati di sondaggi politici o elettorali nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, ma non vieta che gli organi di informazione possano riportare notizie, relative all'esistenza o all'esito di sondaggi, che siano già state rese pubbliche da soggetti estranei alla loro responsabilità editoriale. In secondo luogo, propone l'inserimento di un comma che specifichi che il presente articolo non si applica alle dichiarazioni rilasciate, in diretta televisiva o radiofonica, da esponenti politici o altri soggetti in quanto non sottoposti al controllo editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici.

Un soggetto propone di stabilire al comma 4 che, in caso di consultazioni elettorali locali, il divieto di cui al comma 1 si applica ai soli sondaggi di rilevanza esclusivamente locale, coincidente al massimo con l'ambito territoriale interessato dalla competizione elettorale. Richiede di precisare al comma 2, che riportare la notizia è diverso da fornire la notizia attraverso un'intervista in diretta.

Un soggetto chiede di eliminare l'intera previsione di cui al comma 2, in quanto non sembra trovare riscontro nella normativa primaria.

Un altro soggetto è contraria all'oscuramento totale dei sondaggi e manifesta perplessità per quanto concerne l'esclusione del divieto di pubblicazione nei 15 giorni precedenti alle votazioni per i sondaggi di rilevanza esclusivamente nazionale, ritenendo che il comma 3 sia irragionevole nella parte in cui non prevede l'esclusione dal divieto anche per i sondaggi relativi a bacini territoriali non interessati dalle consultazioni in atto, in assenza di motivi di conflitto o di influenza delle opinioni dell'elettorato al voto. Propone inoltre di includere al comma 2 anche l'informazione via internet.

Osservazioni dell'Autorità

In linea generale, deve rilevarsi preliminarmente che l'art. 7 costituisce la codificazione dei principi enucleati dall'autorità nelle proprie delibere recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione che si sono susseguite negli anni relativamente alle consultazioni elettorali.

Con riferimento a quanto rilevato relativamente a notizie sull'esistenza o sull'esito di sondaggi che siano già state rese pubbliche da soggetti estranei alla responsabilità editoriale del mezzo, ci si riporta alle medesime considerazioni effettuate relativamente all'art. 6, per cui non costituisce violazione del divieto, in linea generale, il semplice richiamo di sondaggi che sono stati già resi pubblici nei termini e con le modalità di cui al presente regolamento.

Con riferimento alle dichiarazioni di esponenti politici che citino sondaggi i quali non siano previamente stati pubblicati/diffusi con le modalità di cui al capo I, si rappresenta che costituisce ius *receptum* della Corte di cassazione (*cfr.* ex *multis* Sez. V. pen. - sent. 20 dicembre 2007 - 23 gennaio 2008, n. 3597) «l'obbligo dell'intervistatore politico di intervenire - se possibile - nel corso dell'intervista, quantomeno interloquendo, chiedendo precisazioni, chiarendo, quando è il caso, che quello espresso è solo quello dell'intervistato, etc., se si rende conto che il dichiarante sta eccedendo i limiti della continenza o sconfinando in settori di nessuna rilevanza sociale».

La proposta di modificare l'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 3, è stata riformulata estendendo pertanto l'esenzione dal divieto, già previsto per i sondaggi a rilevanza nazionale, anche a quei sondaggi relativi a bacini territoriali non interessati dalle consultazioni elettora-

li. Affinché questa esenzione operi, è tuttavia necessario che il sondaggio in questione non sia idoneo a influenzare in alcun modo l'esercizio del voto, come espressamente indicato nel comma 3, aspetto che compete all'autorità valutare caso per caso. La già citata giurisprudenza amministrativa in materia pone l'accento sulla verifica in concreto, a seguito di adeguata istruttoria, delle fattispecie sottoposte all'attenzione dell'autorità. Con riferimento alla richiesta di includere nell'ambito di applicazione del comma 2 anche l'informazione via internet, si rileva che l'art. 1, lettera *s)*, è stato riformulato nella parte in cui si è sostituita la definizione di «prodotto editoriale» con quella, più chiara e coerente con altri regolamenti adottati dall'autorità, di «edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici».

Art. 8 (Attività di vigilanza)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto non concorda con le previsioni di cui al capo III in materia di sondaggi demoscopici, in quanto non ritiene che l'autorità sia dotata di un potere sanzionatorio di carattere generale. Esprime pertanto perplessità sulla applicabilità dell'art. 1, commi, 30 e 31, della legge n. 249/1997 alle violazioni del regolamento. Propone, inoltre, di prevedere l'impiego del termine «tempestività» anziché «contestualità» con riferimento alla trasmissione del documento rispetto alla pubblicazione del sondaggio.

Un altro soggetto al comma 3 chiede di inserire l'inciso «ai soli fini di cui al successivo art. 10», onde sollevare il mezzo di comunicazione di massa da qualsiasi violazione eventualmente posta in essere dal realizzatore del sondaggio.

Osservazioni dell'Autorità

Relativamente al presidio sanzionatorio di cui all'art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 249/1997, si evidenzia come questo valga, rispettivamente, solo in caso di comunicazione all'autorità di informazioni incomplete o non veritiere e di inottemperanza ad ordini dell'autorità; per quanto concerne la contestualità dell'invio del documento, l'autorità, concordando con quanto sollevato, ha previsto espressamente per l'invio del documento un arco di tempo non superiore a 48 ore dalla pubblicazione o diffusione del sondaggio, in modo da garantire un'estensione temporale ragionevole, come già illustrato rispetto all'art. 3.

Non si ritiene accoglibile quanto proposto circa il rinvio all'art. 10, in quanto l'adeguamento spontaneo disciplinato da tale articolo si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui il mezzo di comunicazione di massa non abbia pubblicato la nota informativa o non abbia pubblicato la suddetta nota completa di tutte le sue parti e non anche all'ipotesi in cui il soggetto realizzatore del sondaggio non abbia trasmesso all'Autorità il documento o non lo abbia trasmesso in maniera completa.

Art. 9 (Termini del procedimento)

Non sono pervenuti contributi

Art. 10 (Adeguamento spontaneo)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto per coerenza con quanto osservato nella risposta al quesito n. 8, chiede di sostituire all'espressione «Adeguamento spontaneo» l'espressione «Autonoma pubblicazione, rettifica o integrazione».

Osservazioni dell'Autorità

L'art. 10 del regolamento, rubricato «Adeguamento spontaneo», è una previsione già contenuta nel regolamento allegato alla delibera n. 153/02/CSP, come modificato dalla delibera n. 237/03/CSP, che con il presente documento viene sostituito. L'autorità ritiene di non accogliere la proposta di sostituire il titolo con l'espressione «Autonoma pubblicazione, rettifica o integrazione», in quanto quest'ultima contiene riferimenti a istituti diversi. Una modifica del testo in questo senso, introducendo termini imprecisi, potrebbe generare confusione fra gli operatori.

Art. 11 (Conclusione dell'istruttoria e comunicazione dei provvedimenti)

Non sono pervenuti contributi

Art. 12 (Sanzioni)

Non sono pervenuti contributi.

Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di Regolamento posto in consultazione;

Vista la proposta formulata dalla direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'autorità adotta il regolamento, allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», riportato nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. L'allegato *A* forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 9 dicembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - MAGRI

ALLEGATO A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

Capo I
Principi generali

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249;

b. "Testo unico": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

c. "sondaggio d'opinione": rilevazione demoscopica di tipo campionario, effettuata tramite questionario, generalmente strutturato, volto a raccogliere informazioni inerenti scelte comportamentali, sentimenti, credenze, valori, opinioni, atteggiamenti;

d. "sondaggio politico ed elettorale": rilevazione sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l'orientamento politico ed elettorale dei cittadini e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati;

e. "manifestazione di opinioni": modalità di raccolta di opinioni senza valore scientifico, basata su quesiti rivolti in modo sistematico, a determinate categorie di soggetti, tramite differenti mezzi quali cellulare, SMS, telefono, internet o posta elettronica, che non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla partecipazione spontanea di lettori, telespettatori o utenti web, volta a permettere al pubblico di esprimere le proprie preferenze o il proprio parere in merito a diversi argomenti, anche di carattere politico o elettorale, il cui risultato non può essere generalizzato;

f. "popolazione di riferimento": insieme definito di unità elementari/individui di cui si vogliono analizzare una o più caratteristiche;

g. "campione probabilistico": parte della popolazione, individuata secondo tecniche di campionamento basate su un criterio casuale di scelta tale da garantire, per tutte le unità costitutive della popolazione di riferimento, la stessa probabilità di entrare a farne parte;

h. "campione non probabilistico": parte della popolazione, individuata secondo tecniche di campionamento che prescindono dai criteri di casualità nella scelta delle unità campionarie, che vengono quindi scelte sulla base di variabili considerate rilevanti ai fini della ricerca;

i. "panel": un gruppo di individui intervistati ripetutamente nel quadro della stessa ricerca e con lo stesso questionario la cui formazione può avvenire tramite diverse tecniche di campionamento;

l. "rappresentatività del campione": capacità di un campione di riprodurre in piccolo le distribuzioni semplici e/o congiunte che una o più proprietà hanno nella popolazione da cui il campione è stato estratto;

m. "margine di errore": una stima di quanto nei campioni probabilistici i risultati del sondaggio si discostino da quelli che si otterrebbero se fosse interpellata l'intera popolazione;

n. "ponderazione": attribuzione di valore maggiore o minore ad un elemento del campione, con il fine di ripristinare le proporzioni di determinate variabili delle quali già si conosce la distribuzione nella popolazione di riferimento;

o. "metodo di raccolta delle informazioni": insieme delle tecniche utilizzate per la somministrazione dei questionari;

p. "committente": ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio;

q. "acquirente": ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale;

r. “soggetto realizzatore”: ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato, somministrato o realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di terzi;

s. “mezzo di comunicazione di massa”: qualsiasi mezzo destinato al grande pubblico attraverso cui è possibile la pubblicazione o la diffusione di contenuti ad una pluralità indeterminata di destinatari, in particolare, nell’ambito di:

- un “servizio di media audiovisivo o radiofonico”, cioè un servizio che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, compresa internet, ad eccezione dei servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse;
- “edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici”: cioè prodotti realizzati su supporto cartaceo o su supporto informatico, destinati direttamente o indirettamente alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, comprese le agenzie di stampa, ad esclusione dei prodotti discografici, cinematografici e librari;

t. “nota informativa”: descrizione o informazione sintetica in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico, diffusa dal responsabile del mezzo di comunicazione di massa che pubblica il sondaggio e riportata sullo stesso, contenente tutte le indicazioni di cui all’articolo 4;

u. “documento”: ogni descrizione o informazione realizzata in formato elettronico, testuale e/o grafico, che racchiuda i dati fondamentali per la realizzazione del sondaggio contenente tutte le indicazioni di cui all’articolo 5;

v. “ufficio competente”: la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali o il Servizio comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interesse dell’Autorità.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai sondaggi d’opinione e ai sondaggi politici ed elettorali pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell’ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera s).

2. Le manifestazioni di opinione, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera e), non possono essere diffuse sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di “sondaggi” e devono recare l’informazione circa il valore non scientifico delle medesime.

3. In caso di pubblicazione, diffusione o divulgazione dei risultati dei sondaggi da parte dei soggetti realizzatori unicamente sui propri siti internet o in occasione di convegni o conferenze stampa non si applicano gli articoli 4 e 5, fermi restando tali obblighi in caso di successiva diffusione su altri mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 3

Modalità di pubblicazione o diffusione

1. I risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell'ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, unicamente se accompagnati dalla nota informativa, di cui all'articolo 4 e se contestualmente resi disponibili nella loro integralità attraverso il documento di cui all'articolo 5.

2. Il mezzo di comunicazione di massa informa il soggetto realizzatore in merito alla data in cui intende effettuare la pubblicazione o la diffusione, totale o parziale, dei risultati del sondaggio medesimo nonché di eventuali mutamenti rispetto alla data indicata al fine di consentire al soggetto realizzatore di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 5. La nota informativa di cui all'articolo 4, ovvero gli elementi indispensabili alla sua compilazione, sono prontamente comunicati dal soggetto realizzatore al mezzo di comunicazione di massa, ai fini della sua pubblicazione o diffusione, unitamente ai risultati del sondaggio.

3. Il soggetto realizzatore, contestualmente e comunque non oltre 48 ore dall'avviso di pubblicazione notificatogli in forma scritta dal mezzo di comunicazione di massa, trasmette il documento di cui all'articolo 5:

- per i sondaggi di opinione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini della pubblicazione sul sito www.agcom.it;

- per i sondaggi politici ed elettorali, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it.

4. Dell'effettiva osservanza, nella realizzazione del sondaggio, delle prescrizioni metodologiche specificate dalla legge e dal presente regolamento risponde il soggetto che ha realizzato il sondaggio.

Articolo 4

Nota informativa

1. La nota informativa correda la pubblicazione o la diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, reca obbligatoriamente tutte le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto realizzatore del sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il nome del committente e dell'acquirente;
c) l'estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);
d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all'articolo 5.

2. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota informativa è evidenziata, completa di tutti i suoi elementi, in un apposito riquadro.

3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui servizi di media audiovisivi la nota informativa è trasmessa completa di tutti i suoi elementi e per una durata e con una grafica tali da consentirne una chiara lettura da parte del pubblico.

4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la nota informativa, completa di tutti i suoi elementi, è letta al pubblico.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi tramite lanci di agenzia, in luogo della nota informativa sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l'oggetto del sondaggio, fermo restando l'obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa.

6. Qualunque sia la forma di pubblicazione o diffusione dei sondaggi, le informazioni sono divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

7. Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come disciplinata ai commi precedenti, ma deve fornire elementi utili a individuare il sondaggio a cui fa riferimento.

Articolo 5

Documento

1. Il documento completo relativo al sondaggio, pubblicato o diffuso, redatto dal soggetto realizzatore, reca le seguenti informazioni:

a) titolo del sondaggio;

b) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

c) soggetto committente;

d) soggetto acquirente;

e) data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio

f) mezzo/i di comunicazione di massa sul quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio;

g) data di pubblicazione o diffusione;

h) temi/fenomeni oggetto del sondaggio (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.);

i) popolazione di riferimento;

l) estensione territoriale del sondaggio;

m) metodo di campionamento, inclusa l'indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del *panel* e l'eventuale ponderazione;

n) rappresentatività del campione, inclusa l'indicazione del margine di errore;

o) metodo di raccolta delle informazioni;

p) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;

q) testo integrale di tutte le domande e percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda.

2. Il soggetto che ha realizzato il sondaggio, su richiesta dell'Autorità competente, fornisce le eventuali informazioni aggiuntive al fine di consentire ulteriori verifiche.

Capo II

Sondaggi politici ed elettorali

Articolo 6

Disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

1. I risultati dei sondaggi politici ed elettorali, al di fuori dei periodi di divieto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, possono essere pubblicati o diffusi unicamente secondo quanto previsto dal Capo I e dal seguente comma.

2. Durante le campagne elettorali e referendarie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel caso in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici o le edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate dal Capo I. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio.

Articolo 7

Divieto di pubblicazione o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.

2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell'informazione radiotelevisiva, delle edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5, nel periodo precedente a quello del divieto di cui al comma 1.

3. Durante le competizioni elettorali che interessino meno di un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni, i divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai sondaggi di rilevanza esclusivamente nazionale o relativi a bacini territoriali non coinvolti dalle stesse.

4. È fatta salva la permanenza sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria e l'informazione - dei risultati dei sondaggi già resi pubblici nel periodo precedente a quello del divieto, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5.

Capo III

Attività di vigilanza e sanzionatoria

Articolo 8

Attività di vigilanza

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica la completezza e la correttezza della nota informativa e del documento relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati o diffusi, in tutto o in parte, i risultati, nonché la contestualità alla pubblicazione o alla diffusione, dell'invio del documento di cui all'articolo 5. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorità.

2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l'ufficio competente comunica a tale soggetto l'avvio del procedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

3. Qualora il documento relativo a un sondaggio pubblicato o diffuso sia incompleto dei requisiti indicati dal precedente articolo 5, o non venga inviato all'Autorità contestualmente e comunque non oltre 48 ore dalla pubblicazione o diffusione su un mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, l'ufficio competente comunica al soggetto realizzatore e al mezzo di comunicazione di massa l'avvio del procedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

4. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo articolo 9, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento, nonché, per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, l'avviso circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo agli obblighi di cui al presente regolamento, ai sensi del successivo articolo 10.

Articolo 9

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'articolo 11, comma 2, è di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento.

2. Il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento può trasmettere all'ufficio competente le proprie memorie giustificative, o richiedere di essere sentito, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione d'avvio.

3. Nell'ipotesi di sondaggi politici ed elettorali diffusi nel periodo di campagna elettorale si applicano i termini di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 10

Adeguamento spontaneo

1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa, destinatario della contestazione di cui all'articolo 8, comma 2, provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, nel termine all'uopo prefissato nella comunicazione di avvio, ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio competente, allegando idonea documentazione da cui risulti l'avvenuto adeguamento.

2. L'ufficio competente, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, se ritiene che l'intervenuto adeguamento sia idoneo a far venire meno le conseguenze dell'illecito, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo.

3. L'ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.

Articolo 11

Conclusione dell'istruttoria e comunicazione dei provvedimenti

1. L'ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e i prodotti la proposta per l'adozione del provvedimento finale, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

2. La Commissione per i servizi e i prodotti, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento finale, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.

4. L'ufficio competente provvede a notificare i provvedimenti adottati dalla Commissione per i servizi e i prodotti, ai sensi del precedente comma 3, con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax con conferma di ricevimento o posta elettronica certificata i provvedimenti di archiviazione.

Articolo 12

Sanzioni

1. Nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l'Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 8 e seguenti e in base alla proposta di cui all'articolo 11, comma 1, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute, entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione o diffusione del mezzo di comunicazione di massa in questione, con le medesime modalità di divulgazione dei risultati del sondaggio. In caso di inottemperanza all'ordine dell'Autorità, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Al soggetto realizzatore del sondaggio che non provveda ad inviare all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio, il documento di cui all'articolo 5 del presente regolamento, o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere, si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Al soggetto realizzatore del sondaggio che rifiuti di fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, o fornisca informazioni incomplete o non veritiere, si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.

10A15451

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 27 settembre 2010.

Prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale autoferrotranviario dipendente dall'azienda «Autoservizi Centra S.r.l.» di San Giovanni Rotondo, e della relativa delibera di valutazione della Commissione di garanzia del 4 ottobre 2010. (Deliberazione n. 10/556).

LA COMMISSIONE

Premesso che:

la Autoservizi CENTRA s.r.l. di San Giovanni Rotondo (FG) è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico locale;

in data 2 luglio 2010, la Autoservizi CENTRA s.r.l. di San Giovanni Rotondo (FG) e la Segreteria territoriale dell'Organizzazione sindacale FILT CGIL di Foggia hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità;

in data 13 luglio 2010, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.;

decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera *B)*,

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi.);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.

l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

l'accordo raggiunto tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali in data 2 luglio 2010 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono:

dalle ore 05.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso in data 2 luglio 2010 dalla Autoservizi CENTRA s.r.l. di San Giovanni Rotondo (FG) con la Segreteria territoriale dell'Organizzazione sindacale FILT CGIL di Foggia;

Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda Autoservizi CENTRA s.r.l. di San Giovanni Rotondo (FG), alla Segreteria territoriale dell'Organizzazione sindacale FILT CGIL di Foggia e, per opportuna conoscenza al Prefetto di Foggia, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia e la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 settembre 2010

Il Presidente: PITRUZZELLA

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 02/07/2010 presso la Direzione Aziendale della società Autoservizi CENTRA s.r.l., si sono incontrati i signori:
Antonio Centra e Matilde Centra in rappresentanza della società Autoservizi CENTRA s.r.l. di San Giovanni Rotondo (FG),

e

Giovanni Occhiochiuso e Arturo Santarcangelo in rappresentanza della O.S. FILT CGIL Territoriale di Foggia.
Dopo ampio ed approfondito dibattito, le parti, come sopra costituite, concordano sull'adozione del presente regolamento in attuazione dell'art.11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, nel settore del trasporto pubblico locale.

Dovendo garantire il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza e tenuto conto della particolare vocazione turistica del comune di San Giovanni Rotondo e della necessità di garantire il collegamento per i lavoratori dell'ospedale, le parti concordano quanto segue:

A. FASCE DI GARANZIA.
1° Fascia: dalle ore 5.30 alle ore 8.30
2° Fascia: dalle ore 12.30 alle ore 15.30

B. NORME DI COMPORTAMENTO.

1. Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi.
2. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero;
3. I servizi in partenza durante le fasce di garanzia devono essere garantiti sin dall'orario di partenza nel rispetto degli orari di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia.

C. ESCLUSIONI.
Sono esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative

- Amministrazione e Uffici
- Officina (ad eccezione del responsabile, di un addetto al rifornimento e di una squadra di soccorso di due unità).

D. NORMA FINALE.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, valgono le norme vigenti di fonte legislativa ed amministrativa ed in particolare le previsioni di cui alla Deliberazione della commissione di Garanzia 02/13 dei 31.01.2002, Artt. da 1 a 16.

L.C.S.

San Giovanni Rotondo, 02 luglio 2010

Centra Antonio ______ Occhiochiuso Giovanni ______

Centra Matilde ______ Santarcangelo Arturo ______

Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
06 LUG. 2010
PROT. N° 10175/TR

10A15121

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 19 novembre 2010.

Scioglimento della cooperativa «Il Brennero - Editoria e promozione della cultura», in Bolzano.

L'ASSESSORE

ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO,

COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento per atto dell'autorità;

la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono lo scioglimento per atto dell'autorità (scioglimento coatto);

con D.P.R. 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5;

la giunta provinciale con dd. 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla provincia od alla giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal presidente della provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia;

la cooperativa «Il Brennero», con sede a Bolzano, via Orazio, 1, costituita il 7 settembre 1998 non ha provveduto a depositare i bilanci d'esercizio negli ultimi tre anni;

nel corso della revisione straordinaria, eseguita dal dott. Gianluca Borghetti, per conto di confcooperative Bolzano, ed ultima il 12 luglio 2010, sono emerse gravi irregolarità, il disinteresse dei soci al proseguimento dell'impresa cooperativa, la persistenza del patrimonio negativo ed il venir meno alle condizioni per il raggiungimento dello scopo mutualistico;

l'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione con propria lettera prot. n. 71.08/447755 del 30 luglio 2010 comunicato alla cooperativa sopra indicata l'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione;

sussistono le sopra citate gravi irregolarità che consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

non sussistono attività patrimoniali tali da rendere necessaria la nomina di un commissario liquidatore,

e decreta:

1) di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Il Brennero», con sede a Bolzano, via Orazio, 1 (P.I. 01619210220) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n.5, senza nomina del commissario liquidatore;

2) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

3) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel bollettino ufficiale delle Regione;

4) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 19 novembre 2010

L'assessore: BIZZO

10A15127

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell' art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa individuale Ciullini Stefano - con sede in Porto Azzurro (Livorno), cessata e già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 47 LI, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 2 punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianto e agricoltura di Livorno.

10A15126

ENAV S.P.A.

Comunicazione delle Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e condizioni di pagamento applicabili dal 1° ottobre 2007.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione Internazionale di Cooperazione per la Sicurezza alla Navigazione Aerea (Eurocontrol) ed al relativo Accordo Multilaterale per i Canoni di rotta, autorizzato con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano di seguito le Condizioni di Applicazione e di Pagamento delle Tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1° gennaio 2011, stabilite dall'Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, secondo le procedure internazionalmente definite.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la Sede Centrale dell'ENAV SpA - via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/81661).

Condizioni di applicazione del Sistema dei Canoni di Rotta e Condizioni di pagamento

Ottobre 2007 (IT)

ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA

EUROCONTROL

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL

SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

E

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

[Testo approvato dalla Commissione allargata ed entrato in vigore il 1/10/07]

Stampato nel 2007

(Questa versione annulla e sostituisce l'edizione N. 06.60.02/2)

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

ARTICOLO 1

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile in conformità con le procedure formulate in applicazione degli Standard e delle Pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, nello spazio aereo che ricade sotto la responsabilità degli Stati contraenti. Ai fini dei canoni di rotta, tale spazio aereo è diviso in zone di tariffazione di rotta, definite dagli Stati contraenti ed elencate nell'allegato 1.

2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del Sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da EUROCONTROL per la gestione del Sistema.

3. I canoni generati in una determinata zona di tariffazione possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). EUROCONTROL può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le procedure convenute con lo Stato o gli Stati contraenti in questione.

4. I canoni generati in una data zona di tariffazione possono essere soggetti a sistemi di incentivi. EUROCONTROL può attuare i sistemi di incentivi alle condizioni e secondo le procedute convenute con lo Stato o gli Stati contraenti in questione.

5. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

ARTICOLO 2

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle zone di tariffazione di cui all'allegato 1 viene percepito un unico canone (**R**), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle zone di tariffazione in questione:

$$\mathbf{R} = \sum_{n} \mathbf{r_i}$$

Il canone individuale ($\mathbf{r_i}$) per i voli all'interno di una zona di tariffazione (**i**) è calcolato in conformità con le disposizioni dell'Articolo 3.

ARTICOLO 3

Il canone per un volo che ha luogo in una data zona di tariffazione (**i**) è calcolato secondo la formula:

$$\mathbf{r_i = t_i \times N_i}$$

nella quale ($\mathbf{r_i}$) è il canone, ($\mathbf{t_i}$) è il coefficiente unitario di tariffazione e ($\mathbf{N_i}$) è il numero di unità di servizio corrispondenti a tale volo.

ARTICOLO 4

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da ($\mathbf{N_i}$) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$\mathbf{N_i = d_i \times p}$$

laddove ($\mathbf{d_i}$) è il coefficiente di distanza corrispondente alla zona di tariffazione (**i**) e (**p**) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

ARTICOLO 5

1. Il coefficiente di distanza ($\mathbf{d_i}$) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

   - l'aerodromo di partenza situato all'interno della zona di tariffazione (**i**) ovvero il punto di ingresso entro detta zona

   e

   - l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno della zona di tariffazione (**i**) ovvero il punto di uscita da detta zona.

I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali della detta zona di tariffazione. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato così come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo.

2. Per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari) è applicato l'articolo 5.1, tranne nei seguenti due casi:

   a) per un volo circolare effettuato esclusivamente in un'unica zona di tariffazione, il coefficiente di distanza è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra l'aerodromo e il punto più distante dall'aerodromo, moltiplicato per due (2);

   b) per un volo circolare effettuato in più zone di tariffazione è applicato l'articolo 5.1, tranne che nella zona di tariffazione in cui è situato il punto più distante dall'aerodromo, nella quale il coefficiente di distanza è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica totale espressa in chilometri fra il punto di ingresso entro detta zona di tariffazione e il punto più distante dall'aerodromo, e da questo punto più distante al punto di uscita da detta zona di tariffazione.

3. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo venti (20) chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

ARTICOLO 6

1. Il coefficiente di peso (**p**), espresso da un numero a due decimali, è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate metriche, espresso da un numero a un decimale, del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue

$$p = \sqrt{\frac{\text{peso max al decollo}}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non è noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile più pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando per uno stesso aeromobile esistono più pesi massimi certificati al decollo, il fattore peso è stabilito in base al più elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.

3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato a EUROCONTROL, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui la relativa flotta di aeromobili ha subito modifiche e comunque almeno una volta all'anno, di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 7

1. Il coefficiente unitario di tariffazione ($\mathbf{t_i}$) è stabilito in euro.

2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione per una zona di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo. Il tasso di cambio applicato è la media mensile dei "tassi incrociati alla chiusura", calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

ARTICOLO 8

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:
   a. voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due (2) tonnellate metriche;
   b. voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo, nonché di ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con l'appropriato indicatore di status o un'annotazione sul piano di volo;
   c. i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente.

2. Inoltre, per ciò che concerne una data zona di tariffazione che ricade sotto la sua/ loro responsabilità, uno Stato o gli Stati contraenti interessati possono decidere di esentare dal pagamento del canone:

a. i voli militari effettuati da aeromobili militari di qualsiasi Stato;

b. i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale di condotta, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro detta zona di tariffazione; non devono comportare trasporto di passeggeri e/o merci, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;

c. i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;

d. i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari);

e. i voli effettuati esclusivamente in VFR all'interno di detta zona di tariffazione;

f. i voli a fini umanitari autorizzati dall'organismo competente;

g. i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia.

ARTICOLO 9

Il canone è pagabile presso la Sede centrale di EUROCONTROL, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'Allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'euro.

ARTICOLO 10

Gli Stati contraenti pubblicano le Condizioni di applicazione del Sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

CLAUSOLA 1

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la Sede centrale di EUROCONTROL a Bruxelles.

2. EUROCONTROL considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari negli Stati designati dagli organismi competenti del Sistema dei canoni di rotta.

3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui EUROCONTROL deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

CLAUSOLA 2

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.

2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.

3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell’importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

CLAUSOLA 3

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di EUROCONTROL alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da EUROCONTROL. La data di valuta è quella alla quale EUROCONTROL può utilizzare i fondi.

CLAUSOLA 4

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessità di indicare in euro l’importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.

2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, EUROCONTROL può destinare il pagamento:

- in primo luogo agli interessi e successivamente
- alle fatture più vecchie non pagate.

CLAUSOLA 5

1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad EUROCONTROL per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da EUROCONTROL. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad EUROCONTROL, fissata in 60 giorni a partire dalla data della fattura, è indicata nella fattura.

2. La data di deposito dei reclami è la data in cui EUROCONTROL li riceve.

3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.

4. L’aver presentato un reclamo non autorizza l’utente a portare in deduzione dalla fattura l’ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da EUROCONTROL.

5. Se EUROCONTROL e un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di EUROCONTROL.

CLAUSOLA 6

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'Articolo 10 delle Condizioni di applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull’ammontare dovuto non pagato.

2. Tale interesse è calcolato e fatturato in euro.

CLAUSOLA 7

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.
Tali misure possono comprendere il rifiuto di fornire servizi, il fermo degli aeromobili o altri provvedimenti esecutivi conformi alla legislazione applicabile.

10A15347

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1° gennaio 2011.

A seguito dell’adesione della Repubblica italiana alla Convenzione Internazionale di Cooperazione per la Sicurezza alla Navigazione Aerea (Eurocontrol) ed al relativo Accordo Multilaterale per i Canoni di rotta, autorizzato con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i Coefficienti Unitari di Tariffazione, applicabili dal 1° gennaio 2011 dall’Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell’organizzazione Eurocontrol, per l’imputazione e la riscossione, secondo le modalità previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il tasso di interesse sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta, applicabile dal 1° gennaio 2011, è dell’11,00% per anno.

Alle suddette tariffe si applicheranno le esenzioni previste dalla normativa vigente.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la Sede Centrale dell’ENAV SpA - Via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/81661).

Coefficienti unitari di base applicabili a partire dal 1° gennaio 2011

ZONA	Coefficiente unitario globale euro	Tasso di cambio valuta applicato 1 euro =	
Belgio/Lussemburgo *	76,59	-/-	
Germania*	71,99	-/-	
Francia*	67,08	-/-	
Regno Unito	78,78	0,840273	GBP
Paesi Bassi*	65,81	-/-	
Irlanda*	33,16	-/-	
Svizzera	90,99	1,30966	CHF
Portogallo Lisbona*	47,58	-/-	
Austria*	69,15	-/-	
Spagna - Continente*	77,83	-/-	
Spagna - Canarie*	63,18	-/-	
Portogallo Santa Maria*	12,21	-/-	
Grecia*	37,72	-/-	
Turchia**	30,82	-/-	
Malta*	20,90	-/-	
Italia*	70,51	-/-	
Cipro*	35,37	-/-	
Ungheria	39,86	281,259	HUF
Norvegia	67,19	7,90612	NOK
Danimarca	67,94	7,44529	DKK
Slovenia *	73,63	-/-	
Romania	44,48	4,26025	RON
Repubblica Ceca	46,21	24,6200	CZK
Svezia	68,86	9,21646	SEK
Slovacchia *	54,04	-/-	
Croazia	40,49	7,28532	HRK
Bulgaria	39,77	1,95524	BGN
FYROM	56,48	61,2586	MKD
Moldavia	37,18	15,9314	MDL
Finlandia*	40,38	-/-	
Albania	43,80	136,578	ALL
Bosnia Erzegovina	36,38	1,93344	BAM
Serbia - Montenegro	40,22	105,373	RSD
Lituania	49,73	3,45044	LTL
Polonia	39,46	3,94710	PLN
Armenia	27,24	474,086	AMD
Lettonia***	29,59	0,708432	LVL

* *Stato che partecipa all'UEM.*
** *Stato che fissa la propria base di calcolo in euro.*
*** *Integrazione Tecnica prevista per il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui sono stati depositati gli strumenti di ratifica.*

10A15348

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2010, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relaivi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2009 Novembre	135,6	0,7	3,3
Dicembre	135,8	1,0	3,0
Media	135,2		
2010 Gennaio	136,0	1,3	2,9
Febbraio	136,2	1,3	2,8
Marzo	136,5	1,5	2,5
Aprile	137,0	1,6	2,6
Maggio	137,1	1,5	2,2
Giugno	137,1	1,3	1,7
Luglio	137,6	1,7	1,6
Agosto	137,9	1,5	1,8
Settembre	137,5	1,6	1,7
Ottobre	137,8	1,7	1,9
Novembre	137,9	1,7	2,4

10A15390

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione dell'ente «Congregazione Cristiana Evangelica Italiana», in Genova-Sampierdarena.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2010, n. 19, foglio n. 89, viene estinto l'ente «Congregazione Cristiana Evangelica italiana», con sede in Genova-Sampierdarena.

Il patrimonio residuo di cui è titolare l'ente soppresso viene devoluto alla Congregazione delle Suore di S. Anna, con sede in Genova-Sampierdarena.

10A15111

Approvazione del nuovo statuto dell'ente «Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione», in Caserta.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2010, registro n. 19, foglio n. 88, viene approvato il nuovo statuto dell'ente «Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione», con sede in Caserta,redatto in atto pubblico datato 19 gennaio 2009, n. 190.827 di repertorio, a rogito notaio Vincenzo di Caprio, composto di 17 articoli.

10A15112

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione di culto «Chiesa Cristiana Evangelica di Chieti - Pro.cu.or.e.», in Chieti.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2010, registro n. 19, foglio n. 86, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione di culto «Chiesa Cristiana Evangelica di Chieti - Pro.cu.or.e.», con sede in Chieti ed approvato lo statuto, allegato sotto la lettera «A» dell'atto pubblico del 13 ottobre 2006,a rogito notaio Alfredo Pretaroli,n .73630 di repertorio, composto di25 articoli.

10A15113

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla Casa di Procura dell'Istituto Missionari della Compassione, in Rocca di Papa.

Con decreto del ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura dell'Istituto Missionari della Compassione, con sede in Rocca di Papa (Roma).

10A15344

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 046/10 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 26 aprile 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0023295/MA004.A012/PSIC-L-35 del 1° dicembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 046/10 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 26 aprile 2010, concernente modifiche al Capo III, «Indennità di malattia o infortunio» del «Regolamento delle forme di assistenza».

10A15210

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 37 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 27 lugio 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0023302/MA004.A012/FAR-L-70 del 1° dicembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 37 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF), in data 27 luglio 2010, concernente il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi, corretta, secondo le indicazioni formulate dai Ministeri vigilanti, con l'atto presidenziale n. 68 del 10 novembre 2010.

10A15211

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Quota di cattura del tonno rosso attribuita per la campagna di pesca nell'anno 2011.

In calce al decreto in oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 2010, si intende riportato il seguente allegato A non inserito nella citata pubblicazione.

Allegato A

SISTEMA CIRCUIZIONE

Permesso di pesca speciale N.	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME
ITA01/CIR/2009	ITA000002908	01CS01054	LUIGI I
ITA02/CIR/2009	ITA000002935	06VM00219	NICOLA PADRE
ITA03/CIR/2009	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO
ITA04/CIR/2009	ITA000003449	00CT00249M	TENACE SECONDO
ITA05/CIR/2009	ITA000005167	00CT00251M	CRISTIAN PRIMO
ITA06/CIR/2009	ITA000008872	00PA01278M	MERI
ITA07/CIR/2009	ITA000008898	00PA01279M	BEATRICE
ITA08/CIR/2009	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA
ITA09/CIR/2009	ITA000009731	00PC01047	ANTONELLA LUCI
ITA10/CIR/2009	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA
ITA11/CIR/2009	ITA000013589	00SA00060M	VALERIA
ITA12/CIR/2009	ITA000013593	00SA00059M	GAETANO
ITA13/CIR/2009	ITA000013791	00SA00067M	SAN PIETRO UNO
ITA14/CIR/2009	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO
ITA15/CIR/2009	ITA000013795	00SA00056M	S. RAFFAELE
ITA16/CIR/2009	ITA000013796	00SA00063M	ALFONSO PADRE
ITA17/CIR/2009	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO
ITA18/CIR/2009	ITA000013807	00SA00065M	FULVIA
ITA19/CIR/2009	ITA000013938	07SA00752	MARIA LUISA
ITA20/CIR/2009	ITA000015271	00CV002262	ANGELO PADRE II
ITA21/CIR/2009	ITA000015869	00PC01322	COSTELLAZIONE
ITA22/CIR/2009	ITA000017244	01CS01090	PETRUSKA
ITA23/CIR/2009	ITA000017610	05RC01049	NUOVO SANT'ANDREA
ITA24/CIR/2009	ITA000017674	00TP00761M	LIGNY PRIMO
ITA25/CIR/2009	ITA000017891	00SA00058M	ENZA MADRE
ITA26/CIR/2009	ITA000018203	00NA02114M	GIUSEPPE PADRE
ITA27/CIR/2009	ITA000019198	00CS00140M	MARIA PIA
ITA28/CIR/2009	ITA000019870	00CS00139M	S. MARIA CARMELA MADRE
ITA29/CIR/2009	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA
ITA30/CIR/2009	ITA000024907	01CS01061	CRISTOFARO PRIMO
ITA31/CIR/2009	ITA000025009	00SA00061M	PADRE PIO P.
ITA32/CIR/2009	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE
ITA33/CIR/2009	ITA000025551	00OR00114	GIUSEPPE PADRE II
ITA34/CIR/2009	ITA000025562	00TP00762M	LUIGI PADRE
ITA35/CIR/2009	ITA000025622	00NA02140M	RAFFAELE PADRE
ITA36/CIR/2009	ITA000025652	00MV00352M	ASIA
ITA37/CIR/2009	ITA000025963	00MV00355M	EUREKA
ITA38/CIR/2009	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA
ITA39/CIR/2009	ITA000026066	00MV00359	GAETANO PADRE
ITA40/CIR/2009	ITA000026098	00SA00069M	MINUCCIO
ITA41/CIR/2009	ITA000026339	00NA02093M	DOMENICO PAPPALARDO
ITA42/CIR/2009	ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE
ITA43/CIR/2009	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO
ITA44/CIR/2009	ITA000026375	00RA00183M	ALTO MARE PRIMO
ITA45/CIR/2009	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA
ITA46/CIR/2009	ITA000026582	00NA02139M	ASSUNTA MADRE
ITA47/CIR/2009	ITA000026634	00CT00257M	FUTURA PRIMA
ITA48/CIR/2009	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE
ITA49/CIR/2009	ITA000026822	00VM00630	SILVIA MADRE

10A15251

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 32 del 7 dicembre 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 fino al 30 giugno 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 32 del 7 dicembre 2010 ha previsto il parziale trasferimento dei fondi e l'individuazione della procedura per la relativa erogazione in attuazione della legge 7 luglio 2010, n. 106 («Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio»).

che l'ordinanza è disponibile nel sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 13 dicembre 2010 parte prima.

10A15465

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-301) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.